

Ora: 15:51

Verbale: 287

Domanda di attualità n. 2024/00363

OGGETTO: Domanda d'attualità del consigliere Draghi su "Steward nelle piazze. Miglioriamo?" - Rel. Ass. Albanese

PROPONENTE: Draghi Alessandro Emanuele

RELATORE: Albanese Benedetta

**15:51 - Interviene Milani Luca** - visto che in aula c'è l'Assessore Albanese, si recupera anche la domanda d'attualità del consigliere Draghi

**15:51 - Interviene Draghi Alessandro Emanuele**

**15:52 - Interviene Milani Luca**

**15:52 - Interviene Albanese Benedetta**

15:52 - Entra in aula Monaco Michela

**15:55 - Interviene Milani Luca**

**15:55 - Interviene Draghi Alessandro Emanuele**

**ALLEGATO N. 1** – Domanda d'attualità n. 2024/00363

19/4 21:18

ALLEGATO N°	1
ARGOMENTO N°	287



**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**

**DOMANDA DI ATTUALITA'**

Proponente: Alessandro Draghi

Oggetto: stewards nelle piazze. Miglioriamo?

COMUNE DI FIRENZE
22/4/24
Interrogazione N.
Interpellanza N. JAT 363
Mozioni / O.D.G./RIS. N.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

Appreso da un articolo del quotidiano La Nazione a firma di Rossella Conte dal Titolo: "il regno della movida sguaiata" da cui si apprende che Piazza Sant'Ambrogio soffre di molti casi di comportamenti molesti da parte degli avventori dei locali;

Ricordato che il fine settimana scorso in Piazza Santo Spirito si sono verificati episodi indecorosi nelle vie limitrofe alla Piazza stessa

**Domanda al Sindaco**

Se il servizio degli addetti alla sicurezza nelle piazze della movida fiorentina sarà migliorato ed implementato.

Alessandro Draghi

Firenze, 19 aprile 2024

Ora: 15:56

Verbale: 288

Deliberazione di Consiglio n. DC/2024/00037

OGGETTO: Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale – Abrogazione e contestuale approvazione del Regolamento comunale

Soggetto Proponente: Luca Milani

Ufficio Proponente: STRUTTURA AUTONOMA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Parere Commissioni/CdQ: Comm. Cons. 4 (Favorevole 17.04.2024); Comm. Cons. 7 (Favorevole 17.04.2024)

**15:56 - Interviene Milani Luca** - si riprende il consiglio con l'esame delle ultime 2 delibere. Si comincia dalla n. 37

**15:56 - Interviene Milani Luca** - illustra la delibera di cui è proponente la Struttura Autonoma del Consiglio comunale

15:58 - Esce dall'aula Sabatini Massimo

15:58 - Entra in aula Della Felice Susanna

16:02 - Entra in aula Cocollini Emanuele

16:03 - Entra in aula Fratini Massimo

16:04 - Entra in aula Piccioli Massimiliano

16:04 - Entra in aula Santarelli Luca

16:06 - Entra in aula D'Ambrisi Angelo

16:07 - Entra in aula Ruffilli Mirco

**16:12 - Interviene Milani Luca**

**16:12 - Interviene Palagi Dmitrij**

16:15 - Esce dall'aula Bussolin Federico

16:16 - Entra in aula Innocenti Alessandra

**16:17 - Interviene Milani Luca**

**16:17 - Interviene Bianchi Donata**

**16:22 - Interviene Milani Luca**

**16:22 - Interviene Dardano Mimma**

**16:26 - Interviene Milani Luca**

**16:26 - Interviene Di Puccio Stefano**

16:30 - Esce dall'aula Cocollini Emanuele

**16:32 - Interviene Milani Luca** - informa l'aula che è stato presentato un emendamento da parte del gruppo consiliare Firenze Democratica

16:32 - Entra in aula Bussolin Federico

**16:32 - Interviene Di Puccio Stefano** - illustra l'emendamento

**16:37 - Interviene Milani Luca**

**16:37 - Interviene Draghi Alessandro Emanuele** - si augura che nella prossima legislatura sia possibile fare un consiglio nel carcere di Sollicciano entro fine anno

**16:38 - Interviene Milani Luca**

**16:38 - Interviene Armentano Nicola**

**16:41 - Interviene Milani Luca**

**16:41 - Interviene Palagi Dmitrij**

16:41 - Entra in aula Cellai Jacopo

**16:44 - Interviene Milani Luca**

**16:44 - Interviene Dardano Mimma**

**16:46 - Interviene Milani Luca**

**16:46 - Interviene Calistri Leonardo**

**16:49 - Interviene Milani Luca**

**16:49 - Interviene De Blasi Roberto**

**16:51 - Interviene Milani Luca**

**16:51 - Interviene Moro Bundu Antonella**

**16:55 - Interviene Milani Luca**

**16:55 - Interviene Di Puccio Stefano**

**16:56 - Interviene Milani Luca** - precisa che una commissione speciale è una commissione a tempo a norma di Regolamento del Consiglio comunale. Conferma gli scrutatori precedentemente nominati e precisamente i consiglieri Cali, Nutini e Draghi

**16:57 Il Presidente pone in votazione l'emendamento a firma del Gruppo Firenze Democratica**

Presenti: 30

Favorevoli: 13

Contrari: 15

Astenuti: 0

Non Votanti: 2

RESPINTA

**Presenti:**

Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bussolin Federico, Cali' Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Favorevoli:**

Asciuti Andrea, Bussolin Federico, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Felleca Barbara, Masi Lorenzo, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Piccioli Massimiliano

**Contrari:**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Cali' Francesca, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Nutini Franco, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Astenuti:**

NESSUN ASTENUTO

**Non Votanti: :**

Della Felice Susanna, Monaco Michela

16:58 - Interviene Milani Luca

16:58 - Interviene Palagi Dmitrij

17:00 - Interviene Milani Luca

17:00 - Entra in aula Cocollini Emanuele

17:01 - Interviene Milani Luca

17:01 Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera n. 2024/00037

Presenti: 30

Favorevoli: 26

Contrari: 0

Astenuti: 2

Non Votanti: 2

APPROVATA

**Presenti:**

Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bussolin Federico, Cali' Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Favorevoli:**

Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Cali' Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Contrari:**

NESSUN CONTRARIO

**Astenuti:**

Bussolin Federico, Draghi Alessandro Emanuele

**Non Votanti :**

Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele

**ALLEGATO N. 1** – Delibera n. DC/2024/00036 (DPC/2025/00037) - Approvata

**ALLEGATO N. 2** – Emendamento Gruppo Firenze Democratica – respinto



**DELIBERAZIONE N. DC/2024/00036 (PROPOSTA N. DC/2024/00037)**

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/04/2024**

**ARGOMENTO N. 288**

**Oggetto:** Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale - Abrogazione e contestuale approvazione del Regolamento comunale

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 09:56, nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste il Segretario Generale Pasquale MONEA

Fungono da scrutatori i signori Francesca CALÌ , Alessandro Emanuele DRAGHI , Franco NUTINI

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Angelo D'AMBRISI	Michela MONACO
Nicola ARMENTANO	Mimma DARDANO	Antonella MORO BUNDU
Andrea ASCIUTI	Roberto DE BLASI	Franco NUTINI
Donata BIANCHI	Susanna DELLA FELICE	Dmitrij PALAGI
Federico BUSSOLIN	Stefano DI PUCCIO	Renzo PAMPALONI
Francesca CALÌ	Alessandro Emanuele DRAGHI	Letizia PERINI
Leonardo CALISTRI	Barbara FELLECA	Massimiliano PICCIOLI
Jacopo CELLAI	Massimo FRATINI	Mirco RUFILLI
Emanuele COCOLLINI	Fabio GIORGETTI	Luca SANTARELLI
Enrico CONTI	Alessandra INNOCENTI	Laura SPARAVIGNA

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Lorenzo MASI	Massimo SABATINI
Patrizia BONANNI	Mario RAZZANELLI	Luca TANI

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Costituzione della Repubblica italiana;

Considerato in particolare che la Costituzione Italiana all'art. 13 ribadisce che la libertà personale è inviolabile e che termina nel momento in cui si limita quella altrui e che nel medesimo articolo sono dettate le regole all'Amministrazione Giudiziaria per cui tale libertà può venire meno; tanto che tale principio ha valore ancora oggi, nelle democrazie moderne, in quanto obbliga il potere giudiziario ad utilizzare lo strumento della limitazione della libertà personale solo ai casi espressamente previsti dalla legge costituendo un baluardo di democrazia, non solo fisica ma anche psicologica, in considerazione che tale limitazione può produrre delle vere e proprie patologie;

Preso atto che in Italia un percorso avviato fin già dal 1997 ha portato alla fine del 2013, all'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e che la nomina del Collegio e la costituzione dell'Ufficio, che hanno consentito l'effettiva operatività, sono avvenuti nei primi mesi del 2016;

Considerato che:

- un'ulteriore conferma della tendenza al rafforzamento della figura della/del Garante territoriale è emersa dalla legge 25 giugno 2020 n. 70 di conversione del D.L. del 30 aprile 2020 n. 28 che all'art. 2 sexies ha attribuito alle/ai Garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti anche l'accesso in visita ai reparti sottoposti al regime ex art. 41 bis O.P., così come anche il decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 convertito in legge 13 aprile 2017 n. 46 aveva previsto l'estensione della possibilità di cui all'art. 67 O.P. alle visite ai centri per il rimpatrio (CPR). Norme che hanno dato seguito ai progressivi ampliamenti di competenze rispetto a quelle previste originariamente come il diritto delle/dei Garanti ai colloqui ed alla corrispondenza con le persone detenute, il diritto di proporre istanze o reclami orali o scritti, e il diritto alle visite senza autorizzazione agli Istituti di pena ed alle Camere di sicurezza;
- una legislazione recente riconosce e identifica sempre di più la facoltà di delega di



azioni da parte della/del Garante nazionale nei confronti delle/dei Garanti territoriali dei diritti dei detenuti in quanto quest'ultimi più prossimi alla realtà di privazione di libertà personale (legge n. 173/2020 di conversione del D.L. n. 130 del 2020);

- le funzioni della/del Garante Nazionale sono funzioni di vigilanza, affinché l'esecuzione della custodia di detenute/i, di internate/i e soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

Considerato ancora che da quanto fin qui esposto si evince che le funzioni delle Autorità di Garanzia territoriali, sia per effetto di normative di settore, sia in virtù delle possibili deleghe in alcuni ambiti di funzioni da parte della/del Garante Nazionale, si vanno via via estendendo alla tutela di tutte le persone limitate dalla libertà personale indipendentemente dalla specificità delle strutture ove sono ristrette e che la figura della/del Garante può essere interpretata in modo tale da divenire garante di tutte le persone limitate della libertà personale e quale organo di tutela dei singoli in via extragiudiziaria e di tutela in modo proattivo della collettività collaborando alla diffusione di una cultura dei diritti finalizzata alla sicurezza sociale;

Vista la legge n. 354/1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e s.m.;

Vista la Legge n. 195/2012 recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002» che prevede che lo Stato debba predisporre un meccanismo nazionale indipendente per monitorare, con visite e accesso a documenti, i luoghi di privazione della libertà al fine di prevenire qualsiasi situazione di possibile trattamento contrario alla dignità delle persone;

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia del 5 dicembre 2012 che istituisce la "Carta dei diritti dei detenuti e degli internati";

Visto lo Statuto del comune di Firenze che all'art. 12 bis (La o il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale) istituisce, con la funzione di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e alla fruizione di servizi comunali da parte delle persone private della propria libertà, la figura della/del Garante e rimanda ad apposito Regolamento la nomina e la disciplina dei compiti della/del Garante

stesso:

Considerato anche che con recenti modifiche allo Statuto, l'art. 5 bis (Azioni positive per la concreta attuazione della Costituzione) recita: *"Sulla scorta dei principi costituzionali e degli atti di diritto internazionale volti alla promozione delle libertà individuali e alla tutela dei diritti umani, della pace, dell'uguaglianza e della giustizia, nonché delle norme ordinarie della Repubblica Italiana, il Comune opera, attraverso l'azione amministrativa, nell'ambito della propria autonomia e delle funzioni delegate o attribuite dallo Stato, per facilitare la concreta realizzazione dei principi costituzionali, senza distinzione di sesso, di identità di genere, di orientamento sessuale, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, fisiche e sociali, nel rispetto della libertà e dell'eguaglianza delle cittadine e dei cittadini, e per favorire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutte le cittadine e tutti i cittadini alla vita politica del Comune stesso, ..."* e che al medesimo articolo al comma 2 recita: *"Il Comune di Firenze riconosce ad ogni individuo l'inalienabile diritto al perseguimento della felicità"*;

Viste le "Linee guida per l'omogeneità dei criteri di nomina e dei metodi di lavoro dei e delle Garanti delle persone private della Libertà personale nominate e nominati dai singoli comuni" ai sensi del protocollo di intesa firmato in data 2 agosto 2023 dal Garante Nazionale e da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani);

Visto il protocollo di intesa "Garanti comunali delle persone detenute" sottoscritto dal presidente del Consiglio nazionale ANCI e dal Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, in data 11 luglio 2022;

Vista la delibera del Comune di Firenze n. 666/103 del 9.10.2003 avente ad oggetto: "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale- Istituzione e approvazione Regolamento";

Visto l'Ordine del Giorno n. 2021/01166 approvato in Consiglio Comunale in data 8.11.2021 con oggetto: "Un rapporto migliore tra Consiglio comunale, città e carcere", collegato alla comunicazione del Garante dei detenuti per la presentazione della relazione annuale, nel quale, oltre a richiedere da parte del garante una relazione annuale al Consiglio comunale, era evidenziata la volontà del Consiglio comunale di rendere tale carica elettiva analogamente a quanto avviene già in Regione Toscana e in altri Enti locali;

Ritenuto ancora che la nomina e il mandato della/del Garante delle persone private della libertà personale debbano essere incentrati su necessari elementi di autonomia e indipendenza rispetto alla o al Sindaco in carica e che tali elementi possano concretizzarsi con la previsione

di una durata diversa da quella prevista per la carica di Sindaco;

Rilevata la necessità di aggiornare la figura della/del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale alla recente normativa nazionale anche in considerazione delle nuove esigenze che nascono in relazione al contesto internazionale e nel contempo garantire che l'accesso a tale figura sia regolamentato secondo le mutate esigenze in ordine ai necessari requisiti di accesso a tale carica e alle norme di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'elencazione delle necessarie coperture assicurative e di rapporto con le Amministrazioni locali;

Visto l'allegato Regolamento del Garante dei diritti delle persone private della libertà quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Dato atto che è stato depositato n. 1 emendamento da parte del Gruppo Firenze Democratica, che ha avuto parere di regolarità tecnica ed esito come risulta dall'allegato "Tabella emendamenti" parte integrante del presente provvedimento;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L. gs n. 267/2000;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di abrogare il " Regolamento dei diritti delle persone private della libertà personale" di cui alla delibera n. 666/103 del 9.10.2003 e il relativo Regolamento allegato e contestualmente approvare il Regolamento " Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale" quale allegato parte integrante del presente atto;

## **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare il Regolamento: "Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale" allegato alla delibera e parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di abrogare quanto contenuto e disposto nella delibera "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale-Istituzione e approvazione regolamento" n. 666/103 del 9.10.2003 e il relativo Regolamento allegato.

<b>PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA</b>	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 10/04/2024	Il Dirigente / Direttore Nocentini Riccardo

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta assistito dagli scrutatori sopra indicati:

**Favorevoli**                    26: Luca Milani, Nicola Armentano, Andrea Asciuti, Donata Bianchi, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Michela Monaco, Antonella Moro Bundu, Franco Nutini, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna,

**Contrari**                        0

**Astenuti**                        2: Federico Bussolin, Alessandro Emanuele Draghi,

**Non votanti**                    2: Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini,

essendo presenti 30 consiglieri

**LA PROPOSTA È APPROVATA**

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

<b>Commissione Consiliare 4</b>			
<b>Data Invio</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Data Parere</b>	<b>Testo Parere</b>
11/04/2024	26/04/2024	17/04/2024	Favorevole
<b>Commissione Consiliare 7</b>			
<b>Data Invio</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Data Parere</b>	<b>Testo Parere</b>
11/04/2024	26/04/2024	17/04/2024	Favorevole

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

Tabella emendamenti .doc - c249042ff48993e48d6e52da6b29921a6c45e382aab4caaaa59e6e362cdb01b
regolamento_garante.docx - 63055c75950d9565efbecf4f95c9b2699892403a881577ee2f67c90206ef3c67

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Pasquale Monea

**IL PRESIDENTE**

Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.





Data Esecutività: 19/05/2024

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Riccardo Nocentini il 10/04/2024

Firmato digitalmente da Luca Milani il 07/05/2024

Firmato digitalmente da Pasquale Monea il 08/05/2024

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 8 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 07/06/2024



**COMUNE DI FIRENZE**  
**Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali**

Si certifica che l'atto n. 2024/C/00036 (tipo atto: DELIBERAZIONI) e avente per oggetto:

Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale – Abrogazione e contestuale approvazione del Regolamento comunale

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Firenze dal 09/05/2024 al 23/05/2024.

Firenze, 03/06/2024

**Il Responsabile**  
**Stefania Pieracci**

(sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente)

## Regolamento Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale

### Articolo 1.

(Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale)

1. Nell'ambito del Comune di Firenze è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Firenze, di seguito denominato "Garante", così come stabilito dall'art. 12 bis dello Statuto del Comune di Firenze.

### Articolo 2.

(Funzioni del Garante)

1. La/il Garante è un organo monocratico e le/gli è riconosciuta piena autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative dell'Ente, nel contesto delle attività finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. La/il Garante svolge quindi la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposta/o ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

2. La/il Garante promuove l'esercizio dei diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi, tanto comunali quanto erogati da altre Amministrazioni, da parte delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Firenze, italiane o straniere, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, quali la tutela della salute, il lavoro, l'istruzione, la formazione, la cultura, l'assistenza, lo sport e ogni altra prestazione finalizzata al recupero e alla reintegrazione sociale, tenendo conto della loro condizione di restrizione.

3. La/il Garante promuove e organizza iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà e su quello dell'umanizzazione della pena detentiva, anche attraverso azioni congiunte o coordinate con l'Assessorato comunale che si occupa delle Politiche sociali, con il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale che opera nel campo penale e penitenziario o che si occupa dello stato delle persone private della libertà.

4. La/il Garante esercita funzione di tutela delle persone private della libertà personale mediante attività di osservazione, vigilanza e segnalazione delle eventuali violazioni dei diritti della persona e lesioni della dignità.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, la/il Garante può visitare gli Istituti Penitenziari, nonché tutti i luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Rems, camere di sicurezza delle Questure, delle caserme dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale, nonché i reparti ospedalieri dove si attuano i trattamenti sanitari obbligatori, siti nel territorio di competenza e monitora le condizioni detentive, di trattamento ed ambientali.

6. Le/i detenute/i e le/gli internate/i e i soggetti privati o limitati nella libertà personale hanno il diritto di avere colloqui riservati e scambiare corrispondenza riservata con la/il Garante; i dati delle persone che si rivolgono a qualunque titolo alla/al Garante sono comunque trattati nel rispetto delle norme vigenti.

7. La/il Garante può ricevere da parte di singoli, enti o associazioni, segnalazioni che riguardino presunte violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale e segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria o altra norma specifica.

8. La/il Garante segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale dei quali venga a conoscenza, potendo chiedere chiarimenti o spiegazioni e sollecitando gli adempimenti e le azioni necessarie.

9. La/il Garante si attiva nei confronti delle Amministrazioni pubbliche interessate affinché queste ultime assumano le necessarie iniziative volte a garantire l'effettivo esercizio dei diritti che si esplica tra l'altro nell'accesso ai servizi e nella fruizione degli stessi.

### Art 3. (Requisiti)

1. Alla carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è preposto un/a cittadino/a italiano/a con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, oppure nel campo delle attività socio-sanitarie negli Istituti di prevenzione e pena e nei Servizi sociali, oltre che con esperienze acquisite nella tutela dei diritti.

2. Non può svolgere le funzioni di Garante colui/colei che si trovi in una delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la carica di Consigliera/e comunale, ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Non sono eleggibili a Garante i membri del Governo o del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di regioni o province, i Sindaci, Consiglieri e Assessori regionali, provinciali, comunali e municipali, di Città metropolitane, di Comunità montane e Unioni di Comuni.

4. L'attività di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. In particolare, l'attività di Garante è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con una qualsiasi delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato.

5. In particolare l'ufficio del Garante è incompatibile con l'esercizio di professione forense, ivi compreso il praticantato presso uno studio legale e con lo svolgimento di altre funzioni nel settore della sicurezza pubblica.

### Articolo 4. (Presentazione delle candidature)

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Garante in carica il Presidente del Consiglio Comunale pubblicizza tramite apposito avviso/bando la possibilità di presentare la propria candidatura.

2. L'avviso/bando esplicherà i requisiti e i criteri di valutazione delle esperienze del curriculum vitae dei candidati ed è elaborato dalla Direzione del Consiglio comunale con il supporto della Direzione competente in materia di servizi sociali.

2. Le/i cittadine/i in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 3 possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio

Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale valuta, con il supporto della Direzione competente in materia di servizi sociali, le candidature idonee da proporre alla Conferenza dei Capigruppo.

4. La Conferenza dei Capigruppo individua la seduta di Consiglio comunale nella quale mettere in votazione l'elezione del Garante.

#### Articolo 5. (Elezione e durata della carica)

1. La/il Garante è eletta/o dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto.

2. Alla presenza di più candidati è eletta/o Garante colei/colui che ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli dei componenti del Consiglio comunale.

3. Nel caso in cui in prima votazione non si raggiunga la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli dei componenti del Consiglio Comunale, si procederà con una seconda votazione e verrà eletto come Garante colei/colui che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti.

Nel caso in cui in seconda votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti, si procederà con una terza votazione tra i due candidati al ruolo che hanno ottenuto il maggior numero di voti dei consiglieri presenti e verrà eletta/o come Garante colei/colui che ha ottenuto il maggior numero di voti dei Consiglieri presenti.

4. Nel caso in cui vi sia un solo candidato è eletto Garante colei/colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti. Qualora la/il candidato unico non ottenga la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti, l'elezione verrà aggiornata alla seduta successiva ove si procederà con una nuova votazione e verrà eletto come Garante colei/colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti. Nel caso in cui la/il candidato non ottenga nemmeno in questa ultima votazione la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti, l'Amministrazione procederà con un nuovo avviso.

5. La/il Garante può svolgere il proprio mandato una sola volta e dura in carica sei anni.

#### Articolo 6. (Incompatibilità, ineleggibilità decadenza)

1. Qualora, nel corso del proprio mandato, la/il Garante venga a trovarsi in una condizione sopravvenuta che fa venir meno i requisiti richiesti dell'art. 3, ne deve dare comunicazione al Consiglio Comunale.

Qualora la causa di incompatibilità o conflitto di interessi non sia rimovibile o rimossa nei tempi indicati dal Consiglio Comunale il medesimo può decidere la decadenza della/del Garante dalla carica e provvede alla nuova nomina secondo le norme previste.

2. L'accettazione di candidatura per le elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

3. La nomina di una/un nuova/o Garante, per qualsiasi motivo di cessazione dell'incarico, dovrà essere effettuata entro 180 giorni dal termine dell'incarico.



Articolo 7.  
(Dimissioni e revoca)

1. Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.
2. La revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. La procedura di revoca è avviata dal Presidente del Consiglio Comunale a seguito di richiesta motivata del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta la richiesta, provvede entro i successivi 3 (tre) giorni ad inoltrarla al Garante tramite comunicazione via pec allegando la richiesta pervenuta.
4. Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni che vengono immediatamente notificate a tutti i componenti del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessata/o. Se la proposta di revoca è approvata, il Garante cessa immediatamente dall'incarico.
6. A seguito delle dimissioni o della revoca, è avviato il procedimento di nomina di un/un nuova/o Garante ai sensi dei precedenti articoli.
7. La nomina di un/a nuovo/a Garante, per qualsiasi motivo di cessazione dell'incarico, dovrà essere effettuata entro 180 giorni dal termine dell'incarico.

Articolo 8.  
(Indennità, Strutture e personale)

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Garante ha diritto ad un'indennità determinata dal Sindaco e ad eventuali rimborsi spesa, è assistito dagli uffici della Direzione che si occupa di servizi sociali.

Articolo 9.  
(Collaborazione con gli uffici dell'Amministrazione Comunale)

1. Al Garante e al suo ufficio, in relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta, è assicurata la collaborazione delle Direzioni del Comune.

Articolo 10.  
(Relazione agli Organi del Comune)

1. Il Garante riferisce al Consiglio Comunale sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti, attraverso una dettagliata relazione scritta con cadenza almeno annuale o su richiesta degli Organi Istituzionali.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere informazioni, iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'art. 2.

Articolo 11.  
(Disposizione Finale)

1. Qualora all'insediamento del Consiglio Comunale il Garante non sia in carica, il Consiglio deve provvedere entro 180 giorni dalla prima convocazione.





Comune di Firenze  
**GRUPPO CONSILIARE  
FIRENZE DEMOCRATICA**

ALLEGATO N° 2  
ARGOMENTO N° 288

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**DC/2024/00037 avente oggetto "Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale - Abrogazione e contestuale approvazione del Regolamento comunale"**

**Emendamento : 1**

**Gruppo Firenze Democratica**

**Elaborato da emendare: Regolamento del Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale**

**Consigliere proponente: Stefano Di Puccio**

**Consiglieri cofirmatari: Massimiliano Piccioli**

**Consiglieri cofirmatari: Leonardo Calistri**

**PREMESSA/RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con il presente emendamento si richiede di inserire l'articolo 10 bis "Istituzione commissione speciale su Sollicciano".

L'articolo in oggetto chiede di istituire una apposita commissione consiliare speciale per il carcere di Sollicciano per l'Istituto Gozzini e per il Centro per la giustizia minorile. Tale commissione ha il compito di seguire da vicino e in modo più diretto le problematiche del mondo carcerario con funzione propositiva, di interscambio e confronto con le associazioni di volontariato che operano nel carcere e favorire le relazioni con l'esterno.

Inoltre potrebbe svolgere un ruolo di vigilanza sugli atti deliberati dal Consiglio Comunale.

La commissione dovrà agire in stretta collaborazione con il Garante dei Detenuti e con la Camera Penale di Firenze, statutariamente impegnata per la tutela dei diritti dei detenuti.

**INSERIMENTO ART.10 BIS**

Inserire l'art 10 bis avente oggetto "Istituzione commissione speciale su Sollicciano".

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituita una commissione speciale, ex art. 29 del Regolamento del Consiglio Comunale, sul Carcere di Sollicciano, l'Istituto Gozzini e per il Centro per la giustizia minorile, essa ha il compito di seguire da vicino e in modo diretto le problematiche del mondo carcerario con funzione propositiva, di interscambio e confronto con le associazioni di volontariato che operano nel carcere e favorire le relazioni con l'esterno.

Tale commissione, inoltre, agisce in stretta collaborazione con il Garante dei Detenuti e con la Camera Penale di Firenze, statutariamente impegnata per la tutela dei diritti dei detenuti.



Comune di Firenze

**MODELLO PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLE PROPOSTE EMENDATIVE (Ex Art. 49 D.Lgs. n 267/2000)**

Proposta di deliberazione n. 2024/00037

Emendamento N 1

Gruppo consiliare: Firenze Democratica

Consiglieri: Stefano Di Puccio

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

EX ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

DIREZIONE:

IL/LA DIRETTORE/A:

IL/LA DIRIGENTE

PARERE:  POSITIVO     NEGATIVO

MOTIVAZIONE:

DATA: 19/04/2024

RICCARDO  
NOCENTINI  
Comune di  
Firenze  
19.04.2024  
11:54:41  
GMT+01:00

Ora: 17:03

Verbale: 289

Verbale n. 2024/00353

OGGETTO: Approvazione processi verbali delle sedute del Consiglio comunale del 27 febbraio, 4 e 11 marzo 2024

PROPONENTE: Milani Luca

**17:03 - Interviene Milani Luca**

17:03 - Esce dall'aula D'Ambrisi Angelo

**17:03 Il Presidente pone in votazione l'atto**

Presenti: 30

Favorevoli: 30

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

APPROVATA

**Presenti:**

Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bussolin Federico, Cali' Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Favorevoli:**

Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bussolin Federico, Cali' Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Contrari:**

NESSUN CONTRARIO

**Astenuti:**

NESSUN ASTENUTO

**Non Votanti :**

NESSUN NON VOTANTE

17:03 - Entra in aula Razzanelli Mario

17:03 - Esce dall'aula Felleca Barbara

**17:03 - Interviene Milani Luca**

**17:04 - Interviene Perini Letizia** - per mozione d'ordine per passare all'esame della proposta di delibera n. 28

**17:04 - Interviene Milani Luca**

**17:05 - Interviene Palagi Dmitrij** - parere contro alla mozione d'ordine

17:05 - Esce dall'aula Asciuti Andrea

**17:05 - Interviene Milani Luca**

**17:06 Il Presidente pone in votazione la mozione d'ordine della consigliera Perini**

Presenti: 28

Favorevoli: 13

Contrari: 10

Astenuti: 0

Non Votanti: 5

APPROVATA

**Presenti:**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bussolin Federico, Cali' Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Razzanelli Mario, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Favorevoli:**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Cali' Francesca, Conti Enrico, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Nutini Franco, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Contrari:**

Bussolin Federico, Calistri Leonardo, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Piccioli Massimiliano, Razzanelli Mario

**Astenuti:**

NESSUN ASTENUTO

**Non Votanti :**

Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Della Felice Susanna, Milani Luca, Monaco Michela

Ora: 17:07

Verbale: 290

Deliberazione per il consiglio n. DPC/2024/00028

OGGETTO: Approvazione Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - terza sezione CHIOSCHI ED EDICOLE - parziali modifiche del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e aggiornamento schede mercati rionali e fiere

Soggetto Proponente: Giovanni Bettarini

Ufficio Proponente: DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO

Parere Commissioni/CdQ: Comm. Cons. 2 (Favorevole 09.04.2024)

**17:06 - Interviene Milani Luca – si passa alla proposta di delibera n. 2024/00028**

**17:07 - Interviene Bettarini Giovanni - illustra la delibera n- 2024-00028 e l'emendamento di Giunta**

17:07 - Esce dall'aula Bussolin Federico

17:10 - Entra in aula Asciuti Andrea

17:18 - Entra in aula Sabatini Massimo

17:20 - Esce dall'aula Palagi Dmitrij

17:23 - Esce dall'aula Albanese Benedetta

**17:23 - Interviene Milani Luca**

**17:23 - Interviene Draghi Alessandro Emanuele**

**17:26 - Interviene Milani Luca**

**17:27 - Interviene Asciuti Andrea**

17:27 - Entra in aula Bussolin Federico

**17:29 - Interviene Milani Luca**

**17:29 - Interviene Masi Lorenzo**

**17:32 - Interviene Cocollini Emanuele – assume la presidenza**

**17:32 - Interviene Conti Enrico**

**17:36 - Interviene Cocollini Emanuele**

**17:36 - Interviene Piccioli Massimiliano**

**17:41 - Interviene Cocollini Emanuele**

**17:42 - Interviene Piccioli Massimiliano**

**17:43 - Interviene Cocollini Emanuele**

**17:44 - Interviene Sabatini Massimo**

**17:47 - Interviene Milani Luca**

**17:48 - Interviene Ruffilli Mirco**

17:51 - Entra in aula Palagi Dmitrij



**17:52 - Interviene Milani Luca**

**17:52 - Interviene Cellai Jacopo**

**17:52 - Interviene Cellai Jacopo**

**17:57 - Interviene Milani Luca**

**17:57 - Interviene Bettarini Giovanni** presenta un automendamento al proprio emendamento di Giunta

**17:57 - Interviene Milani Luca**

**18:06 - Esce dall'aula Bussolin Federico**

**18:07 - Interviene Milani Luca** legge l'automendamento di Giunta e ricorda che sono stati presentati n. 3 emendamenti

**18:07 - Entra in aula Bussolin Federico**

**18:09 - Interviene Moro Bundu Antonella** – illustra l'emendamento n. 1 a firma del Gruppo Sinistra Progetto Comune

**18:10 - Interviene Milani Luca**

**18:11 - Interviene Milani Luca**

**18:11 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1**

Presenti: 31

Favorevoli: 8

Contrari: 17

Astenuti: 0

Non Votanti: 6

RESPINTA

**Presenti:**

Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bussolin Federico, Cali' Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Razzanelli Mario, Rufilli Mirco, Sabatini Massimo, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Favorevoli:**

Asciuti Andrea, Calistri Leonardo, De Blasi Roberto, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Piccioli Massimiliano

**Contrari:**

Armentano Nicola, Bussolin Federico, Cali' Francesca, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Della Felice Susanna, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Nutini Franco, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Rufilli Mirco, Sabatini Massimo, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Astenuti:**

NESSUN ASTENUTO

**Non Votanti :**

Bianchi Donata, Cellai Jacopo, Dardano Mimma, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Razzanelli Mario

**18:12 - Interviene Milani Luca** - si passa all'emendamento n. 2 a firma del Gruppo Sinistra Progetto Comune

**18:12 - Interviene Moro Bundu Antonella** – illustra l'emendamento n. 2

**18:14 - Interviene Milani Luca**

**18:15 Il Presidente pone in votazione l'atto**

Presenti: 30

Favorevoli: 22

Contrari: 4

Astenuti: 0

Non Votanti: 4

APPROVATA

**Presenti:**

Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bussolin Federico, Cali' Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Razzanelli Mario, Rufilli Mirco, Sabatini Massimo, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Favorevoli:**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Cali' Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

**Contrari:**

Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, Sabatini Massimo, Santarelli Luca

**Astenuti:**

NESSUN ASTENUTO

**Non Votanti :**

Asciuti Andrea, Cellai Jacopo, Draghi Alessandro Emanuele, Razzanelli Mario

**18:15 - Interviene Milani Luca** – si passa all'emendamento n. 3 a firma Draghi

**18:16 - Interviene Draghi Alessandro Emanuele** – ritira l'emendamento

**18:16 - Interviene Milani Luca** - iniziano le dichiarazioni di voto

**18:17 - Interviene Milani Luca** - si passa alla votazione della delibera 2024-00028 come emendata dalla Giunta e dall'emendamento n. 2 del Gruppo Sinistra Progetto Comune. Occorre anche l'immediata esecutività

**18:18 Il Presidente pone in votazione l'atto**

Presenti: 30

Favorevoli: 16

Contrari: 1

Astenuti: 0

Non Votanti: 13

APPROVATA EMENDATA

**Presenti:**

Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bussolin Federico, Cali' Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Razzanelli Mario, Rufilli Mirco, Sabatini Massimo, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Favorevoli:**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Cali' Francesca, Conti Enrico, Della Felice Susanna, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Nutini Franco, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Contrari:**

Bussolin Federico

**Astenuti:**

NESSUN ASTENUTO

**Non Votanti :**

Asciuti Andrea, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Piccioli Massimiliano, Razzanelli Mario, Sabatini Massimo

**18:18 - Interviene Milani Luca**

**18:19 Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività**

Presenti: 30

Favorevoli: 16

Contrari: 1

Astenuti: 0

Non Votanti: 13

NON APPROVATA

**Presenti:**

Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bussolin Federico, Cali' Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Razzanelli Mario, Rufilli Mirco, Sabatini Massimo, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Favorevoli:**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Cali' Francesca, Conti Enrico, Della Felice Susanna, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Nutini Franco, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Contrari:**

Bussolin Federico

**Astenuti:**

NESSUN ASTENUTO

**Non Votanti :**

Asciuti Andrea, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Piccioli Massimiliano, Razzanelli Mario, Sabatini Massimo

**18:19 - Interviene Milani Luca**

18:19 - Esce dall'aula Santarelli Luca

**ALLEGATO N. 1** – Proposta di Delibera n. 2024/00028

**ALLEGATO N. 2** – Emendamento di Giunta

**ALLEGATO N. 3** – Autoemendamento di Giunta

**ALLEGATO N. 4** – Emendamento n. 1 – Sinistra Progetto Comune – respinto

**ALLEGATO N. 5** – Emendamento n. 2 – Sinistra Progetto Comune – approvato

**ALLEGATO N. 6** – Emendamento n. 3 – Draghi – ritirato

**ALLEGATO N. 7** – Delibera n.DC/2024/00037 – (DPC/2024/00028) - approvata emendata

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO

Numero: DPC/2024/00028

Del: 22/03/2024

Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo - Servizio Commercio Aree  
Pubbliche Occupazione Suolo Pubblico e Taxi

**OGGETTO:** Approvazione Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - terza sezione CHIOSCHI ED EDICOLE - parziali modifiche del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e aggiornamento schede mercati rionali e fiere

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### VISTI:

- il Programma di Mandato 2019-2024 comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale in data 16.09.2019 e approvato dal Consiglio nella medesima seduta;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024-2026: approvazione note di aggiornamento al DUP- bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 27/02/2024 immediatamente eseguibile con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione" (PEG) 2024-2026;

CONSIDERATO che il Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 267/2000, è titolare di una competenza piena sulle funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio, "precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico" e che quest'ultimo comprende il commercio, il turismo, l'artigianato e la promozione culturale e sociale della città;

#### RICHIAMATE:

- la Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio" e ss.mm.ii.;



- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2008 avente a oggetto "Piano del Commercio su area pubblica" per quanto non abrogato dalla normativa regolamentare e pianificatoria sotto richiamata;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27.6.2022 avente ad oggetto "Approvazione Piano comunale per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche – sezione MERCATI COPERTI";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31.7.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano comunale per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche – seconda sezione MERCATI RIONALI E FIERE";
- Il Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 29/12/2020 e modificato con DC/2022/25/ e DC/2023/31;

**PRESO ATTO:**

- dell'art. 181 comma 4-bis del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 recante "*Misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito con modificazioni, nella L. 77 del 17 luglio 2020, ai sensi del quale "*le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività*"
- del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 25 novembre 2020 di approvazione delle "*Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche*" e in particolare l'allegato A "*Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020*";
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 9 dicembre 2020, con cui sono state recepite le linee guida ministeriali e sono state definite le modalità per il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per l'esercizio del commercio aventi scadenza



entro il 31/12/2020, così come previsto dal punto 13 delle suddette Linee guida ministeriali;

- della Determinazione Dirigenziale n. 11731 del 30.12.2020, adottata dalla Direttrice della Direzione Attività Economiche e Turismo, con la quale, ai sensi del primo punto dell'Allegato 2 (parte integrante della suddetta Deliberazione GR 1548/2020) contenente le "Modalità di rinnovo delle concessioni in area pubblica per l'esercizio del commercio, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art.181, comma 4bis, del DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020", è stato dato formale avvio al procedimento di rinnovo dodecennale delle concessioni pubbliche per l'esercizio del commercio, di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte dei produttori agricoli, in scadenza al 31.12.2020;
- dell'art. 11 della L.214/2023 riguardante rinnovate disposizioni in materia di rinnovi delle concessioni (che non inficiano il succitato procedimento avviato con DD/2020/11731), ma soprattutto la previsione normativa riguardante la durata delle nuove concessioni per il commercio su aree pubbliche ridotta a 10 anni (anziché 12 anni)

PRESO ATTO che il Consiglio comunale (con la succitata deliberazione DC/2022/00025) ha stabilito:

- di dare indirizzo affinché l'Amministrazione comunale proceda alla conclusione del succitato procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni (DD 11731/2020) previa riorganizzazione del commercio su aree pubbliche attraverso l'approvazione del Piano comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 43 del Codice del Commercio (LR 62/2018);
- di procedere all'approvazione del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in più fasi, attraverso atti deliberativi del Consiglio Comunale inerenti le diverse tipologie di commercio su area pubblica, al fine di una più efficace e puntuale programmazione e in particolare individuando le seguenti sezioni del Piano:
  - Sezione prima MERCATI COPERTI
  - Sezione seconda MERCATI RIONALI e FIERE
  - Sezione terza CHIOSCHI ED EDICOLE
  - Sezione quarta RAGGRUPPAMENTI TURISTICI E POSTEGGI ISOLATI (comprensivi anche dei turni commerciali)

TENUTO CONTO che con DC/2022/25/ e DC/2023/31 sono state approvate le prime due sezioni del Piano relative rispettivamente ai MERCATI COPERTI e ai MERCATI RIONALI e alle FIERE;

RITENUTO pertanto di andare avanti con la definizione del Piano per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, procedendo all'approvazione della terza sezione, dedicata alla pianificazione dei chioschi e delle edicole che ospitano i punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica;

CONSIDERATO, altresì, contestualmente necessario che si apportino alcune modifiche al suddetto testo regolamentare, anche al fine di aggiornare il testo e renderlo coerente con il piano e le intervenute necessità interpretative;

TENUTO CONTO che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 43 del Codice regionale del commercio è tenuto, attraverso l'approvazione del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere, all'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato, nonché all'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni;

VISTE le schede relative ai chioschi ed alle edicole, allegate quale parte integrante della presente deliberazione e costituenti, come sopra evidenziato, la terza parte del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nelle quali sono individuati i CHIOSCHI ALIMENTARI (autorizzati alla vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari), i CHIOSCHI NON ALIMENTARI (con indicazione della specializzazione merceologica terminata anche dal luogo e dalla funzione svolta) e le EDICOLE (dedicate alla rivendita di stampa quotidiana e periodica);

EVIDENZIATO che nelle suddette schede sono stati riportate sia le aree già oggetto di concessione a titolari di chioschi ed edicole esistenti, sia nuove aree in cui prevedere l'installazione di chioschi finalizzati alla valorizzazione e al presidio delle diverse zone, per le quali prevedere l'individuazione di nuovi concessionari attraverso procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 4, c.1 del succitato Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree pubbliche;

TENUTO CONTO che le nuove aree individuate nelle schede saranno messe a bando previo parere degli eventuali altri enti competenti che potranno dettare prescrizioni e/o limitazioni con riferimento ai manufatti e alle modalità di allestimento dell'occupazione;

VISTE le modifiche al vigente Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree pubbliche, riportante nel documento (in formato testo a fronte) allegato quale parte integrante del presente atto deliberativo, che nella sostanza possono essere così sintetizzate:

- Modifiche di mera riformulazione del testo al fine di semplificare e render più chiara le disposizioni normative e di allineare il testo all'art.11 della legge 30 dicembre 2023, n.214 e in generale al Codice regionale;
- Individuazione di criteri per la formazione delle graduatorie degli operatori basati sui dati oggettivi conservati in database istituzionali, tenendo conto di correttivi che consentano la salvaguardia di consolidate realtà imprenditoriali;
- Ridefinizione dell'area di particolare interesse (art.7 del Regolamento), soggetta a restrizioni e limitazioni in materia di commercio su aree pubbliche, facendola coincidere con l'area Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO (cosiddetta Area UNESCO), come definita negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze;
- Riformulazione delle modalità di assegnazione temporanea dei posteggi (spunta) che favorisca l'utilizzo degli spazi anche al fine di evitare fenomeni di abusivismo;
- Introduzione di norme a carattere generale in materia di chioschi, individuandone le diverse tipologie e definendo le linee di indirizzo per l'articolazione delle procedure di autorizzazione all'installazione di nuovi manufatti o al loro rinnovamento;
- Definizione più puntuale dei provvedimenti interdittivi relativi distintamente ai titoli abilitativi all'esercizio del commercio su area pubblica e agli atti concessori di suolo pubblico;
- Ridefinizione puntuale della disciplina afferente la vendita della stampa quotidiana e periodica su area pubblica;

PRESO ATTO degli esiti dell'incontro di concertazione, tenutisi con le parti sociali e datoriali, ai sensi dell'art. 3 della LR 62/2018, alla presenza dell'Assessore alle Attività Produttive, in data

8.3.2024 (prot. Gen. N° 97187 conservato agli atti d'ufficio);

PRESO ATTO dei pareri acquisiti dai Presidenti dei Quartieri di riferimento conservati agli atti d'ufficio (prot. gen. n. 73831 relativi al Q2 e Q3, prot. gen. n.82664 relativo al Q4 e prot. gen. n. 88998 relativo al Q5)

RITENUTO di provvedere, contestualmente all'approvazione della terza sezione del Piano e alle relative modifiche del Regolamento, anche alla nuova approvazione della scheda relativa al mercato rionale di Piazza delle Cure, già approvata con deliberazione DC/2023/31, che presenta una configurazione consolidata di 35 posteggi (anziché 31 come erroneamente indicato nella scheda approvata con DC/2023/31);

PRESO atto, inoltre, che per il mercato rionale di Via Emilia si rende necessaria la riduzione dai 16 posteggi previsti nella scheda approvata con DC/2023/31 a 8 posteggi, con l'approvazione di una nuova scheda aggiornata, in considerazione del mutato assetto dei luoghi (configurazione già sperimentata in via temporanea con DD/08820/2023);

RITENUTO di provvedere altresì, con riferimento alla sezione del Piano riguardante Fiere e Fiere Promozionali (già approvata con DC/2023/31):

- alla nuova approvazione della scheda delle Fiere Specializzate Antiquariato e in particolare riguardo la fiera ubicata in Piazza Indipendenza, tradizionalmente organizzata sull'intero fine settimana già da quanto si teneva presso i giardini della Fortezza da Basso e quindi, rettificando la scheda con l'aggiunta del sabato antecedente la terza domenica del mese (erroneamente omesso nella scheda precedentemente approvata);
- all'approvazione della nuova scheda della Fiera Promozionale di Natale, indicando un intervallo temporale più ampio rispetto a quello approvato con DC/2023/31, individuato nell'arco temporale fra la metà di novembre e le festività natalizie (con disallestimento entro il 23 dicembre) in modo che il periodo di attività possa meglio adattarsi al calendario di ciascuna annualità;

PRESO ATTO del parere positivo dell'istruttoria effettuata dal Servizio Commercio su aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica del presente atto, espresso a norma dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 e ritenuto di non dover richiedere parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sul bilancio comunale;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000, al fine di garantire con l'approvazione della terza sezione del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la rapida conclusione del procedimento di rinnovo (avviato con DD 11731/2020) dei titoli concessori degli operatori titolari di chioschi ed edicole;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate integralmente:

1. Di procedere alla definizione della terza parte del Piano comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica relativo a CHIOSCHI ed EDICOLE, così come definita con deliberazione DC/2022/00025, approvando le schede dei CHIOSCHI ALIMENTARI (autorizzati alla vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari), i CHIOSCHI NON ALIMENTARI (con indicazione della specializzazione merceologica) e le EDICOLE (dedicate alla rivendita di stampa quotidiana e periodica), allegate quali parti integranti alla presente deliberazione;
2. di approvare le modifiche al Regolamento riportate nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (in formato testo a fronte).
3. di approvare le nuove schede del Piano relative ai mercati rionali di via Emilia e di Piazza delle Cure in sostituzione di quelle corrispondenti già approvate con DC/2023/31;
4. di approvare la nuova scheda relativa alle Fiere Specializzate Antiquariato, in sostituzione di quella corrispondente già approvata con DC/2023/31;
5. di approvare la nuova scheda della Fiera Promozionale di Natale, in sostituzione di quella corrispondente già approvata con DC/2023/31;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

#### ALLEGATI INTEGRANTI



- 2024\_CURE SCHEDA CONSIGLIO.pdf -

1ba26cfb8e1c79a7f32e40f24730a6a667ce77b612a735ca4a796a0a065c5e38

- 2024\_EMILIA SCHEDA CONSIGLIO -

a4fe51c585a5ef43bc792060a6b3554603a1db782552bc6f60326169c7db5e6c

- FIERA PROMOZIONALE NATALE S. CROCE -

34dfcf96c27c3000edc6b34eec5f51f19a703257eb044c0cd01610b90e81168a

- FIERE SPECIALIZZATE ANTIQUARIATO Savonarola e Indipendenza.pdf -

961b30be8b9f901d3ba8c91787cb53011a1442725f2bfab37bbd63b57d6e4502

- Regolamento Esercizio Commercio aree pubbliche - modifiche testo a fronte.pdf -

3469b97d4b09a93a0e663f633ae51d283116bcadf0def2e447876b1b9f3fb4ee

- SCHEDE CHIOSCHI ALIMENTARI-MANUFATTI TIP.A E TIP.B -

692d9aa913b9748dbbc29567661f024de86582b373c25462d5e82309677ef74d

- SCHEDE CHIOSCHI EDICOLE-PVE-MANUFATTI TIP. D -

b99bd6d0e20711e10da390739f646601b39b7c4ed2efe23edbb249325be3f061

- SCHEDE CHIOSCHI NON ALIMENTARI TIPOLOGIA C -

8075df1075e8cd04331d01ccd7ba54aedf5e36cc8fcfb90bbeec031c229ea912





## **PIANO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**



### **CHIOSCHI ALIMENTARI**

#### **MANUFATTI TIPOLOGIA A**

##### **POSTAZIONI ESISTENTI:**

- Q1 via degli Anselmi, di fronte n.c. 4/r
- Q1 piazzale Vittorio Veneto
- Q1 Terrazza Marasco/Lungarno Benvenuto Cellini
- Q1 Viale Aeronautica angolo V.le del Pegaso, a fronte ingresso Ippodromo delle Mulina
- Q1 piazzale delle Cascine, lato Prato del Quercione
- Q1 viale Strozzi, all'interno del Giardini della Fortezza da Basso
  
- Q2 viale Amendola, fronte n.c. 2/r -10n
- Q2 via Dogali angolo viale dei Mille
- Q2 piazza Savonarola (interno giardino)
- Q2 lungarno del Tempio, interno Giardino Antonino Caponnetto, lato opposto n.c. 28
- Q2 lungarno del Tempio, interno Giardino Antonino Caponnetto, lato opposto n.c. 44
  
- Q3 piazza Ferrucci (interno area verde)
- Q3 piazza Acciaiuoli, lato opposto via Senese altezza n.c. 264 e 218/r
  
- Q5 via Panciatichi/Piazza Mattei (angolo via delle Tre Pietre)
- Q5 largo Palagi presso ingresso CTO
- Q5 via dei Perfetti Ricasoli, a destra dell'ingresso al giardino pubblico
- Q5 viale Guidoni, angolo via Forlanini

## NUOVE POSTAZIONI:

- Q1 Parco delle Cascine  
Q1 Piazzale di Porta Romana
- Q2 Via del Mezzetta (interno Giardini di via del Mezzetta)  
Q2 Via Novelli (interno Giardini della Montagnola)  
Q2 Via Rocca Tedalda, interno giardini Villa Favard – Rovezzano (già sperimentato con convenzione Direzione Ambiente)  
Q2 Via Visconti Venosta  
Q2 Viale Manfredo Fanti (interno Giardini del Campo di Marte)  
Q2 lungarno Aldo Moro, interno giardini Bellariva (già sperimentato con convenzione Direzione Ambiente)
- Q2 *Via Piefentius*  
- Q3 Via Villamagna (interno Parco Anconella lato giostre)
- Q4 Via F. Serdonati (interno Parco Cristina Zamfir)  
Q4 Via Simone Martini (interno Parco di San Bartolo a Cintoia)
- Q5 Via Sandro Pertini (interno Parco di San Donato - lato Via di Novoli/tranvia)  
Q5 Via Vittorio Emanuele (interno Giardino dell'Orticoltura)  
Q5 Via Circondaria, interno Giardini del Liceo Leonardo da Vinci - detta Piazza Danti (già sperimentato con convenzione Direzione Ambiente)

## MANUFATTI TIPOLOGIA B

### POSTAZIONI ESISTENTI:

- Q1 piazza dell'Unità Italiana, uscita sottopassaggio sul marciapiede fronte n.c. 6  
Q3 viale Giannotti, nel giardino fronte n.c. 43/r  
Q4 via Simone Martini, angolo via Livorno lato edicola  
Q5 via Allori, angolo via Baracca  
Q5 piazza Artom, lato ingresso mercato ortofrutticolo  
Q5 viale dei Cadorna, sul marciapiede angolo via dello Statuto
- Q5 piazza Dalmazia, lato edicola opposto n.c. 51/r  
Q5 via B. Dei, angolo via Navigatore  
Q5 viale Pieraccini, adiacente ospedale Monna Tessa all'altezza chiesa di S.G.Battista

## EMENDAMENTO

Presentato da: Assessore Giovanni Bettarini

Data: 22 aprile 2024

VISTA la proposta di deliberazione n. DPC/2024/00028

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche a seguito di sopravvenute valutazioni tecniche

### SI EMENDA:

1. L'ALLEGATO parte integrante "Regolamento esercizio commercio aree pubbliche - modifiche testo a fronte" secondo il seguente schema:

<p>Modifica</p>	<p>Art. 42 comma 2 – Colonna NUOVA VERSIONE</p> <p>Sostituzione delle lettere f), g), h), i)</p> <p>f) pastigliaggi (intresi come prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili - come dalla L.R.62/2018, art.13, c.1, lett.i);</p> <p>g) bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati;</p> <p>h) articoli ricordo e da regalo;</p> <p>i) quanto espressamente individuato dall'Amministrazione comunale in relazione a servizi, progetti e manifestazioni;</p> <p>Con i seguenti punti:</p> <p>f) prodotti di cui al comma 3 dell'art.12 della LRT 62/2018 per la vendita dei quali non sia previsto il possesso dei requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;</p> <p>g) articoli ricordo e da regalo;</p> <p>h) quanto espressamente individuato dall'Amministrazione comunale in relazione a servizi, progetti e manifestazioni;</p>
<p>Modifica</p>	<p>Art. 42 comma 2 TER – Colonna NUOVA VERSIONE</p> <p>Sostituzione del testo:</p> <p><b>2) (TER) I titolari di punti vendita esclusivi potranno richiedere, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, la concessione di suolo pubblico aggiuntivo per attività temporanee di natura strettamente culturale, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico;</b></p> <p>Con il seguente testo:</p> <p><b>2) (TER) I titolari di punti vendita esclusivi potranno richiedere, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, la concessione di suolo pubblico aggiuntivo per attività temporanee di natura strettamente culturale (non relative al settore enogastronomico), secondo le modalità previste dal Regolamento comunale del canone patrimoniale di</b></p>


	<b>occupazione suolo pubblico;</b>
Modifica	<p>Art. 43 comma 4 – colonna NUOVA VERSIONE</p> <p>Sostituzione del testo:  <b>4) Le violazioni delle disposizioni inerenti le categorie merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l'immediata sospensione dell'attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico.</b></p> <p>Con il testo:  <b>4) Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche, di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento, sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l'immediata sospensione dell'attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico.</b></p>

2. L'ALLEGATO parte integrante "Schede CHIOSCHI ALIMENTARI tipologia A e Tipologia B" che viene integralmente sostituito con il file allegato al presente atto di emendamento.

Si allega:


- File del "Regolamento esercizio commercio aree pubbliche - modifiche testo a fronte" aggiornato con gli emendamenti proposti;
- Nuovo file Schede CHIOSCHI ALIMENTARI tipologia A e Tipologia B

Assessore Giovanni Bettanni



Parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 D.lgs n. 267/2000: **POSITIVO**

La Dirigente Marta Fallani



Il 1° E.M. 17/1/2012

**NUOVE POSTAZIONI:**

ALLEGATO N° 3  
ARGOMENTO N° 290

- Q1 Parco delle Cascine
- Q1 Piazzale di Porta Romana
  
- Q2 Via del Mezzetta (interno Giardini di via del Mezzetta)
- Q2 Via Novelli (interno Giardini della Montagnola)
- Q2 Via Rocca Tedalda, interno giardini Villa Favard – Rovezzano (già sperimentato con convenzione Direzione Ambiente)
- Q2 Via Visconti Venosta
- Q2 Viale Manfredo Fanti (interno Giardini del Campo di Marte)
- Q2 lungarno Aldo Moro, interno giardini Bellariva (già sperimentato con convenzione Direzione Ambiente)
- Q2 *Via Pisanina*
- Q3 Via Villamagna (interno Parco Anconella lato giostre)
  
- Q4 Via F. Serdonati (interno Parco Cristina Zamfir)
- Q4 Via Simone Martini (interno Parco di San Bartolo a Cintoia)
  
- Q5 Via Sandro Pertini (interno Parco di San Donato - lato Via di Novoli/tranvia)
- Q5 Via Vittorio Emanuele (interno Giardino dell'Orticoltura)
- Q5 Via Circondaria, interno Giardini del Liceo Leonardo da Vinci - detta Piazza Danti (già sperimentato con convenzione Direzione Ambiente)

*Fanti*

**MANUFATTI TIPOLOGIA B**

**POSTAZIONI ESISTENTI:**

- Q1 piazza dell'Unità Italiana, uscita sottopassaggio sul marciapiede fronte n.c. 6
- Q3 viale Giannotti, nel giardino fronte n.c. 43/r
- Q4 via Simone Martini, angolo via Livorno lato edicola
- Q5 via Allori, angolo via Baracca
- Q5 piazza Artom, lato ingresso mercato ortofrutticolo
- Q5 viale dei Cadorna, sul marciapiede angolo via dello Statuto
  
- Q5 piazza Dalmazia, lato edicola opposto n.c. 51/r
- Q5 via B. Dei, angolo via Navigatore
- Q5 viale Pieraccini, adiacente ospedale Monna Tessa all'altezza chiesa di S.G.Battista



Comune di Firenze  
**SINISTRA PROGETTO COMUNE**

ALLEGATO N° 4  
ARGOMENTO N° 290

**DPC/2024/00028**

Approvazione Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - terza sezione  
**CHIOSCHI ED EDICOLE** - parziali modifiche del Regolamento per l'esercizio del commercio su  
aree pubbliche e aggiornamento schede mercati rionali e fiere

**Emendamento : Sinistra Progetto Comune/01 / Regolamento/ Art 18 comma 6**

Consigliera e consigliere proponente: Antonella Bundu; Dmitrij Palagi

**RELAZIONE**

La presenza di servizi igienici pubblici deve essere garantita per ogni chiosco

**TESTO PREVIGENTE:**

d) Nelle aree verdi, l'Amministrazione comunale può prevedere il rilascio della concessione di suolo pubblico a condizione che il titolare del chiosco si accoli l'onere di svolgere alcuni servizi di interesse pubblico quali, a titolo di esempio, cura e pulizia dell'area, apertura e chiusura dell'area, gestione di servizi definiti in specifiche convenzioni con le direzioni comunali competenti;

**TESTO EMENDATO:**

Art 18 comma 6

d) Nelle aree verdi, l'Amministrazione comunale può prevedere il rilascio della concessione di suolo pubblico a condizione che il titolare del chiosco si accoli l'onere di svolgere alcuni servizi di interesse pubblico quali, a titolo di esempio, cura e pulizia dell'area, apertura e chiusura dell'area, gestione di **bagni aperti al pubblico o altri** servizi definiti in specifiche convenzioni con le direzioni comunali competenti;





Comune di Firenze  
**SINISTRA PROGETTO COMUNE**

ALLEGATO N° 5  
ARGOMENTO N° 290

**DPC/2024/00028**

Approvazione Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - terza sezione  
**CHIOSCHI ED EDICOLE** - parziali modifiche del Regolamento per l'esercizio del commercio su  
aree pubbliche e aggiornamento schede mercati rionali e fiere

**Emendamento : Sinistra Progetto Comune/02 / Regolamento/ TITOLO IX – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI  
E SANZIONATORI/ Art. 43 Provvedimenti interdittivi**

Consigliera e consigliere proponente: Antonella Bundu; Dmitrij Palagi

**RELAZIONE**

Il rispetto di contratti per chi lavora nei chioschi deve essere uno dei principi per la concessione e la decadenza

**TESTO PREVIGENTE:**

5) oltre alle ipotesi di decadenza dei titoli abilitativi al commercio su area pubblica previste dalla vigente normativa regionale, l'Amministrazione comunale pronuncerà la decadenza della concessione di suolo pubblico anche nel caso in cui la posizione relativa al pagamento di tributi locali e canoni dovuti al Comune non sia regolare.

**TESTO EMENDATO:**

5) oltre alle ipotesi di decadenza dei titoli abilitativi al commercio su area pubblica previste dalla vigente normativa regionale, l'Amministrazione comunale pronuncerà la decadenza della concessione di suolo pubblico anche nel caso :

- in cui la posizione relativa al pagamento di tributi locali e canoni dovuti al Comune non sia regolare;
- **in cui siano state rilevate dalle autorità preposte situazioni di sfruttamento del c.d. "lavoro nero" o con l'utilizzo di forme contrattuali improprie.**

Comune di Firenze  
GRUPPO CONSILIARE

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE (Ex art. 74 e  
seguenti Regolamento del Consiglio comunale)

Emendamento

.....FDI.....

N° 1.....

.....Draghi.....

Gruppo cons. proponente:

Consigliere proponente: ...A-

Consiglieri cofirmatari:

OGGETTO: c'è proprio bisogno di un chiosco alimentare in Piazza Massimo D'Azeglio?

Collegato a: .....prop di delib. n. 28/2024.....

PREMESSA/RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VISTA la proposta di delibera N. 28/2024 "Approvazione Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - terza sezione CHIOSCHI ED EDICOLE - parziali modifiche del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e aggiornamento schede mercati rionali e fiere";

VISTO l'allegato CHIOSCHI ALIMENTARI;

PRESO ATTO che nell'allegato suddetto sono previste 2 nuove postazioni all'interno del Quartiere 1;

CONSIDERATO che una di queste è prevista in Piazza Massimo D'Azeglio, che è una Piazza ottocentesca, situata all'interno dell'Area Unesco, circondata esclusivamente da abitazioni e residenze;

EVIDENZIATO che l'apertura di un chiosco per la somministrazione di bevande e alimenti può contribuire a creare situazioni di malamovida;

allegato CHIOSCHI ALIMENTARI

TESTO ORIGINALE

**allegato CHIOSCHI ALIMENTARI**

**NUOVE POSTAZIONI:**

**Q1 Piazza Bambini e Bambine di Beslan**

**Q1 Piazza Azeglio**

**TESTO MODIFICATO**

**NUOVE POSTAZIONI:**

**Q1 Piazza Bambini e Bambine di Beslan**

~~**Q1 Piazza Azeglio**~~

**Data**

**11/04/2024**



Comune di Firenze

MODELLO PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLE PROPOSTE EMENDATIVE (Ex Art. 49 D.Lgs. n 267/2000)

Proposta di deliberazione n. 28/2004

Emendamento N 1 - C'è proprio bisogno di un chiosco alimentare in Piazza Massimo D'Azeglio?

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia  
Consiglieri: A.Draghi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

EX ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

DIREZIONE: ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO

IL/LA DIRETTORE/A:

IL/LA DIRIGENTE Marta Fallani – responsabile Servizio Commercio Aree Pubbliche, Occupazione Suolo Pubblico e Taxi

PARERE:  POSITIVO  NEGATIVO

MOTIVAZIONE:

DATA:12.4.2024

Proposta di deliberazione n. 28/2004

Emendamento N 1 – Regolamento/Art 18 comma 6

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune  
Consiglieri: Antonella Bundu  
Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

EX ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

DIREZIONE: ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO

IL/LA DIRETTORE/A:

IL/LA DIRIGENTE Marta Fallani – responsabile Servizio Commercio Aree Pubbliche, Occupazione Suolo Pubblico e Taxi

PARERE:  POSITIVO  NEGATIVO

MOTIVAZIONE:

DATA:12.4.2024

Proposta di deliberazione n. 28/2004

Emendamento N 2 – Regolamento/ TITOLO IX – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI E SANZIONATORI/ Art. 43  
Provvedimenti interdittivi

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune  
Consiglieri: Antonella Bundu  
Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

EX ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

DIREZIONE: ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO

IL/LA DIRETTORE/A:

IL/LA DIRIGENTE Marta Fallani – responsabile Servizio Commercio Aree Pubbliche, Occupazione Suolo Pubblico e Taxi

PARERE:  POSITIVO     NEGATIVO

MOTIVAZIONE:

DATA: 12.4.2024

MARTA  
FALLANI  
Comune di  
Firenze  
12.04.2024  
11:43:12  
GMT+01:00



**DELIBERAZIONE N. DC/2024/00037 (PROPOSTA N. DPC/2024/00028)**

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/04/2024**

**ARGOMENTO N. 289**

**Oggetto:** Approvazione Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - terza sezione CHIOSCHI ED EDICOLE - parziali modifiche del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e aggiornamento schede mercati rionali e fiere

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 09:56, nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste il Segretario Generale Pasquale MONEA

Fungono da scrutatori i signori Francesca CALÌ, Alessandro Emanuele DRAGHI, Franco NUTINI

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Mimma DARDANO	Franco NUTINI
Nicola ARMENTANO	Roberto DE BLASI	Dmitrij PALAGI
Andrea ASCIUTI	Susanna DELLA FELICE	Renzo PAMPALONI
Donata BIANCHI	Stefano DI PUCCIO	Letizia PERINI
Federico BUSSOLIN	Alessandro Emanuele DRAGHI	Massimiliano PICCIOLI
Francesca CALÌ	Massimo FRATINI	Mario RAZZANELLI
Leonardo CALISTRI	Fabio GIORGETTI	Mirco RUFILLI
Jacopo CELLAI	Alessandra INNOCENTI	Massimo SABATINI
Emanuele COCOLLINI	Michela MONACO	Luca SANTARELLI
Enrico CONTI	Antonella MORO BUNDU	Laura SPARAVIGNA

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Angelo D'AMBRISI	Lorenzo MASI
Patrizia BONANNI	Barbara FELLECA	Luca TANI

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA



## **O M I S S I S**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **VISTI:**

- il Programma di Mandato 2019-2024 comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale in data 16.09.2019 e approvato dal Consiglio nella medesima seduta;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024-2026: approvazione note di aggiornamento al DUP- bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 27/02/2024 immediatamente eseguibile con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione" (PEG) 2024-2026;

CONSIDERATO che il Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 267/2000, è titolare di una competenza piena sulle funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio, "precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico" e che quest'ultimo comprende il commercio, il turismo, l'artigianato e la promozione culturale e sociale della città;

#### **RICHIAMATE:**

- la Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio" e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2008 avente a oggetto "Piano del Commercio su area pubblica" per quanto non abrogato dalla normativa regolamentare e pianificatoria sotto richiamata;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27.6.2022 avente ad oggetto "Approvazione Piano comunale per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche – sezione MERCATI COPERTI";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31.7.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano comunale per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche – seconda sezione MERCATI RIONALI E FIERE";
- Il Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 29/12/2020 e modificato con DC/2022/25/ e DC/2023/31;

#### **PRESO ATTO:**

- dell'art. 181 comma 4-bis del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 recante *"Misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, convertito con modificazioni, nella L. 77 del 17 luglio 2020, ai sensi del quale *"le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività"*
- del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 25 novembre 2020 di approvazione delle *"Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche"* e in particolare l'allegato A *"Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020"*;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 9 dicembre 2020, con cui sono state recepite le linee guida ministeriali e sono state definite le modalità per il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per l'esercizio del commercio aventi scadenza entro il 31/12/2020, così come previsto dal punto 13 delle suddette Linee guida ministeriali;
- della Determinazione Dirigenziale n. 11731 del 30.12.2020, adottata dalla Direttrice della Direzione Attività Economiche e Turismo, con la quale, ai sensi del primo punto dell'Allegato 2 (parte integrante della suddetta Deliberazione GR 1548/2020) contenente le *"Modalità di rinnovo delle concessioni in area pubblica per l'esercizio del commercio, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art.181, comma 4bis, del DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020"*, è stato dato formale avvio al procedimento di rinnovo dodecennale delle concessioni pubbliche per l'esercizio del commercio, di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte dei produttori agricoli, in scadenza al 31.12.2020;
- dell'art. 11 della L.214/2023 riguardante rinnovate disposizioni in materia di rinnovi delle concessioni (che non inficiano il succitato procedimento avviato con DD/2020/11731), ma soprattutto la previsione normativa riguardante la durata delle nuove concessioni per il

commercio su aree pubbliche ridotta a 10 anni (anziché 12 anni)

PRESO ATTO che il Consiglio comunale (con la succitata deliberazione DC/2022/00025) ha stabilito:

- di dare indirizzo affinché l'Amministrazione comunale proceda alla conclusione del succitato procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni (DD 11731/2020) previa riorganizzazione del commercio su aree pubbliche attraverso l'approvazione del Piano comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 43 del Codice del Commercio (L.R 62/2018);
- di procedere all'approvazione del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in più fasi, attraverso atti deliberativi del Consiglio Comunale inerenti le diverse tipologie di commercio su area pubblica, al fine di una più efficace e puntuale programmazione e in particolare individuando le seguenti sezioni del Piano:
  - Sezione prima MERCATI COPERTI
  - Sezione seconda MERCATI RIONALI e FIERE
  - Sezione terza CHIOSCHI ED EDICOLE
  - Sezione quarta RAGGRUPPAMENTI TURISTICI E POSTEGGI ISOLATI (comprensivi anche dei turni commerciali)

TENUTO CONTO che con DC/2022/25/ e DC/2023/31 sono state approvate le prime due sezioni del Piano relative rispettivamente ai MERCATI COPERTI e ai MERCATI RIONALI e alle FIERE;

RITENUTO pertanto di andare avanti con la definizione del Piano per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, procedendo all'approvazione della terza sezione, dedicata alla pianificazione dei chioschi e delle edicole che ospitano i punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica;

CONSIDERATO, altresì, contestualmente necessario che si apportino alcune modifiche al suddetto testo regolamentare, anche al fine di aggiornare il testo e renderlo coerente con il piano e le intervenute necessità interpretative;

TENUTO CONTO che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 43 del Codice regionale del commercio è tenuto, attraverso l'approvazione del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere,

all'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato, nonché all'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni;

VISTE le schede relative ai chioschi ed alle edicole, allegate quale parte integrante della presente deliberazione e costituenti, come sopra evidenziato, la terza parte del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nelle quali sono individuati i CHIOSCHI ALIMENTARI (autorizzati alla vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari), i CHIOSCHI NON ALIMENTARI (con indicazione della specializzazione merceologica terminata anche dal luogo e dalla funzione svolta) e le EDICOLE (dedicate alla rivendita di stampa quotidiana e periodica);

EVIDENZIATO che nelle suddette schede sono stati riportati sia le aree già oggetto di concessione a titolari di chioschi ed edicole esistenti, sia nuove aree in cui prevedere l'installazione di chioschi finalizzati alla valorizzazione e al presidio delle diverse zone, per le quali prevedere l'individuazione di nuovi concessionari attraverso procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 4, c.1 del succitato Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree pubbliche;

TENUTO CONTO che le nuove aree individuate nelle schede saranno messe a bando previo parere degli eventuali altri enti competenti che potranno dettare prescrizioni e/o limitazioni con riferimento ai manufatti e alle modalità di allestimento dell'occupazione;

VISTE le modifiche al vigente Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree pubbliche, riportate nel documento (in formato testo a fronte) allegato quale parte integrante del presente atto deliberativo, che nella sostanza possono essere così sintetizzate:

- Modifiche di mera riformulazione del testo al fine di semplificare e rendere più chiara le disposizioni normative e di allineare il testo all'art.11 della legge 30 dicembre 2023, n.214 e in generale al Codice regionale;
- Individuazione di criteri per la formazione delle graduatorie degli operatori basati sui dati oggettivi conservati in database istituzionali, tenendo conto di correttivi che consentano la salvaguardia di consolidate realtà imprenditoriali;
- Ridefinizione dell'area di particolare interesse (art.7 del Regolamento), soggetta a restrizioni e limitazioni in materia di commercio su aree pubbliche, facendola coincidere con l'area Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO (cosiddetta Area UNESCO), come definita negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del



Comune di Firenze;

- Riformulazione delle modalità di assegnazione temporanea dei posteggi (spunta) che favorisca l'utilizzo degli spazi anche al fine di evitare fenomeni di abusivismo;
- Introduzione di norme a carattere generale in materia di chioschi, individuandone le diverse tipologie e definendo le linee di indirizzo per l'articolazione delle procedure di autorizzazione all'installazione di nuovi manufatti o al loro rinnovamento;
- Definizione più puntuale dei provvedimenti interdittivi relativi distintamente ai titoli abilitativi all'esercizio del commercio su area pubblica e agli atti concessori di suolo pubblico;
- Ridefinizione puntuale della disciplina afferente la vendita della stampa quotidiana e periodica su area pubblica;

PRESO ATTO degli esiti dell'incontro di concertazione, tenutisi con le parti sociali e datoriali, ai sensi dell'art. 3 della LR 62/2018, alla presenza dell'Assessore alle Attività Produttive, in data 8.3.2024 (prot. Gen. N° 97187 conservato agli atti d'ufficio);

PRESO ATTO dei pareri acquisiti dai Presidenti dei Quartieri di riferimento conservati agli atti d'ufficio (prot. gen. n. 73831 relativi al Q2 e Q3, prot. gen. n.82664 relativo al Q4 e prot. gen. n. 88998 relativo al Q5)

RITENUTO di provvedere, contestualmente all'approvazione della terza sezione del Piano e alle relative modifiche del Regolamento, anche alla nuova approvazione della scheda relativa al mercato rionale di Piazza delle Cure, già approvata con deliberazione DC/2023/31, che presenta una configurazione consolidata di 35 posteggi (anziché 31 come erroneamente indicato nella scheda approvata con DC/2023/31);

PRESO atto, inoltre, che per il mercato rionale di Via Emilia si rende necessaria la riduzione dai 16 posteggi previsti nella scheda approvata con DC/2023/31 a 8 posteggi, con l'approvazione di una nuova scheda aggiornata, in considerazione del mutato assetto dei luoghi (configurazione già sperimentata in via temporanea con DD/08820/2023);

RITENUTO di provvedere altresì, con riferimento alla sezione del Piano riguardante Fiere e Fiere Promozionali (già approvata con DC/2023/31):

- alla nuova approvazione della scheda delle Fiere Specializzate Antiquariato e in particolare riguardo la fiera ubicata in Piazza Indipendenza, tradizionalmente organizzata sull'intero fine settimana già da quanto si teneva presso i giardini della Fortezza da Basso e quindi, rettificando la scheda con l'aggiunta del sabato antecedente la terza domenica del mese (erroneamente omesso nella scheda precedentemente approvata);

- all'approvazione della nuova scheda della Fiera Promozionale di Natale, indicando un intervallo temporale più ampio rispetto a quello approvato con DC/2023/31, individuato nell'arco temporale fra la metà di novembre e le festività natalizie (con disallestimento entro il 23 dicembre) in modo che il periodo di attività possa meglio adattarsi al calendario di ciascuna annualità;

PRESO ATTO del parere positivo dell'istruttoria effettuata dal Servizio Commercio su aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi;

DATO ATTO che sono stati depositati n. 2 emendamenti da parte del Gruppo Sinistra Progetto Comune di ed 1 dal Gruppo Fratelli d'Italia che hanno avuto parere di regolarità tecnica ed esito come risulta dall'allegato parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica del presente atto, espresso a norma dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 e ritenuto di non dover richiedere parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sul bilancio comunale;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000, al fine di garantire con l'approvazione della terza sezione del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la rapida conclusione del procedimento di rinnovo (avviato con DD 11731/2020) dei titoli concessori degli operatori titolari di chioschi ed edicole;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate integralmente:

1. Di procedere alla definizione della terza parte del Piano comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica relativo a CHIOSCHI ed EDICOLE, così come definita con deliberazione DC/2022/00025, approvando le schede dei CHIOSCHI ALIMENTARI (autorizzati alla vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari), i CHIOSCHI NON ALIMENTARI (con indicazione della specializzazione merceologica) e le EDICOLE (dedicate alla rivendita di stampa quotidiana e periodica), allegate quali parti integranti alla presente deliberazione;
2. di approvare le modifiche al Regolamento riportate nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (in formato testo a fronte).
3. di approvare le nuove schede del Piano relative ai mercati rionali di via Emilia e di Piazza delle Cure in sostituzione di quelle corrispondenti già approvate con DC/2023/31;
4. di approvare la nuova scheda relativa alle Fiere Specializzate Antiquariato, in sostituzione di quella corrispondente già approvata con DC/2023/31;



5. di approvare la nuova scheda della Fiera Promozionale di Natale, in sostituzione di quella corrispondente già approvata con DC/2023/31.

<b>PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA</b>	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 22/03/2024	Il Dirigente / Direttore Fallani Marta

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta assistito dagli scrutatori sopra indicati:

Favorevoli	16: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Francesca Cali, Enrico Conti, Susanna Della Felice, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Michela Monaco, Franco Nutini, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Mirco Rufilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna,
Contrari	1: Federico Bussolin,
Astenuti	0
Non votanti	13: Andrea Asciuti, Leonardo Calistri, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Stefano Di Puccio, Alessandro Emanuele Draghi, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Massimiliano Piccioli, Mario Razzanelli, Massimo Sabatini,

essendo presenti 30 consiglieri

**LA PROPOSTA È APPROVATA**

Il Presidente del Consiglio Comunale propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sotto indicati:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste il Segretario Generale Pasquale MONEA

Fungono da scrutatori i signori Francesca CALÌ , Alessandro Emanuele DRAGHI , Franco NUTINI

Al momento della votazione per la immediata eseguibilità risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Mimma DARDANO	Franco NUTINI
Nicola ARMENTANO	Roberto DE BLASI	Dmitrij PALAGI
Andrea ASCIUTI	Susanna DELLA FELICE	Renzo PAMPALONI
Donata BIANCHI	Stefano DI PUCCIO	Letizia PERINI
Federico BUSSOLIN	Alessandro Emanuele DRAGHI	Massimiliano PICCIOLI
Francesca CALÌ	Massimo FRATINI	Mario RAZZANELLI
Leonardo CALISTRI	Fabio GIORGETTI	Mirco RUFILLI
Jacopo CELLAI	Alessandra INNOCENTI	Massimo SABATINI
Emanuele COCOLLINI	Michela MONACO	Luca SANTARELLI
Enrico CONTI	Antonella MORO BUNDU	Laura SPARAVIGNA

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Angelo D'AMBRISI	Lorenzo MASI
Patrizia BONANNI	Barbara FELLECA	Luca TANI

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Favorevoli 16: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Francesca Cali, Enrico Conti, Susanna Della Felice, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Michela Monaco, Franco Nutini, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Mirco Rufilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna,

Contrari 1: Federico Bussolin,

Astenuti 0

Non votanti 13: Andrea Asciuti, Leonardo Calistri, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Stefano Di Puccio, Alessandro Emanuele Draghi, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Massimiliano Piccioli, Mario Razzanelli, Massimo Sabatini,

essendo presenti 30 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ È RESPINTA

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione Consiliare 2			
Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
29/03/2024	13/04/2024	09/04/2024	Favorevole

#### ALLEGATI INTEGRANTI

2024_CURE SCHEDA CONSIGLIO.pdf - 1ba26cfb8e1c79a7f32e40f24730a6a667ce77b612a735ca4a796a0a065c5e38
2024_EMILIA SCHEDA CONSIGLIO - a4fe51c585a5ef43bc792060a6b3554603a1db782552bc6f60326169c7db5e6c
FIERA PROMOZIONALE NATALE S. CROCE - 34dfcf96c27c3000edc6b34eec5f51f19a703257eb044c0cd01610b90e81168a
FIERE SPECIALIZZATE ANTIQUARIATO Savonarola e Indipendenza.pdf - 961b30be8b9f901d3ba8c91787cb53011a1442725f2bfab37bbd63b57d6e4502
SCHEDE CHIOSCHI EDICOLE-PVE-MANUFATTI TIP. D - b99bd6d0e20711e10da390739f646601b39b7c4ed2efe23edbb249325be3f061
SCHEDE CHIOSCHI NON ALIMENTARI TIPOLOGIA C - 8075df1075e8cd04331d01ccd7ba54aedf5e36cc8fcb90bbeec031c229ea912
SCHEDE_CHIOSCHI_ALIMENTARI-MANUFATTI_TIP.A_E_TIP.B emendate (1).pdf - 68cbf12dad3d608d475767d7f8cde5bc6d8022afc3d5eb251476018825835a17
TABELLA EM. DELIB. 28.doc - facf5deccc6e90ae3e99d9f2d03f1900f96b2353c796ed72b6d9173fe877b5377
reg testo a fronte edicole chioschi emendato completo.pdf - 6b8952dc4851747718605d3cf0607e39534c2629ce8726f6b6375a86a330565f

IL SEGRETARIO GENERALE

Pasquale Monea

IL PRESIDENTE

Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Data Esecutivita': 19/05/2024

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Marta Fallani il 22/03/2024

Firmato digitalmente da Luca Milani il 07/05/2024

Firmato digitalmente da Pasquale Monea il 08/05/2024

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 12 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 07/06/2024

**COMUNE DI FIRENZE**  
**Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali**

Si certifica che l'atto n. 2024/C/00037 (tipo atto: DELIBERAZIONI) e avente per oggetto:

Approvazione Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - terza sezione  
CHIOSCHI ED EDICOLE - parziali modifiche del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree  
pubbliche e aggiornamento schede mercati rionali e fiere

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Firenze dal 09/05/2024 al 23/05/2024.

Firenze, 03/06/2024

**Il Responsabile**

**Stefania Pieracci**

(sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente)



Versione Corrente	Nuova Versione
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p><b>Art. 1 Ambito di applicazione</b></p> <p>1) Il presente Regolamento – nel rimandare integralmente al “Codice del Commercio” di cui alla L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii - disciplina e dettaglia condizioni e modalità per l'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno del territorio del Comune di Firenze in virtù di quanto previsto dalla L.R. Toscana n. 62/2018 “Codice del Commercio” all'art. 43.</p> <p>2) Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p><b>Art. 1 Ambito di applicazione</b></p> <p>1) Il presente Regolamento – nel rimandare integralmente al “Codice del Commercio” di cui alla L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii - disciplina e dettaglia condizioni e modalità per l'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno del territorio del Comune di Firenze in virtù di quanto previsto dalla L.R. Toscana n. 62/2018 “Codice del Commercio” all'art. 43.</p> <p>2) Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.</p>
<p><b>Art. 2 Definizioni</b></p> <p>1. In aggiunta alle definizioni di cui al Codice del Commercio sopra richiamato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intende:</p> <p>a) per “Codice” il Codice del Commercio di cui alla L.R. Toscana n° 62/2018 e ss.mm.ii</p> <p>b) per “spunta”, l'operazione con la quale ogni giorno, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati i posteggi occasionalmente liberi nel mercato.</p> <p>c) per “attività stagionali”, le attività di commercio sulle aree pubbliche riferite alla commercializzazione di prodotti stagionali che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 183 giorni per ogni anno solare.</p> <p>d) per “turno commerciale dei cassetti” e “turno fondi” la modalità di esercizio di commercio non alimentare su aree pubbliche non assegnate individualmente ma utilizzate secondo periodica rotazione autogestita.</p> <p>e) per “raggruppamenti” l'insieme di posteggi di commercio su area pubblica omogenei per offerta merceologica. I raggruppamenti possono essere turistici, straordinari e di servizio.</p> <p>f) per “miglioria” la procedura di assegnazione dei posteggi non occupati in modo che sia consentito agli operatori concessionari il trasferimento della propria attività e della concessione all'interno del medesimo mercato o raggruppamento e nell'ambito dello stesso settore merceologico.</p> <p>g) per “scambio di posteggio” la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione all'interno dello stesso mercato o raggruppamento.</p> <p>h) Per “posteggi fuori mercato” si intendono i posteggi isolati, fra cui anche i chioschi e le edicole.</p> <p>i) Per “Piano” si intende il Piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 43 del Codice;</p> <p>j) Il titolo per l'esercizio del commercio su posteggio si compone di due parti: atto di concessione/autorizzazione di posteggio e atto di titolarità della concessione</p> <p>k) Per Area UNESCO si intende tutta l'area Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.</p>	<p><b>Art. 2 Definizioni</b></p> <p>1. In aggiunta alle definizioni di cui al Codice del Commercio sopra richiamato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intende:</p> <p>a) per “Codice” il Codice del Commercio di cui alla L.R. Toscana n° 62/2018 e ss.mm.ii</p> <p>b) per “spunta”, l'operazione con la quale ogni giorno, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati i posteggi occasionalmente liberi nel mercato.</p> <p>c) per “attività stagionali”, le attività di commercio sulle aree pubbliche riferite alla commercializzazione di prodotti stagionali che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 183 giorni per ogni anno solare.</p> <p>d) per “turno commerciale dei cassetti” e “turno fondi” la modalità di esercizio di commercio non alimentare su aree pubbliche non assegnate individualmente ma utilizzate secondo periodica rotazione autogestita.</p> <p>e) per “raggruppamenti” l'insieme di posteggi di commercio su area pubblica omogenei per offerta merceologica. I raggruppamenti possono essere turistici, straordinari e di servizio.</p> <p>f) per “miglioria” la procedura di assegnazione dei posteggi non occupati in modo che sia consentito agli operatori concessionari il trasferimento della propria attività e della concessione all'interno del medesimo mercato o raggruppamento e nell'ambito dello stesso settore merceologico.</p> <p>g) per “scambio di posteggio” la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione all'interno dello stesso mercato o raggruppamento.</p> <p>h) Per “posteggi fuori mercato” si intendono i posteggi isolati, fra cui anche i chioschi e le edicole.</p> <p>i) Per “Piano” si intende il Piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 43 del Codice;</p> <p>j) Il titolo per l'esercizio del commercio su posteggio si compone di due parti: atto di concessione/autorizzazione di posteggio e atto di titolarità della concessione</p> <p>k) Per Area UNESCO si intende tutta l'area Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.</p>
<p><b>Art. 3 - Esercizio dell'attività e titolo abilitativo</b></p> <p>1. Le concessioni di posteggio sono rilasciate ai titolari dell'azienda e abilitano contestualmente all'esercizio dell'attività.</p> <p>2. Il rilascio della concessione di posteggio è subordinato alla verifica della regolarità contributiva,</p>	<p><b>Art. 3 - Esercizio dell'attività e titolo abilitativo</b></p> <p>1. Le concessioni di posteggio sono rilasciate ai titolari dell'azienda e abilitano contestualmente all'esercizio dell'attività.</p> <p>2. Il rilascio della concessione di posteggio è subordinato alla verifica della regolarità contributiva,</p>

<p>nonché della regolarità del pagamento dei tributi locali e canoni dovuti al Comune. La concessione di posteggio può essere rilasciata qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, ma non nel caso in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione, come previsto dall'articolo 6 comma 8 del vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 90 della L.R. 62/2018, in caso di trasferimento della gestione dell'azienda, l'esercizio dell'attività dipende dal titolare della concessione potrà avvenire solo dopo la presentazione della comunicazione di cui all'art. 8, da presentare unitamente al titolo concessorio originale in caso di controllo;</p> <p>4. Nell'ambito di ciascun posteggio è ammessa tassativamente l'attività di vendita risultante dagli atti dell'Amministrazione e indicata nell'atto di concessione/autorizzazione di posteggio, rispettando, ove definito, anche le specializzazioni merceologiche;</p> <p>5. Non è possibile modificare il genere merceologico o specializzazione merceologica indicate nell'atto di concessione/autorizzazione di posteggio.</p>	<p>nonché della regolarità del pagamento dei tributi locali e canoni dovuti al Comune. La concessione di posteggio può essere rilasciata qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, ma non nel caso in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione, come previsto dall'articolo 6 comma 8 del vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 90 della L.R. 62/2018, in caso di trasferimento della gestione dell'azienda, l'esercizio dell'attività dipende dal titolare della concessione potrà avvenire solo dopo la presentazione della comunicazione di cui all'art. 8, da presentare unitamente al titolo concessorio originale in caso di controllo;</p> <p>4. Nell'ambito di ciascun posteggio è ammessa tassativamente l'attività di vendita risultante dagli atti dell'Amministrazione e indicata nell'atto di concessione/autorizzazione di posteggio, rispettando, ove definito, anche le specializzazioni merceologiche;</p> <p>5. Non è possibile modificare il genere merceologico o specializzazione merceologica indicate nell'atto di concessione/autorizzazione di posteggio.</p> <p>6. In caso di sospensione volontaria o assenza superiore a 7 giorni, il gestore deve darne comunicazione all'Amministrazione entro 10 giorni dall'inizio del periodo di sospensione/assenza, anche attraverso gli applicativi telematici in uso per la registrazione delle presenze nei posteggi assegnati; per tutte le attività di commercio su aree pubbliche il periodo di sospensione non può superare i quattro mesi in ciascun anno solare (salvo eccezioni previste dalla legge regionale); per le attività di vendita di quotidiani e periodici la sospensione volontaria può essere protratta fino a un massimo di dodici mesi consecutivi (salvo eccezioni previste dalla legge regionale);</p> <p>7. Attestazione del regolare svolgimento dell'attività, corredata con l'esibizione di opportuna documentazione, potrà essere richiesta in ogni momento dall'Amministrazione.</p>
<p><b>Art. 4 Assegnazione dei posteggi, migliori e scambi</b></p> <p>1. Nel caso risultino disponibili posteggi non concessionati in mercati, raggruppamenti o posteggi fuori mercato, l'Amministrazione, qualora ritenga opportuno procedere alla assegnazione dei medesimi, provvede alla pubblicazione di apposito bando secondo le modalità previste dall'art. 37 della L.R. 62/2018.</p> <p>2. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi non concessionati su un mercato o su un raggruppamento, l'Amministrazione provvede a emettere un avviso di migliorita, che consiste nell'avviare una procedura riservata ai soli operatori concessionari in quello stesso mercato o raggruppamento, che potranno presentare istanza di assegnazione di uno dei posteggi disponibili in quello stesso mercato o raggruppamento, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari. La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di Autorizzazione/Concessione di posteggio sul mercato o raggruppamento dove insiste il posto vacante e, a parità, la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata anche in maniera discontinua, come operatore del commercio su area pubblica del soggetto concessionario. Nell'ipotesi di attività condotta in regime di affitto di azienda o di parte di essa, la partecipazione all'iter di migliorita di cui al comma 2 è consentita solo se l'istanza è presentata dal titolare della concessione;</p> <p>3. Solo dopo aver espletato le procedure di cui al comma 1, il Comune rilascia le autorizzazioni e concessioni di durata decennale.</p> <p>4. I concessionari che risultino assegnatari di un posteggio a seguito della procedura di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione/concessione vedranno azzerato il numero di presenze registrate nelle operazioni di spunta, utilizzate per la partecipazione al bando stesso.</p> <p>5. Le graduatorie avranno validità definita dai bandi stessi; nel periodo di validità, si attingerà da esse fino al loro esaurimento, qualora l'Amministrazione ritenga di assegnare ulteriori posteggi residui liberi.</p> <p>6. È consentita a due operatori, appartenenti allo stesso settore merceologico o specializzazione merceologica, produttori agricoli o titolari di posteggi riservati, la possibilità di scambiarsi i posteggi ed eventuali ulteriori spazi accessori ottenuti in concessione. A tale scopo i titolari delle concessioni dovranno presentare specifica istanza agli uffici comunali competenti in materia di commercio su area pubblica che provvederanno, previa istruttoria, all'aggiornamento dell'atto di titolarità della concessione, mentendo però la scadenza del titolo originario.</p>	<p><b>Art. 4 Assegnazione dei posteggi, migliori e scambi</b></p> <p>1. Nel caso risultino disponibili posteggi non concessionati in mercati, raggruppamenti o posteggi fuori mercato, l'Amministrazione, qualora ritenga opportuno procedere alla assegnazione dei medesimi, provvede alla pubblicazione di apposito bando secondo le modalità previste dall'art. 37 della L.R. 62/2018.</p> <p>2. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi non concessionati su un mercato o su un raggruppamento, l'Amministrazione provvede a emettere un avviso di migliorita, che consiste nell'avviare una procedura riservata ai soli operatori concessionari in quello stesso mercato o raggruppamento, che potranno presentare istanza di assegnazione di uno dei posteggi disponibili in quello stesso mercato o raggruppamento, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari. La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese come operatore del commercio su area pubblica, maturata anche in maniera discontinua dal titolare della concessione e dal suo dante causa. Nell'ipotesi di attività condotta in regime di affitto di azienda o di parte di essa, la partecipazione all'iter di migliorita di cui al comma 2 è consentita solo se l'istanza è presentata dal titolare della concessione;</p> <p>3. Solo dopo aver espletato le procedure di cui al comma 1, il Comune rilascia le autorizzazioni e concessioni di durata decennale.</p> <p>4. I concessionari che risultino assegnatari di un posteggio a seguito della procedura di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione/concessione vedranno azzerato il numero di presenze registrate nelle operazioni di spunta, utilizzate per la partecipazione al bando stesso.</p> <p>5. Le graduatorie avranno validità definita dai bandi stessi; nel periodo di validità, si attingerà da esse fino al loro esaurimento, qualora l'Amministrazione ritenga di assegnare ulteriori posteggi residui liberi.</p> <p>6. È consentita a due operatori, appartenenti allo stesso settore merceologico o specializzazione merceologica, produttori agricoli o titolari di posteggi riservati, la possibilità di scambiarsi i posteggi ed eventuali ulteriori spazi accessori ottenuti in concessione. A tale scopo i titolari delle concessioni dovranno presentare specifica istanza agli uffici comunali competenti in materia di commercio su area pubblica che provvederanno, previa istruttoria, all'aggiornamento dell'atto di titolarità della concessione, mentendo però la scadenza del titolo originario.</p>



<p><b>Art. 5 Assegnazione dei posteggi riservati</b></p> <p>1) Ai sensi dell'art.41 della L.R. 62/2018, nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a ciascuna delle seguenti categorie:</p> <p>a) soggetti con disabilità ai sensi della L. 104/1992 e ss.mm.ii.;</p> <p>b) imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della L.R. 45/2007 e ss.mm.ii., aventi sede nel medesimo ambito sovracomunale di cui all'allegato B della L.R. 65/2014, per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime, nel numero indicato nelle singole schede del Piano;</p> <p>c) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci abbiano età inferiore ai trentacinque anni;</p> <p>2) I soggetti di cui al comma 1 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.</p> <p>3) La Giunta potrà inoltre prevedere, nei mercati, raggruppamenti, posteggi isolati, fiere e fiere promozionali che riterrà più idonei, posteggi riservati ad aziende o associazioni che svolgano attività a sostegno di particolari progetti di inserimento lavorativo di persone affette da disabilità o che partecipino a specifici progetti sociali;</p>	<p><b>Art. 5 Assegnazione dei posteggi riservati</b></p> <p>1) Ai sensi dell'art.41 della L.R. 62/2018, nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a ciascuna delle seguenti categorie:</p> <p>a) soggetti con disabilità ai sensi della L. 104/1992 e ss.mm.ii.;</p> <p>b) imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della L.R. 45/2007 e ss.mm.ii., aventi sede nel medesimo ambito sovracomunale di cui all'allegato B della L.R. 65/2014, per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime, nel numero indicato nelle singole schede del Piano;</p> <p>c) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci abbiano età inferiore ai trentacinque anni;</p> <p>2) I soggetti di cui al comma 1 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.</p> <p>3) La Giunta potrà inoltre prevedere, nei mercati, raggruppamenti, posteggi isolati, fiere e fiere promozionali che riterrà più idonei, posteggi riservati ad aziende o associazioni che svolgano attività a sostegno di particolari progetti di inserimento lavorativo di persone affette da disabilità o che partecipino a specifici progetti sociali;</p>
<p><b>ART. 6 Attrezzature e modalità di vendita su area pubblica.</b></p> <p>1) Fatto salvo quanto previsto all'art. 22, particolari indicazioni relative ad attrezzature e modalità per l'esercizio dell'attività di commercio utilizzabili all'interno di ciascun posteggio possono essere definite dalla Giunta comunale in fase di approvazione delle planimetrie di ripartizione dei posteggi all'interno di ciascun mercato e raggruppamento, o con riferimento ai singoli posteggi isolati, al fine di garantire il decoro, la valorizzazione di eventuali strutture, la fruibilità dei luoghi e la sicurezza. Per quanto attiene alle fiere, ulteriori disposizioni potranno essere previste all'interno dei relativi bandi al fine di assicurare la migliore fruibilità e il rispetto delle normative di sicurezza;</p> <p>2) Salvo specifiche deroghe per attività commerciali di generi alimentari, il mantenimento nel posteggio di veicoli/strutture/attrezzature di vendita negli spazi concessionali non è consentito al di fuori degli orari di inizio allestimento e di fine disallestimento.</p> <p>3) I concessionari di posteggi non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non concessionali.</p> <p>4) Non è consentito l'utilizzo di strumenti per la diffusione di musica o segnali sonori;</p> <p>5) È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata dell'orario di esercizio del mercato, del raggruppamento, del posteggio fuori mercato o della fiera. In caso contrario, salvo specifiche deroghe o particolari disposizioni che comportano la temporanea sospensione del titolo concessorio, formalizzate dall'Amministrazione comunale, nonché in casi di documentata forza maggiore, l'operatore è considerato assente.</p> <p>6) In caso di controllo da parte degli organi di vigilanza, è obbligatoria l'esibizione sia dell'atto di concessione/autorizzazione, sia l'atto attestante la titolarità della concessione, anche in formato digitale; ove il titolo sia già stato emesso in formato digitale, deve essere mostrato solo nel formato originario;</p> <p>7) È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli se in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa, fatta eccezione di quanto previsto al successivo art. 7. Sulla base di specifici indirizzi della Giunta comunale, l'Amministrazione comunale può autorizzare, in casi eccezionali, la non rimozione del veicolo al termine dell'orario di vendita, a condizione che non occupi più della superficie concessa e che sia amovibile in qualsiasi momento.</p> <p>8) Gli operatori devono provvedere alla raccolta di rifiuti e imballaggi derivanti dall'esercizio dell'attività e al conferimento dei medesimi negli spazi e/o contenitori appositamente predisposti. Al termine dell'orario di vendita, pertanto, i posteggi devono essere lasciati completamente sgombri da merci, materiali, scarti alimentari e rifiuti di qualsiasi tipo.</p> <p>9) L'assegnazione temporanea di concessionari all'interno di mercati, raggruppamenti e fiere, dovrà in ogni caso rispettare la ripartizione fra settore alimentare e non alimentare individuato in fase di approvazione della distribuzione dei posteggi per ciascuna area destinata al commercio su aree</p>	<p><b>ART. 6 Attrezzature e modalità di vendita su area pubblica.</b></p> <p>1) Fatto salvo quanto previsto all'art. 22, particolari indicazioni relative ad attrezzature e modalità per l'esercizio dell'attività di commercio utilizzabili all'interno di ciascun posteggio possono essere definite dalla Giunta comunale in fase di approvazione delle planimetrie di ripartizione dei posteggi all'interno di ciascun mercato e raggruppamento, o con riferimento ai singoli posteggi isolati, al fine di garantire il decoro, la valorizzazione di eventuali strutture, la fruibilità dei luoghi e la sicurezza. Per quanto attiene alle fiere, ulteriori disposizioni potranno essere previste all'interno dei relativi bandi al fine di assicurare la migliore fruibilità e il rispetto delle normative di sicurezza;</p> <p>2) Salvo specifiche deroghe per attività commerciali di generi alimentari, il mantenimento nel posteggio di veicoli/strutture/attrezzature di vendita negli spazi concessionali non è consentito al di fuori degli orari di inizio allestimento e di fine disallestimento.</p> <p>3) I concessionari di posteggi non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non concessionali.</p> <p>4) Non è consentito l'utilizzo di strumenti per la diffusione di musica o segnali sonori;</p> <p>5) È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata dell'orario di esercizio del mercato, del raggruppamento, del posteggio fuori mercato o della fiera. In caso contrario, salvo specifiche deroghe o particolari disposizioni che comportano la temporanea sospensione del titolo concessorio, formalizzate dall'Amministrazione comunale, nonché in casi di documentata forza maggiore, l'operatore è considerato assente.</p> <p>6) In caso di controllo da parte degli organi di vigilanza, è obbligatoria l'esibizione sia dell'atto di concessione/autorizzazione, sia l'atto attestante la titolarità della concessione, anche in formato digitale; ove il titolo sia già stato emesso in formato digitale, deve essere mostrato solo nel formato originario;</p> <p>7) È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli se in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa, fatta eccezione di quanto previsto al successivo art. 7. Sulla base di specifici indirizzi della Giunta comunale, l'Amministrazione comunale può autorizzare, in casi eccezionali, la non rimozione del veicolo al termine dell'orario di vendita, a condizione che non occupi più della superficie concessa e che sia amovibile in qualsiasi momento.</p> <p>8) Gli operatori devono provvedere alla raccolta di rifiuti e imballaggi derivanti dall'esercizio dell'attività e al conferimento dei medesimi negli spazi e/o contenitori appositamente predisposti. Al termine dell'orario di vendita, pertanto, i posteggi devono essere lasciati completamente sgombri da merci, materiali, scarti alimentari e rifiuti di qualsiasi tipo.</p> <p>9) L'assegnazione temporanea di concessionari all'interno di mercati, raggruppamenti e fiere, dovrà in ogni caso rispettare la ripartizione fra settore alimentare e non alimentare individuato in fase di approvazione della distribuzione dei posteggi per ciascuna area destinata al commercio su aree</p>

<p>pubbliche;</p> <p>10) È vietato, esercitare sui posteggi la vendita di generi diversi, anche nella specializzazione merceologica, da quelli indicati dal Piano per la disciplina del commercio su area pubblica quali risultano dalle relative schede dei mercati, raggruppamenti turistici, turni commerciali, fiere o fiere promozionali e posteggi fuori mercato e/o espressamente previsti nel titolo concessorio e/o definiti nell'ambito di accordi procedurali.</p> <p>11) Gli aggetti tendari, ove ammessi, debbono essere installati rispettando le eventuali dimensioni, limitazioni e disposizioni approvate dalla Giunta comunale per mercati, raggruppamenti, turni, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato, sempre a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio per i terzi e per la fruizione del patrimonio culturale.</p> <p>12) Nei raggruppamenti turistici, agli aggetti tendari non possono essere appese merci di alcun tipo o strutture, salvo diverse indicazioni, approvate dalla Giunta comunale anche ai sensi di quanto previsto all'art.21. In tutti i mercati rionali e nei posteggi fuori mercato localizzati fuori dall'area UNESCO, le merci possono essere appese agli aggetti tendari esclusivamente se il loro ingombro complessivo rimane all'interno del perimetro del posteggio concesso.</p> <p>13) Sulle attrezzature per la vendita, comprese tende e ombrelloni, non è consentita alcuna scritta, o marchio pubblicitario, diversa dalla ragione sociale o insegna della ditta, nel rispetto di quanto stabilito nel vigente Regolamento comunale in materia di pubblicità.</p> <p>14) Ogni concessionario deve avere in dotazione attrezzature antincendio. Gli estintori devono essere del tipo omologato e in numero compatibile con le sostanze e materiali presenti.</p> <p>15) Abrogato con DC/2023/31.</p>	<p>approvazione della distribuzione dei posteggi per ciascuna area destinata al commercio su aree pubbliche;</p> <p>10) È vietato, esercitare sui posteggi la vendita di generi diversi, anche nella specializzazione merceologica, da quelli indicati dal Piano per la disciplina del commercio su area pubblica quali risultano dalle relative schede dei mercati, raggruppamenti turistici, turni commerciali, fiere o fiere promozionali e posteggi fuori mercato e/o espressamente previsti nel titolo concessorio e/o definiti nell'ambito di accordi procedurali.</p> <p>11) Gli aggetti tendari, ove ammessi, debbono essere installati rispettando le eventuali dimensioni, limitazioni e disposizioni approvate dalla Giunta comunale per mercati, raggruppamenti, turni, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato, sempre a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio per i terzi e per la fruizione del patrimonio culturale.</p> <p>12) Nei raggruppamenti turistici, agli aggetti tendari non possono essere appese merci di alcun tipo o strutture, salvo diverse indicazioni, approvate dalla Giunta comunale anche ai sensi di quanto previsto all'art.21. In tutti i mercati rionali e nei posteggi fuori mercato localizzati fuori dall'area UNESCO, le merci possono essere appese agli aggetti tendari esclusivamente se il loro ingombro complessivo rimane all'interno del perimetro del posteggio concesso.</p> <p>13) Sulle attrezzature per la vendita, comprese tende e ombrelloni, non è consentita alcuna scritta, o marchio pubblicitario, diversa dalla ragione sociale o insegna della ditta, nel rispetto di quanto stabilito nel vigente Regolamento comunale in materia di pubblicità.</p> <p>14) Ogni concessionario deve avere in dotazione attrezzature antincendio. Gli estintori devono essere del tipo omologato e in numero compatibile con le sostanze e materiali presenti.</p> <p>15) Abrogato con DC/2023/31.</p>
<p>Art. 7 Valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale</p> <p>1) È individuata con la denominazione "Area UNESCO", l'area pubblica avente valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nella quale vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio, ai sensi dell'art. 52 del D.lg. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali, in linea con quanto stabilito nel Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico" e proroga delle limitazioni alle attività di somministrazione e commercio di generi alimentari, (ultima approvazione DC/2023/00020 e ss.mm.ii.);</p> <p>2) Al fine della valorizzazione e della tutela dell'Area UNESCO", l'attività di commercio sulle aree pubbliche e le altre attività disciplinate dal presente Regolamento ivi ubicate sono sottoposte alle specifiche limitazioni e prescrizioni di cui ai commi 3 e seguenti e articoli specifici.</p> <p>3) In occasione di manifestazioni commerciali straordinarie, è proibita, all'interno della "Area UNESCO", la somministrazione e la vendita di generi alimentari preparati utilizzando piastre di riscaldamento, forni e griglie (hamburger, hot dog, pizza, riscaldamento di verdure e altri condimenti, e prodotti similari), tale disposizione non si applica alle fiere e fiere promozionali definite nelle schede del Piano vigente.</p> <p>4) Nell'ambito della "Area UNESCO", a eccezione dei mercati rionali o di posteggi isolati dietro espressa autorizzazione, è escluso l'uso di qualsiasi tipo di automarket o veicolo a motore per lo svolgimento dell'attività. L'uso di motore elettrico è consentito esclusivamente per le operazioni di spostamento delle attrezzature, che dovranno essere fornite di ruote in gomma rigida per garantire l'integrità della pavimentazione e la silenziosità delle operazioni di posizionamento e la rimozione al termine dell'orario giornaliero di attività.</p> <p>5) Nell'ambito della "Area UNESCO" relativamente alle merceologie commerciabili, è esclusa, salvo che non sia stata autorizzata in relazione a specifiche manifestazioni, la vendita dei seguenti prodotti:</p> <p>a) settore alimentare: carni fresche di tutte le specie animali, prodotti ittici freschi o carni fresche di qualsiasi specie, ivi compresi molluschi e crostacei, (ad esclusione dei mercati coperti, o di quelli effettuati con adeguati supporti di vendita, purché garantiscano il rispetto di parametri sanitari);</p> <p>b) settore non alimentare: stracci e sottoprodotti tessili, rottami e materiali di recupero in genere, motori di qualsiasi tipo, combustibili, oli minerali e lubrificanti, macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria, il commercio di armi e di esplosivi, di articoli usualmente venduti nei sexy-shop, di prodotti chimici;</p>	<p>Art. 7 Valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale</p> <p>1. È individuata come area di particolare interesse del territorio comunale della Città di Firenze, ai sensi e per gli effetti dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, la Macroarea "1" (area Centro Storico Unesco, Parco delle Cascine, Via di Circovallazione, Piazzale Michelangelo) della pianificazione comunale.</p> <p>2. Al fine della valorizzazione e della tutela di tale Macroarea "1", l'attività di commercio sulle aree pubbliche e le altre attività disciplinate dal presente Regolamento ivi ubicate sono sottoposte alle specifiche limitazioni e prescrizioni di cui ai commi 3 e seguenti e articoli specifici.</p> <p>3. In occasione di fiere, fiere promozionali o manifestazioni straordinarie è proibita all'interno della Macroarea "1" la somministrazione e la vendita di generi alimentari preparati utilizzando piastre di riscaldamento e griglie (hamburger, hot dog, riscaldamento di verdure e altri condimenti, e similari), fatta salva l'areamarket del Parco delle Cascine e le fiere comprese nel Piano.</p> <p>4. Nell'ambito della Macroarea "1", ad eccezione dell'area mercatale del Parco delle Cascine e di eventuali mercati rionali o di posteggi isolati dietro espressa autorizzazione, è escluso l'uso di qualsiasi tipo di automarket o veicolo a motore per lo svolgimento dell'attività. L'uso di motore elettrico è consentito esclusivamente per le operazioni di spostamento delle attrezzature, che dovranno essere fornite di ruote in gomma rigida per garantire l'integrità della pavimentazione e la silenziosità delle operazioni di posizionamento e la rimozione al termine dell'orario giornaliero di attività.</p> <p>5. Nell'ambito della Macroarea "1" relativamente alle merceologie commerciabili, è esclusa, salvo che non sia stata autorizzata in relazione a specifiche manifestazioni, la vendita dei seguenti prodotti:</p> <p>a) settore alimentare: carni fresche di tutte le specie animali, prodotti ittici freschi o carni fresche di qualsiasi specie, ivi compresi molluschi e crostacei, (ad esclusione dei mercati coperti, o di quelli effettuati con adeguati supporti di vendita, purché garantiscano il rispetto di parametri sanitari);</p> <p>b) settore non alimentare: stracci e sottoprodotti tessili, rottami e materiali di recupero in genere, motori di qualsiasi tipo, combustibili, oli minerali e lubrificanti, macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria, il commercio di armi e di esplosivi, di articoli usualmente venduti nei sexy-shop, di prodotti chimici;</p> <p>6. (Abrogato con DC/2023/31)</p> <p>7. (Abrogato con DC/2023/31)</p>



<p>8. Nell'ambito della Macroarea "1" i colori e i materiali di tende, coperture, gazebo, stand utilizzati per l'esposizione e la vendita dovranno essere mantenuti puliti e in buono stato di conservazione.</p> <p>9. Nell'ambito della Macroarea "1", in occasione del rilascio o rinnovo delle concessioni ovvero dell'assegnazione ai concessionari di nuove o diverse aree di posteggio in attuazione del Piano per il commercio su area pubblica, possono essere date prescrizioni di arredo urbano (morfologiche, cromatiche, dimensionali, compresa un'altezza massima della struttura, anche in allineamento con le insegne dei negozi adiacenti; di tecnologia dei materiali) alle quali il gestore è tenuto a conformarsi entro il termine indicato all'articolo 22, comma 3".</p>	<p>6) (Abrogato con DC /2023/31)</p> <p>7) (Abrogato con DC /2023/31)</p> <p>8) Nell'ambito della "Area UNESCO" le forme, i colori e i materiali di tende, coperture, gazebo, stand e manufatti in genere utilizzati per l'esposizione e la vendita dovranno armonizzarsi con il contesto architettonico, artistico-paesaggistico e, al fine di non ledere il decoro, dovranno essere mantenuti sempre puliti e in buono stato di conservazione.</p> <p>9) Nell'ambito della "Area UNESCO", in occasione del rilascio o rinnovo delle concessioni, ovvero dell'assegnazione ai concessionari di nuove o diverse aree di posteggio in attuazione del Piano, possono essere date prescrizioni di arredo urbano (morfologiche, cromatiche, dimensionali, compresa un'altezza massima della struttura, anche in allineamento con le insegne dei negozi adiacenti; di tecnologia dei materiali) alle quali il gestore è tenuto a conformarsi entro il termine indicato all'articolo 22, comma 3".</p> <p>10) Le concessioni dei posteggi nella "Area UNESCO" saranno oggetto di atti di decadenza della concessione di suolo pubblico in caso di reiterate violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, delle indicazioni espresse nelle relative schede che compongono il Piano e delle prescrizioni di cui al comma precedente, secondo quanto disposto all'art.43 comma 4, ove le violazioni riguardino norme rivolte alla tutela del decoro, della valenza storica dell'area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata.</p>
<p><b>Art.7 bis - Ulteriori limiti all'esposizione e alla vendita</b></p> <p>1. In tutto il territorio comunale è vietata l'esposizione e la vendita di:</p> <p>a) indumenti e oggetti, di qualsiasi tipo, materiale o dimensione, sui quali siano impresse o riprodotte frasi o immagini lesive del decoro, della fede religiosa o delle appartenenze culturali o nazionali delle persone o che rimandino a discriminazioni su base etnica, o relative all'orientamento sessuale;</p> <p>b) prodotti che per forma, colori e rappresentazioni grafiche, sui modesti impresse, offrano un'immagine volgare dell'Italia, delle sue città, delle sue tradizioni, della sua cultura, e di qualsiasi altro tratto caratteristico;</p> <p>c) gadget, souvenir, capi d'abbigliamento e altri prodotti che inneggino alle ideologie fascista e nazista o comunque le richiamino.</p>	<p><b>Art.7 bis - Ulteriori limiti all'esposizione e alla vendita</b></p> <p>1. In tutto il territorio comunale è vietata l'esposizione e la vendita di:</p> <p>a) indumenti e oggetti, di qualsiasi tipo, materiale o dimensione, sui quali siano impresse o riprodotte frasi o immagini lesive del decoro, della fede religiosa o delle appartenenze culturali o nazionali delle persone o che rimandino a discriminazioni su base etnica, o relative all'orientamento sessuale;</p> <p>b) prodotti che per forma, colori e rappresentazioni grafiche sui modesti impresse, offrano un'immagine volgare dell'Italia, delle sue città, delle sue tradizioni, della sua cultura, della sua arte e di qualsiasi altro tratto caratteristico;</p> <p>c) gadget, souvenir, capi d'abbigliamento e altri prodotti che inneggino alle ideologie fascista e nazista o comunque le richiamino.</p>
<p><b>Art.8 Subingresso</b></p> <p>1) Il subingresso per trasferimento della titolarità dell'azienda intestataria della concessione, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione da parte del soggetto subentrante, da trasmettere al SUAP. Tale soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività commerciali.</p> <p>2) Il trasferimento della gestione dell'azienda, o di un ramo di essa, è soggetto a comunicazione da parte del soggetto subentrante, da trasmettere al SUAP. Tale soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività commerciali.</p> <p>3) Tali adempimenti devono essere effettuati secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni regionali in merito.</p> <p>4) Il subentrante acquisisce le presenze già maturate nell'esercizio del medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.</p> <p>5) Il subingresso nel titolo abilitativo è consentito qualora non siano presenti posizioni debitorie, in termini di tributi e canoni, nei confronti dell'Amministrazione comunale o sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, ma non nel caso in cui sia intervenuta la definitiva decadenza della rateizzazione, come previsto dall'articolo 6 comma 8 del vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate. Il subingresso nel titolo abilitativo nel caso di debito rateizzato da parte del cedente, è consentito a condizione che il subentrante si accoli il debito, oppure a condizione che il cedente garantisca il debito con una fidejussione bancaria o assicurativa.</p> <p>6) Il subingresso nel titolo abilitativo su posteggio riservato ai sensi dell'art. 7 è consentito solo a favore di un altro soggetto in possesso degli stessi requisiti.</p>	<p><b>Art.8 Subingresso</b></p> <p>1) Il subingresso per trasferimento della titolarità dell'azienda intestataria della concessione, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione da parte del soggetto subentrante, da trasmettere al SUAP. Tale soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività commerciali.</p> <p>2) Il trasferimento della gestione dell'azienda, o di un ramo di essa, è soggetto a comunicazione da parte del soggetto subentrante, da trasmettere al SUAP. Tale soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività commerciali.</p> <p>3) Tali adempimenti devono essere effettuati secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni regionali in merito.</p> <p>4) Il subentrante acquisisce le presenze già maturate nell'esercizio del medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.</p> <p>5) Il subingresso nel titolo abilitativo è consentito qualora non siano presenti posizioni debitorie, in termini di tributi e canoni, nei confronti dell'Amministrazione comunale o sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, ma non nel caso in cui sia intervenuta la definitiva decadenza della rateizzazione, come previsto dall'articolo 6 comma 8 del vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate. Il subingresso nel titolo abilitativo nel caso di debito rateizzato da parte del cedente, è consentito a condizione che il subentrante si accoli il debito, oppure a condizione che il cedente garantisca il debito con una fidejussione bancaria o assicurativa.</p> <p>6) Il subingresso nel titolo abilitativo su posteggio riservato ai sensi dell'art. 7 è consentito solo a favore di un altro soggetto in possesso degli stessi requisiti.</p>
<p><b>Art.9 Posteggi e mercati a carattere sperimentale</b></p> <p>1) La Giunta può istituire mercati, fiere e fiere promozionali a carattere sperimentale. Decorsi tre</p>	<p><b>Art.9 Posteggi e mercati a carattere sperimentale</b></p> <p>1) La Giunta può istituire mercati, fiere e fiere promozionali a carattere sperimentale. Decorsi tre</p>

<p>anni dalla sperimentazione il Consiglio Comunale disporrà in merito alla definitiva istituzione.</p> <p>2) Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere e/o mercati si terrà conto:</p> <p>a) dell'esigenza di tutela e rivalutazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.</p> <p>b) della compatibilità rispetto all'esigenza di carattere igienico-sanitario.</p> <p>c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei servizi pubblici.</p> <p>d) delle esigenze di riqualificazione dipartimentali aree cittadine.</p>	<p><b>Art. 10 Spostamento di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato</b></p> <p>1) La Giunta, per motivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, previa concertazione con le associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, può stabilire lo spostamento di un mercato o di un raggruppamento, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi, verbalizzati e sottoscritti.</p> <p>2) Per motivi di pubblico interesse (compreso il caso di lavori pubblici), di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica, l'Amministrazione comunale può sospendere, trasferire o modificare temporaneamente l'assetto di un mercato, raggruppamento, fiera, fiera promozionale o di posteggi fuori mercato, per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere, notificando l'atto agli interessati. I termini di decorrenza saranno definiti compatibilmente con l'urgenza di provvedere.</p> <p>3) Nel caso di trasferimento di uno o più concessionari, le nuove collocazioni, sentite le Associazioni di categoria, sono individuate secondo uno dei seguenti criteri di priorità, che non rivestono carattere di esclusività:</p> <p>a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili dello stesso mercato, raggruppamento o fiera;</p> <p>b) mediante l'individuazione di spazi aggiuntivi nell'ambito del medesimo mercato, raggruppamento o fiera, quando esistono le condizioni di fattibilità per il posizionamento di nuovi posteggi;</p> <p>4) L'assegnazione dei posteggi nelle nuove collocazioni individuate avverrà seguendo l'ordine di graduatoria elaborata sulla base del criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese autorizzate/concesse di posteggio e, in caso di parità, della maggior anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale ditta attiva di commercio su aree pubbliche maturata anche in modo discontinuo;</p> <p>5) Nelle ipotesi di trasferimento di posteggi fuori mercato, le nuove collocazioni sono individuate secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) nell'ambito di posteggi fuori mercato della stessa tipologia, se previsti dal Piano e non assegnati;</p> <p>b) nell'ambito di postazioni (nuove o non assegnate) all'interno dei raggruppamenti turistici o mercati rituali, modificando nell'atto di concessione/autorizzazione la tipologia di posteggio;</p> <p>c) individuando nuove collocazioni per posteggi fuori mercato.</p> <p>6) In caso di spostamento definitivo di una parte di un mercato o fiera, nella riorganizzazione dei posteggi sono coinvolti tutti gli operatori qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.</p>	<p>anni dalla sperimentazione il Consiglio Comunale disporrà in merito alla definitiva istituzione.</p> <p>2) Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere e/o mercati si terrà conto:</p> <p>a) dell'esigenza di tutela e rivalutazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.</p> <p>b) della compatibilità rispetto all'esigenza di carattere igienico-sanitario.</p> <p>c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei servizi pubblici.</p> <p>d) delle esigenze di riqualificazione dipartimentali aree cittadine.</p>
<p><b>Art. 10 Spostamento di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato</b></p> <p>1) La Giunta, per motivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, previa concertazione con le associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, può stabilire lo spostamento di un mercato o di un raggruppamento, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi, verbalizzati e sottoscritti.</p> <p>2) Per motivi di pubblico interesse (compreso il caso di lavori pubblici), di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica, l'Amministrazione comunale può sospendere, trasferire o modificare temporaneamente l'assetto di un mercato, raggruppamento, fiera, fiera promozionale o di posteggi fuori mercato, notificando l'atto agli interessati. I termini di decorrenza saranno definiti compatibilmente con l'urgenza di provvedere.</p> <p>3) Nel caso di trasferimento di uno o più concessionari, le nuove collocazioni, sentite le Associazioni di categoria, sono individuate secondo uno dei seguenti criteri di priorità, che non rivestono carattere di esclusività:</p> <p>a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili dello stesso mercato, raggruppamento o fiera;</p> <p>b) mediante l'individuazione di spazi aggiuntivi nell'ambito del medesimo mercato, raggruppamento o fiera, quando esistono le condizioni di fattibilità per il posizionamento di nuovi posteggi;</p> <p>4) L'assegnazione dei posteggi nelle nuove collocazioni individuate avverrà seguendo l'ordine di graduatoria elaborata sulla base del criterio della maggiore anzianità di iscrizione all'autorizzazione/concessione di posteggio e, in caso di parità, della maggior anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale ditta attiva di commercio su aree pubbliche maturata anche in modo discontinuo;</p> <p>5) Nelle ipotesi di trasferimento di posteggi fuori mercato, le nuove collocazioni sono individuate secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) nell'ambito di posteggi fuori mercato della stessa tipologia, se previsti dal Piano e non assegnati;</p> <p>b) nell'ambito di postazioni (nuove o non assegnate) all'interno dei raggruppamenti turistici o mercati rituali, modificando nell'atto di concessione/autorizzazione la tipologia di posteggio;</p> <p>c) individuando nuove collocazioni per posteggi fuori mercato.</p> <p>6) In caso di spostamento definitivo di una parte di un mercato o fiera, nella riorganizzazione dei posteggi sono coinvolti tutti gli operatori qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.</p>	<p><b>Art. 11 Caratteristiche</b></p> <p>1) Per ogni mercato, raggruppamento, turno commerciale, fiera o fiera promozionale e per i posteggi fuori mercato, individuati nel territorio comunale e previsti nel Piano, sono redatte apposite schede. Nelle stesse sono rappresentate le aree destinate al commercio su aree pubbliche, la denominazione, la periodicità di svolgimento dell'attività commerciale, la consistenza e tipologia dell'organico giornaliero, la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché eventuali limitazioni, divieti, prescrizioni e modalità da osservare nell'esercizio delle attività, pena l'adozione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>2) La distribuzione e il dimensionamento effettivo dei posteggi sulle aree mercati individuate dal Piano, la collocazione definitiva dei posteggi fuori mercato previsti, ed eventuali norme inerenti le modalità di gestione delle attività commerciali su aree pubbliche, saranno definite con proprio atto</p>	<p><b>Art. 11 Caratteristiche</b></p> <p>1) Per ogni mercato, raggruppamento, turno commerciale, fiera o fiera promozionale e per i posteggi fuori mercato, individuati nel territorio comunale e previsti nel Piano, sono redatte apposite schede. Nelle stesse sono rappresentate le aree destinate al commercio su aree pubbliche, la denominazione, la periodicità di svolgimento dell'attività commerciale, la consistenza e tipologia dell'organico giornaliero, la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché eventuali limitazioni, divieti, prescrizioni e modalità da osservare nell'esercizio delle attività, pena l'adozione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>2) La distribuzione e il dimensionamento effettivo dei posteggi sulle aree mercati individuate dal Piano, la collocazione definitiva dei posteggi fuori mercato previsti, ed eventuali norme inerenti le modalità di gestione delle attività commerciali su aree pubbliche, saranno definite con proprio atto</p>



<p>dalla Giunta comunale.</p> <p>3) Nel caso in cui, dopo aver espletato le procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 4, alcuni posteggi risultino non concessioni, la Giunta comunale può prevedere la loro temporanea soppressione e, contestualmente, valutare l'opportunità di ripartire gli spazi lasciati vacanti consentendo agli operatori presenti nella medesima area di ottenere spazi aggiuntivi che vadano ad ampliare le aree già concessionate a ciascuno di loro.</p> <p><b>Art.12 Orari e chiusure</b></p> <p>1) Gli orari di inizio e fine dell'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica sono stabiliti con ordinanza sindacale e possono essere modificati in ogni momento per motivi di pubblico interesse;</p> <p>2) Sempre con ordinanza sindacale sono disciplinate le giornate di chiusura delle attività di commercio su area pubblica, con la sola eccezione di quanto previsto al successivo punto 3.</p> <p>3) I punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica osservano gli orari e le chiusure secondo quanto disciplinato dall'accordo nazionale sottoscritto dalle Associazioni di categoria con la FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali).</p>	<p>dalla Giunta comunale.</p> <p>Nel caso in cui, dopo aver espletato le procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 4, alcuni posteggi risultino non concessioni, la Giunta comunale può prevedere la loro temporanea soppressione e, contestualmente, valutare l'opportunità di ripartire gli spazi lasciati vacanti consentendo agli operatori presenti nella medesima area di ottenere spazi aggiuntivi che vadano ad ampliare le aree già concessionate a ciascuno di loro.</p> <p><b>Art.12 Orari e chiusure</b></p> <p>3) Gli orari di inizio e fine dell'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica sono stabiliti con ordinanza sindacale e possono essere modificati in ogni momento per motivi di pubblico interesse;</p> <p>4) Sempre con ordinanza sindacale sono disciplinate le giornate di chiusura delle attività di commercio su area pubblica, con la sola eccezione di quanto previsto al successivo punto 3.</p> <p>5) I punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica osservano gli orari e le chiusure secondo quanto disciplinato dall'accordo nazionale sottoscritto dalle Associazioni di categoria con la FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali).</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II - MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO</b></p> <p><b>Art. 13 Mercato</b></p> <p>1) I mercati sono gestiti dal Comune, assicurando l'espletamento delle attività e l'erogazione dei servizi necessari al loro funzionamento. L'attività di vendita è effettuata da operatori abilitati al commercio su area pubblica in posteggi definiti dal Piano e assegnati in concessione secondo le modalità stabilite dalla normativa.</p> <p><b>Art. 14 Modalità di registrazione delle presenze</b></p> <p>1) La registrazione delle presenze nei posteggi viene effettuata per via telematica.</p> <p>2) Nelle more della generale adozione del sistema di registrazione per via telematica, la registrazione delle presenze viene effettuata dai soggetti incaricati dal Comune, prima dell'inizio dell'orario di vendita.</p> <p>3) L'operatore è tenuto, ai fini della registrazione, a essere presente nel posteggio entro l'orario di inizio occupazione e vendita e per tutta la durata dell'orario di occupazione.</p> <p>4) Nel caso in cui eventi documentati, gravi ed eccezionali comportino l'assenza dal posteggio, o l'interruzione anticipata dell'attività di vendita, essa è da considerarsi giustificata.</p> <p>5) In particolare, in caso di allerta meteo codice arancione (rilevabile sul sito della protezione civile del Comune di Firenze), ciascun concessionario di posteggio di commercio su area pubblica dovrà responsabilmente valutare l'opportunità di aprire la propria attività e le modalità operative più consona al fine di garantire la sicurezza e incolumità di clienti, operatori e passanti, prima di procedere all'allestimento del banco dovrà essere consultata la Rete Civica del Comune di Firenze in cui saranno pubblicate eventuali ordinanze e norme di comportamento; in caso di posteggi in prossimità di alberi, i concessionari non dovranno montare le proprie strutture né avviare le proprie attività.</p> <p>6) In caso di allerta meteo codice rosso, tutti concessionari di posteggio di commercio su area pubblica non dovranno montare le proprie strutture e avviare le proprie attività.</p> <p>7) Nei casi previsti ai commi 4, 5 e 6 non sarà registrata l'assenza dell'operatore.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II - MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO</b></p> <p><b>Art. 13 Mercato</b></p> <p>1) I mercati sono gestiti dal Comune, assicurando l'espletamento delle attività e l'erogazione dei servizi necessari al loro funzionamento. L'attività di vendita è effettuata da operatori abilitati al commercio su area pubblica in posteggi definiti dal Piano e assegnati in concessione secondo le modalità stabilite dalla normativa.</p> <p><b>Art. 14 Modalità di registrazione delle presenze</b></p> <p>1) La registrazione delle presenze nei posteggi viene effettuata per via telematica.</p> <p>2) Nelle more della generale adozione del sistema di registrazione per via telematica, la registrazione delle presenze viene effettuata dai soggetti incaricati dal Comune, prima dell'inizio dell'orario di vendita.</p> <p>3) L'operatore è tenuto, ai fini della registrazione, a essere presente nel posteggio entro l'orario di inizio occupazione e vendita e per tutta la durata dell'orario di occupazione.</p> <p>4) Nel caso in cui eventi documentati, gravi ed eccezionali comportino l'assenza dal posteggio, o l'interruzione anticipata dell'attività di vendita, essa è da considerarsi giustificata.</p> <p>5) In particolare, in caso di allerta meteo codice arancione (rilevabile sul sito della protezione civile del Comune di Firenze), ciascun concessionario di posteggio di commercio su area pubblica dovrà responsabilmente valutare l'opportunità di aprire la propria attività e le modalità operative più consona al fine di garantire la sicurezza e incolumità di clienti, operatori e passanti, prima di procedere all'allestimento del banco dovrà essere consultata la Rete Civica del Comune di Firenze in cui saranno pubblicate eventuali ordinanze e norme di comportamento; in caso di posteggi in prossimità di alberi, i concessionari non dovranno montare le proprie strutture né avviare le proprie attività.</p> <p>6) In caso di allerta meteo codice rosso, tutti concessionari di posteggio di commercio su area pubblica non dovranno montare le proprie strutture e svolgere le proprie attività.</p> <p>7) Nei casi previsti ai commi 4, 5 e 6 non sarà registrata l'assenza dell'operatore.</p>
<p><b>Art. 15 Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi ("spunta")</b></p> <p>1) Le presenze maturate in ciascun mercato o fiera dagli operatori non titolari di posteggio sono finalizzate alla redazione di graduatorie utili ai fini della spunta, in accordo con quanto previsto dal Codice all'art. 37 comma 7. Solo per i mercati dove le graduatorie non sono aggiornate in tempo reale attraverso la registrazionetelematica delle presenze, le graduatorie sono approvate annualmente con provvedimento dirigenziale.</p> <p>2) L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata nel rispetto delle caratteristiche del posteggio definite dal Piano. I posteggi oggetto di riserva devono essere assegnati a spuntisti aventi gli stessi requisiti previsti per quel posteggio.</p> <p>3) Qualora un operatore spuntista non si presenti al mercato per più di due anni solari,</p>	<p><b>Art. 15 Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi ("spunta")</b></p> <p>1) Le presenze maturate in ciascun mercato o fiera dagli operatori non titolari di posteggio sono finalizzate alla redazione di graduatorie utili ai fini della spunta, in accordo con quanto previsto dal Codice all'art. 37 comma 7. Solo per i mercati dove le graduatorie non sono aggiornate in tempo reale attraverso la registrazionetelematica delle presenze, le graduatorie sono approvate annualmente con provvedimento dirigenziale.</p> <p>2) L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata nel rispetto delle caratteristiche del posteggio definite dal Piano. I posteggi oggetto di riserva devono essere assegnati in via prioritaria a spuntisti aventi gli stessi requisiti previsti per quel posteggio.</p> <p>3) Qualora un operatore spuntista non si presenti al mercato per più di due anni solari, prescindendo</p>

<p>prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale e senza che sia stata inviata al SUAP idonea documentazione che ne giustifichi l'impedimento, si procede alla sua cancellazione dalla graduatoria relativa al mercato in questione.</p> <p>4) L'assegnazione temporanea è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature o arredi, o su cui insistono chioschi di proprietà del concessionario, nei posteggi stagionali, fuori mercato e raggruppamenti turistici.</p>	<p>dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale e senza che sia stata inviata al SUAP idonea documentazione che ne giustifichi l'impedimento, si procede alla sua cancellazione dalla graduatoria relativa al mercato in questione.</p> <p>4) L'assegnazione temporanea è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature o arredi, o su cui insistono chioschi di proprietà del concessionario, nei posteggi stagionali, fuori mercato e raggruppamenti turistici.</p>
<p><b>Art. 16 Mercati Straordinari</b></p> <p>1) È previsto lo svolgimento di mercati straordinari nei giorni: 2 Giugno, 24 giugno, 1° novembre, 8 Dicembre e nelle 2 domeniche precedenti il Natale;</p> <p>2) Nei giorni in cui sono previsti mercati straordinari può essere svolta attività di vendita in tutti i mercati. In caso alcuni mercati straordinari registrino presenze inferiori al 50% dei concessionari autorizzati, la Giunta comunale può stabilirne la chiusura per gli anni successivi;</p> <p>3) Ai mercati straordinari partecipano gli operatori che costituiscono l'organico dello stesso giorno della settimana in cui si svolge il mercato senza riassegnazione dei posteggi.</p> <p>4) Quando il mercato straordinario si svolge nelle giornate domenicali, è autorizzato a esercitare l'attività di vendita l'organico del medesimo mercato di uno dei giorni della settimana, individuato dagli uffici comunali competenti in materia di commercio su aree pubbliche, secondo un principio di rotazione annuale.</p>	<p><b>Art. 16 Mercati Straordinari</b></p> <p>1) È previsto lo svolgimento di mercati straordinari nei giorni: 2 Giugno, 24 giugno, 1° novembre, 8 Dicembre e nelle 2 domeniche precedenti il Natale;</p> <p>2) Nei giorni in cui sono previsti mercati straordinari può essere svolta attività di vendita in tutti i mercati. In caso alcuni mercati straordinari registrino presenze inferiori al 50% dei concessionari autorizzati, la Giunta comunale può stabilirne la chiusura per gli anni successivi;</p> <p>3) Ai mercati straordinari partecipano gli operatori che costituiscono l'organico dello stesso giorno della settimana in cui si svolge il mercato senza riassegnazione dei posteggi.</p> <p>4) Quando il mercato straordinario si svolge nelle giornate domenicali, è autorizzato a esercitare l'attività di vendita l'organico del medesimo mercato di uno dei giorni della settimana, individuato dagli uffici comunali competenti in materia di commercio su aree pubbliche, secondo un principio di rotazione annuale.</p>
<p><b>Art. 17 Circolazione pedonale e veicolare</b></p> <p>1) Nei giorni e negli orari di svolgimento dell'attività commerciale, compreso allestimento e disallestimento, le aree dedicate alle attività di commercio su area pubblica sono interdette alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli, secondo le modalità indicate in apposite ordinanze della Direzione competente in materia di mobilità.</p> <p>2) Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni.</p> <p>3) Deve essere comunque assicurato con continuità il passaggio dei mezzi di emergenza e di soccorso.</p> <p>4) Nelle aree di cui al punto 1, è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, a eccezione di quelli in uso ai soggetti portatori di disabilità motorie che necessitano di ausili per il movimento (carrozze elettriche e/o a motore) e dei mezzi di soccorso.</p>	<p><b>Art. 17 Circolazione pedonale e veicolare</b></p> <p>1) Nei giorni e negli orari di svolgimento dell'attività commerciale, compreso allestimento e disallestimento, le aree dedicate alle attività di commercio su area pubblica sono interdette alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli, secondo le modalità indicate in apposite ordinanze della Direzione competente in materia di mobilità.</p> <p>2) Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni.</p> <p>3) Deve essere comunque assicurato con continuità il passaggio dei mezzi di emergenza e di soccorso.</p> <p>4) Nelle aree di cui al punto 1, è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, a eccezione di quelli in uso ai soggetti portatori di disabilità motorie che necessitano di ausili per il movimento (carrozze elettriche e/o a motore) e dei mezzi di soccorso.</p>
<p><b>Art. 18 Posteggi fuori mercato</b></p> <p>1) I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano del Commercio. Per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato vigono le stesse disposizioni per l'assegnazione di posteggi su area pubblica.</p> <p>2) I posteggi fuori mercato non sono soggetti a spunta.</p> <p>3) È vietata la collocazione di strutture non facilmente amovibili eccezion fatta per le strutture individuabili come "chioschi" espressamente autorizzate e previste dal Piano.</p> <p>4) Nei posteggi fuori mercato e nei "chioschi" ubicati in qualsiasi zona del territorio comunale, non è ammessa variazione del genere merceologico rispetto a quello autorizzato e risultante dagli atti dell'Amministrazione.</p>	<p><b>Art. 18 Posteggi fuori mercato</b></p> <p>1) I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano. Per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato vigono le stesse disposizioni per l'assegnazione di posteggi su area pubblica.</p> <p>2) I posteggi fuori mercato non sono soggetti a spunta.</p> <p>3) È vietata la collocazione di strutture non facilmente amovibili eccezion fatta per le strutture individuabili come "chioschi" espressamente autorizzate e previste dal Piano.</p> <p>4) Nei posteggi fuori mercato e nei "chioschi" ubicati in qualsiasi zona del territorio comunale, non è ammessa variazione del genere merceologico rispetto a quello autorizzato e risultante dagli atti dell'Amministrazione.</p>
	<p><b>Art. 18 BIS Chioschi</b></p> <p>1. Nelle aree individuate nelle schede del Piano relative ai chioschi ed edicole possono essere installati manufatti afferenti alla tipologia dei chioschi, aventi le seguenti specifiche caratteristiche:</p> <p>a. TIPOLOGIA A - Chioschi di vendita di generi alimentari che possono ospitare, oltre alla vendita di generi alimentari, un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria) e, se dotati di servizi igienici a disposizione della clientela, possono ritenersi equiparati ad attività di pubblico esercizio e pertanto prevedere la concessione di suolo pubblico per l'installazione di tavoli e sedie adibiti al ristoro all'aperto (ove compatibile con lo stato dei luoghi), secondo la normativa comunale di riferimento;</p>

- b. **TIPOLOGIA B** - Chioschi di vendita di generi alimentari (anche in possesso di autorizzazione all'attività accessoria di somministrazione) per i quali, dato il contesto in cui si inseriscono, è possibile prevedere, oltre al manufatto, la sola installazione di mensole di varia natura, purché non comportino appoggi a terra, non siano accompagnati da strumenti, quali sedie e tavoli, che occupino aree non assegnate e non superino una profondità massima di 45 cm, individuata come proiezione al suolo della parte aggettante rispetto all'area concessionata, salva diversa disposizione regolamentare in materia di occupazioni per il ristoro all'aperto;
- c. **TIPOLOGIA C** - Chioschi adibiti alla vendita di generi vari (non alimentari) con specifiche specializzazioni merceologiche definite nelle schede di Piano;
- d. **TIPOLOGIA D**: Chioschi per la vendita esclusiva di stampa quotidiana e periodica su area pubblica (edicole) ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento;
2. Tutte le succitate tipologie di manufatti devono garantire un inserimento armonico nel contesto storico architettonico circostante, adattando forma e misure allo stato dei luoghi e a eventuali prescrizioni dell'Amministrazione (sentito, ove previsto dalla normativa vigente, il parere della locale Soprintendenza);
3. Con riferimento ai chioschi inseriti in aree a verde pubblico e parchi, in caso di nuovi locali/manufatti o ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti devono essere rispettate le disposizioni di cui agli art. 29 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al vigente Regolamento Urbanistico;
4. Le caratteristiche strutturali ed estetiche dei chioschi verranno valutate in sede progettuale, anche sulla base delle dimensioni e caratteristiche previste per ciascun posteggio negli atti di indirizzo delle Giunta comunale e nei conseguente avviso per l'avvio di una procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione dei nuovi posteggi. Tuttavia, se il chiosco è collocato in un'area pubblica soggetta a interventi di riqualificazione e/o restyling approvati dall'Amministrazione comunale, il cui progetto preveda opere di arredo, compresi chioschi, al fine di garantirne un inserimento organico e funzionale, i titolari del chiosco dovranno attenersi a quanto previsto nel progetto comunale.
5. Eventuali modifiche/rinnovamenti o spostamenti dei manufatti potranno essere accolte dall'Amministrazione comunale solo dopo attenta verifica della compatibilità del progetto con lo stato dei luoghi e il parere favorevole della Conferenza dei servizi di cui al comma 8
6. Le installazioni di nuovi chioschi di cui al comma 1 devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:
- L'installazione è consentita purché il chiosco non costituisca intralcio diretto o indiretto alla circolazione di pedoni e veicoli, non limiti la visibilità delle strade e della segnaletica stradale;
  - i chioschi devono essere conformi alle disposizioni igienico-sanitarie e non devono essere in contrasto con vincoli ambientali o norme urbanistiche che ne vietino espressamente l'installazione;
  - i chioschi possono essere collocati solo nelle aree individuate dal Piano o, per l'ampliamento di attività esistenti, previo espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - nelle aree verdi, l'Amministrazione comunale può prevedere il rilascio della concessione di suolo pubblico a condizione che il titolare del chiosco si accoli l'onere di svolgere alcuni servizi di interesse pubblico quali, a titolo di esempio, cura e pulizia dell'area, apertura e chiusura dell'area, gestione di servizi definiti in specifiche convenzioni con le direzioni comunali competenti;
  - nel rispetto delle norme del Codice della Strada, e in particolare dell'art. 26, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, di norma in adiacenza di fabbricati nel rispetto delle distanze definite



dalle norme civiltistiche, sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei portatori di handicap di almeno due metri antistanti il chiosco stesso; sulle strade a intenso flusso pedonale e/o in virtù della tipologia di attività svolta nel chiosco stesso, lo spazio di 2 metri potrà essere proporzionalmente aumentato dall'Amministrazione comunale;

f. qualora il fronte di vendita sia rivolto verso il corridoio di transito pedonale, l'installazione dovrà garantire le misure di cui alla lettera c) tenendo conto anche dello spazio di sosta dei clienti.

g. Nessun manufatto potrà essere installato in corrispondenza di fermate del trasporto pubblico locale (salvo lo stato dei luoghi garantisca un sufficiente spazio per lo stazionamento degli utenti del servizio e dei clienti del chiosco);

h. La distanza dell'installazione da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, dovrà essere non inferiore a quanto previsto dal nuovo Codice della strada; in ogni caso l'occupazione del suolo, deve essere posta in modo da non intralciare e impedire la visibilità;

i. I chioschi sono vietati ovunque se la loro installazione contrasta con le normative vigenti e in tutti i casi in cui gli stessi intralcino la viabilità veicolare e pedonale e /o contrastino con il decoro urbano, igiene, sicurezza, ordine pubblico e/o pubblico interesse.

7. Per i chioschi già presenti su suolo pubblico alla data di approvazione delle presenti disposizioni e oggetto di regolare titolo abilitativo/concessorio, restano vigenti le condizioni e le caratteristiche già in essere sino alla scadenza del relativo titolo concessorio, salvo sopravvenute modifiche dello stato dei luoghi, esigenze legate alla tutela del decoro urbano, igiene, sicurezza, ordine pubblico e/o pubblico interesse.

8. Per installare e avviare l'attività in nuovi i chioschi su area pubblica, o la modifica di quelli esistenti, è necessario ottenere:

a. Parere preliminare positivo sul progetto di realizzazione o rinnovamento della struttura espresso dall'Amministrazione Comunale. Detto parere viene espresso in sede di Conferenza dei Servizi, composta dalle Direzioni ed Enti competenti, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. La Conferenza dei Servizi (svolta in modalità sincrona o asincrona) è composta dai responsabili delle seguenti Direzioni comunali ed Enti:

- Responsabile del Servizio Commercio su aree pubbliche (o suo delegato) con funzioni di coordinatori;
- Rappresentante della Direzione Urbanistica-servizio Edilizia;
- Rappresentante della Direzione Mobilità
- Rappresentante Azienda Sanitaria Locale ove competente;
- Rappresentante della Locale Soprintendenza (in caso di installazioni nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi del vigente Codice dei Beni Culturali - D.lgs 42/2004)
- Rappresentanti di altri Settori ed Enti, qualora si ravvisi la necessità di reperire ulteriori pareri specifici.

b. permesso di costruire

c. concessione di suolo pubblico

d. titolo abilitativo all'attività commerciale o di somministrazione;

9. In caso di installazione di chioschi (nuovi o rinnovati), a garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nei atti concessori, il soggetto autorizzato dovrà presentare apposite garanzie a mezzo di polizze e fidejussorie che sarà trattenuta dall'Amministrazione e restituita al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi, finalizzate al rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura da parte dell'Amministrazione (in caso di inadempienza da parte del titolare), nonché alla copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ecc...) sia in fase di allestimento che di svolgimento dell'attività commerciale;

<p>10. In caso di cessazione dell'attività, decadenza o revoca del titolo abilitativo e/o del titolo concessorio di suolo pubblico, il titolare del chiosco è tenuto alla rimozione dei manufatti e al ripristino dei luoghi entro 90 giorni dalla data di cessazione o dalla notifica del provvedimento definitivo di decadenza/revoca e intimazione alla rimozione (salvo differente termine fissato dall'Amministrazione);</p> <p>11. In caso di inadempimento entro i termini fissati di cui al precedente comma, la rimozione e il ripristino dell'area sarà effettuato a danno a carico del titolare dall'Amministrazione comunale, a valere sulle polizze fidejussorie a garanzia, di cui al comma 9, o, ove non istituite, attivando le procedure per il recupero del credito previste dalla normativa vigente;</p> <p>12. L'importo delle garanzie sarà individuato dall'Amministrazione comunale in sede di rilascio del titolo concessorio sulla base di una stima degli importi per i danni e il ripristino del suolo pubblico e il costo per la rimozione e smaltimento del chiosco.</p> <p>13. Per i nuovi chioschi o per la riprogettazione di chioschi già esistenti, potrà essere richiesto dall'Amministrazione comunale l'allestimento di stalli di sosta o segnaletica verticale o orizzontale al fine di ridurre l'impatto sulla viabilità e la sosta o di rendere maggiormente fruibile l'area. Le spese per la realizzazione di tali interventi restano in ogni caso a totale carico del titolare del chiosco.</p>	
<p><b>Art. 19 Posteggi "stagionali"</b></p> <p>1) I posteggi sono definiti "stagionali" quando l'attività di vendita è consentita soltanto in alcuni periodi dell'anno.</p> <p>2) Le principali tipologie di posteggi stagionali sono:</p> <p>a) dal 1° ottobre al 31 Marzo, vendita esclusiva di caldarrose, semi, frutta secca;</p> <p>b) dal 1° aprile al 30 Settembre, vendita esclusiva di anguria, melone, cocco, frutta fresca, acqua e bibite;</p> <p>c) dal primo venerdì di dicembre al 5 gennaio, vendita di alberi di Natale, dolciumi, palloncini e articoli da regalo.</p> <p>3) Gli operatori concessionari di posteggi "stagionali" per la vendita di angurie e di alberi di Natale, in considerazione dell'ingombro delle merci poste in commercio, sono autorizzati a non rimuovere le strutture utilizzate al termine dell'orario di vendita giornaliero, purché le medesime non occupino superficie maggiore di quella concessionata, siano rispondenti al decoro urbano e conformi alle prescrizioni di ordine igienico sanitario dettate dalla competente azienda sanitaria.</p> <p>4) Sui posteggi stagionali non sono consentite le occupazioni giornaliere e/o operazioni di "spunta".</p> <p>5) Al termine del periodo stagionale di concessione, è fatto obbligo agli operatori di rimuovere qualsiasi struttura, materiale e/o attrezzatura, lasciando l'area completamente sgombra.</p> <p>6) Per i posteggi stagionali, non è consentito alcun ampliamento del periodo di operatività, né trasformazione da "stagionali" in "permanenti", con validità, cioè, per l'intera annualità, né è ammessa variazione o integrazione dei prodotti commerciabili.</p> <p>7) In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola nei mercati, possono essere previsti nel Piano posteggi stagionali da assegnare a imprenditori agricoli professionali.</p> <p>8) Sono fatti salvi diversi periodi concessi come appare dagli atti, dell'amministrazione.</p>	<p><b>Art. 19 Posteggi "stagionali"</b></p> <p>1) I posteggi sono definiti "stagionali" quando l'attività di vendita è consentita soltanto in alcuni periodi dell'anno.</p> <p>2) Le principali tipologie di posteggi stagionali sono:</p> <p>a) dal 1° ottobre al 31 Marzo, vendita esclusiva di caldarrose, semi, frutta secca;</p> <p>b) dal 1° aprile al 30 Settembre, vendita esclusiva di anguria, melone, cocco, frutta fresca, acqua e bibite;</p> <p>c) dal primo venerdì di dicembre al 5 gennaio, vendita di alberi di Natale, dolciumi, palloncini e articoli da regalo.</p> <p>3) Gli operatori concessionari di posteggi "stagionali" per la vendita di angurie e di alberi di Natale, in considerazione dell'ingombro delle merci poste in commercio, sono autorizzati a non rimuovere le strutture utilizzate al termine dell'orario di vendita giornaliero, purché le medesime non occupino superficie maggiore di quella concessionata, siano rispondenti al decoro urbano e conformi alle prescrizioni di ordine igienico sanitario dettate dalla competente azienda sanitaria.</p> <p>4) Sui posteggi stagionali non sono consentite le occupazioni giornaliere e/o operazioni di "spunta".</p> <p>5) Al termine del periodo stagionale di concessione, è fatto obbligo agli operatori di rimuovere qualsiasi struttura, materiale e/o attrezzatura, lasciando l'area completamente sgombra.</p> <p>6) Per i posteggi stagionali, non è consentito alcun ampliamento del periodo di operatività, né trasformazione da "stagionali" in "permanenti", con validità, cioè, per l'intera annualità, né è ammessa variazione o integrazione dei prodotti commerciabili.</p> <p>7) In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola nei mercati, possono essere previsti nel Piano posteggi stagionali da assegnare a imprenditori agricoli professionali.</p> <p>8) Sono fatti salvi diversi periodi concessi come appare dagli atti, dell'amministrazione.</p>
<p><b>TITOLO III - RAGGRUPPAMENTI</b></p> <p><b>Art. 20 Raggruppamenti Turistici</b></p> <p>1) Per raggruppamento turistico si intende l'insieme dei posteggi che si snodano con continuità in alcune zone di alto interesse storico, artistico, culturale individuati dal Piano e caratterizzati da specializzazioni merceologiche essenzialmente rivolte al turismo;</p> <p>2) Relativamente all'esposizione delle merci e alle caratteristiche delle strutture di vendita utilizzabili sui posteggi dei raggruppamenti turistici, si applica quanto disposto agli artt. 21 e 22;</p> <p>3) Data la specificità dell'esercizio del commercio non sono ammesse "spunte" per i posteggi occasionalmente liberi;</p> <p>4) Per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale e allo scopo di riqualificare e</p>	<p><b>TITOLO III - RAGGRUPPAMENTI</b></p> <p><b>Art. 20 Raggruppamenti Turistici</b></p> <p>1) Per raggruppamento turistico si intende l'insieme dei posteggi che si snodano con continuità in alcune zone di alto interesse storico, artistico, culturale individuati dal Piano del commercio su area pubblica e caratterizzati da specializzazioni merceologiche essenzialmente rivolte al turismo;</p> <p>2) Relativamente all'esposizione delle merci e alle caratteristiche delle strutture di vendita utilizzabili sui posteggi dei raggruppamenti turistici, si applica quanto disposto agli artt. 21 e 22;</p> <p>3) Data la specificità dell'esercizio del commercio non sono ammesse "spunte" per i posteggi occasionalmente liberi;</p> <p>4) Per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale e allo scopo di riqualificare e</p>

<p>ottimizzare le aree del centro storico ove i raggruppamenti sono collocati, fatta salva l'ipotesi di migrazione di posteggio, subingresso in gestione o in proprietà nella azienda commerciale cui afferiscono le concessioni, i posteggi non possono essere oggetto di nuova assegnazione in caso di cessazione, rinuncia o decadenza della concessione.</p>	<p>ottimizzare le aree del centro storico ove i raggruppamenti sono collocati, fatta salva l'ipotesi di migrazione di posteggio, subingresso in gestione o in proprietà nella azienda commerciale cui afferiscono le concessioni, i posteggi non possono essere oggetto di nuova assegnazione in caso di cessazione, rinuncia o decadenza della concessione.</p>
<p><b>Art. 21 Disposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici:</b> la tipicità</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Con il presente articolo si disciplinano le categorie merceologiche che possono o debbono essere oggetto di vendita nei banchi dei raggruppamenti turistici. Tali categorie devono essere ispirate a principi di bellezza, decoro, tradizione, storicità e anche innovazione di qualità, comunque coerenti con la bellezza dei luoghi su cui insistono i raggruppamenti. Tali principi si realizzano con le misure di cui ai commi 2, 3 e 4.</li> <li>2) Fermo restando quanto previsto all'art. 7, sui banchi dei raggruppamenti turistici sono posti in vendita prodotti realizzati, lavorati e confezionati nel rispetto della filiera fiorentina, toscana e italiana, con preferenza per le produzioni regionali di artigianato riconducibili a iniziative regionali promozionali.</li> <li>3) In merito a quanto disposto al comma 2, è disposto che l'esposizione dei prodotti di filiera locale, regionale e nazionale sopra descritti deve essere effettuata rispetto alla superficie del banco nella misura minima del 30% entro 1 anno dall'entrata in vigore del Regolamento, del 60% entro 2 anni dall'entrata in vigore del Regolamento con le stesse modalità e del 100% entro 3 anni dall'entrata in vigore del Regolamento.</li> <li>4) In alternativa al rispetto delle superfici di vendita previste al comma 2, i titolari delle concessioni possono presentare, un progetto di offerta di vendita della merce volto a valorizzare le esigenze di bellezza, decoro, tradizione, storicità o di innovazione di alta qualità, che sarà valutato dall'Amministrazione comunale.</li> <li>5) Con delibera della Giunta, da adottare entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, è istituita una Commissione alla quale partecipano associazioni di categoria ed enti interessati ed esperti del settore, con il compito di sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) i criteri e i requisiti di appartenenza alla filiera di cui ai commi 2 e 3;</li> <li>b) i criteri e le altre modalità di valutazione dei progetti di cui al comma 4;</li> <li>c) il modello del banco architettonico comprese le caratteristiche del telone di copertura, di cui all'articolo 22, secondo canoni estetici di particolare pregio e bellezza e al contempo funzionali per l'esercizio dell'attività.</li> <li>6) In ogni caso, gli articoli esposti sono forniti di cartellino di vendita con l'indicazione del prezzo applicato e di etichetta contenente, fra le altre, le informazioni relative alla provenienza e alle caratteristiche del prodotto. L'etichetta contiene la chiara e comunemente intelligibile indicazione delle materie prime che li compongono. Gli esercenti adeguano a detta prescrizione la merce offerta in vendita, entro sei mesi dall'approvazione del Piano.</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Art. 21 Disposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici:</b> la tipicità</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Con il presente articolo si disciplinano le categorie merceologiche che possono o debbono essere oggetto di vendita nei banchi dei raggruppamenti turistici. Tali categorie devono essere ispirate a principi di bellezza, decoro, tradizione, storicità e anche innovazione di qualità, comunque coerenti con la bellezza dei luoghi su cui insistono i raggruppamenti. Tali principi si realizzano con le misure di cui ai commi 2, 3 e 4.</li> <li>2) Fermo restando quanto previsto all'art. 7, sui banchi dei raggruppamenti turistici sono posti in vendita prodotti realizzati, lavorati e confezionati nel rispetto della filiera fiorentina, toscana e italiana, con preferenza per le produzioni regionali di artigianato riconducibili a iniziative regionali promozionali.</li> <li>3) In merito a quanto disposto al comma 2, è disposto che l'esposizione dei prodotti di filiera locale, regionale e nazionale sopra descritti deve essere effettuata rispetto alla superficie del banco nella misura minima del 30% entro 1 anno dall'entrata in vigore del Regolamento, del 60% entro 2 anni dall'entrata in vigore del Regolamento con le stesse modalità e del 100% entro 3 anni dall'entrata in vigore del Regolamento.</li> <li>4) In alternativa al rispetto delle superfici di vendita previste al comma 2, i titolari delle concessioni possono presentare, un progetto di offerta di vendita della merce volto a valorizzare le esigenze di bellezza, decoro, tradizione, storicità o di innovazione di alta qualità, che sarà valutato dall'Amministrazione comunale.</li> <li>5) Con delibera della Giunta, da adottare entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, è istituita una Commissione alla quale partecipano associazioni di categoria ed enti interessati ed esperti del settore, con il compito di sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) i criteri e i requisiti di appartenenza alla filiera di cui ai commi 2 e 3;</li> <li>b) i criteri e le altre modalità di valutazione dei progetti di cui al comma 4;</li> <li>c) il modello del banco architettonico comprese le caratteristiche del telone di copertura, di cui all'articolo 22, secondo canoni estetici di particolare pregio e bellezza e al contempo funzionali per l'esercizio dell'attività.</li> <li>6) In ogni caso, gli articoli esposti sono forniti di cartellino di vendita con l'indicazione del prezzo applicato e di etichetta contenente, fra le altre, le informazioni relative alla provenienza e alle caratteristiche del prodotto. L'etichetta contiene la chiara e comunemente intelligibile indicazione delle materie prime che li compongono. Gli esercenti adeguano a detta prescrizione la merce offerta in vendita, entro sei mesi dall'approvazione del Piano.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>Art. 22 Il "Banco fiorentino"</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ciascun banco dei raggruppamenti turistici deve rispettare il modello architettonico definito dalla commissione di cui all'articolo 21, comma 5.</li> <li>2) Ciascun banco dei cassetti, dei fondini, dei posteggi fuori mercato e ciascun chiosco del centro storico deve rispettare le caratteristiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.</li> <li>3) Il banco conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo e del successivo disciplinare di Giunta è requisito indispensabile per l'esercizio della relativa attività e deve essere pertanto adeguato entro il secondo anno dall'adozione del Piano.</li> <li>4) La conformità del banco al modello architettonico o alle caratteristiche prescritte costituisce requisito indispensabile per l'esercizio della relativa attività. I titolari delle concessioni sono tenuti a effettuare i necessari adeguamenti entro due anni dall'entrata in vigore del Piano. Il mancato adeguamento entro il termine prescritto comporta la decadenza della concessione.</li> </ol>	<p><b>Art. 22 Il "Banco fiorentino"</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ciascun banco dei raggruppamenti turistici deve rispettare il modello architettonico definito dalla commissione di cui all'articolo 21, comma 5.</li> <li>2) Ciascun banco dei cassetti, dei fondini, dei posteggi fuori mercato e ciascun chiosco del centro storico deve rispettare le caratteristiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.</li> <li>3) Il banco conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo e del successivo disciplinare di Giunta è requisito indispensabile per l'esercizio della relativa attività e deve essere pertanto adeguato entro il secondo anno dall'adozione del Piano.</li> <li>4) La conformità del banco al modello architettonico o alle caratteristiche prescritte costituisce requisito indispensabile per l'esercizio della relativa attività. I titolari delle concessioni sono tenuti a effettuare i necessari adeguamenti entro due anni dall'entrata in vigore del Piano per il commercio su area pubblica. Il mancato adeguamento entro il termine prescritto comporta la decadenza della concessione.</li> </ol>
<p><b>Art. 23 Attività promozionale e utilizzo del marchio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Al fine di programmare adeguate azioni di promozione, gli operatori di ciascun</li> </ol>	<p><b>Art. 23 Attività promozionale e utilizzo del marchio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Al fine di programmare adeguate azioni di promozione, gli operatori di ciascun</li> </ol>



<p>raggruppamento potranno costituirsi in associazione. Lo statuto dell'associazione dovrà essere inviato all'amministrazione comunale entro un anno dall'approvazione del Piano.</p> <p>2) A ciascun raggruppamento costituito in associazione, verrà concesso in uso il relativo marchio di proprietà comunale secondo i termini e le modalità specificate in apposito disciplinare.</p> <p><b>Art. 24 Raggruppamenti Straordinari</b></p> <p>1) Per raggruppamento straordinario si intende l'insieme dei posteggi istituiti in prossimità dello Stadio comunale "Franchi" e del Palasport Mandelaforum di Viale Paoli, sui quali è autorizzato l'esercizio dell'attività di vendita solo in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, culturali o musicali organizzate all'interno delle suddette strutture, con esclusione delle manifestazioni a carattere commerciale, religioso o politico.</p> <p>2) Sui posteggi del "Raggruppamento Stadio" e del "Raggruppamento Palasport", per motivi di viabilità, interruzione o limitazioni di traffico veicolare, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, è vietata l'occupazione occasionale e giornaliera, pertanto, in assenza del concessionario, devono rimanere liberi.</p> <p>3) Per le motivazioni sopra richiamate, i posteggi che dovessero rendersi vacanti per rinuncia dell'assegnatario, o per altro motivo, (revoca o decadenza) saranno oggetto di apposito bando di migliororia e qualora non assegnati verranno definitivamente soppressi dall'organico del Raggruppamento relativo.</p> <p>4) L'accesso dei concessionari all'area di vendita per il raggruppamento Palasport Mandelaforum è consentito quattro ore prima dell'inizio programmato della manifestazione, ed entro due ore dal termine, l'area dovrà essere lasciata completamente sgombra da mezzi e rifiuti di qualsiasi tipo.</p> <p>5) Per il raggruppamento stadio l'accesso all'area di vendita dei concessionari è consentito quattro ore prima dell'inizio della manifestazione. Qualora si verificano concomitanze di orari per particolari manifestazioni il rionale Fanti dovrà smontare quattro ore prima dell'inizio della manifestazione al fine di consentire la pulizia dell'area prima dell'insediamento del raggruppamento stadio.</p>	<p>raggruppamento potranno costituirsi in associazione. Lo statuto dell'associazione dovrà essere inviato all'amministrazione comunale entro un anno dall'approvazione del Piano.</p> <p>2) A ciascun raggruppamento costituito in associazione, verrà concesso in uso il relativo marchio di proprietà comunale secondo i termini e le modalità specificate in apposito disciplinare.</p> <p><b>Art. 24 Raggruppamenti Straordinari</b></p> <p>1) Per raggruppamento straordinario si intende l'insieme dei posteggi istituiti in prossimità dello Stadio comunale "Franchi" e del Palasport Mandelaforum di Viale Paoli, sui quali è autorizzato l'esercizio dell'attività di vendita solo in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, culturali o musicali organizzate all'interno delle suddette strutture, con esclusione delle manifestazioni a carattere commerciale, religioso o politico.</p> <p>2) Sui posteggi del "Raggruppamento Stadio" e del "Raggruppamento Palasport", per motivi di viabilità, interruzione o limitazioni di traffico veicolare, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, è vietata l'occupazione occasionale e giornaliera, pertanto, in assenza del concessionario, devono rimanere liberi.</p> <p>3) Per le motivazioni sopra richiamate, i posteggi che dovessero rendersi vacanti per rinuncia dell'assegnatario, o per altro motivo, (revoca o decadenza) saranno oggetto di apposito bando di migliororia e qualora non assegnati verranno definitivamente soppressi dall'organico del Raggruppamento relativo.</p> <p>4) L'accesso dei concessionari all'area di vendita per il raggruppamento Palasport Mandelaforum è consentito quattro ore prima dell'inizio programmato della manifestazione, ed entro due ore dal termine, l'area dovrà essere lasciata completamente sgombra da mezzi e rifiuti di qualsiasi tipo.</p> <p>5) Per il raggruppamento stadio l'accesso all'area di vendita dei concessionari è consentito quattro ore prima dell'inizio della manifestazione. Qualora si verificano concomitanze di orari per particolari manifestazioni il rionale Fanti dovrà smontare quattro ore prima dell'inizio della manifestazione al fine di consentire la pulizia dell'area prima dell'insediamento del raggruppamento stadio.</p>
<p><b>Art. 25 Raggruppamenti di Servizio</b></p> <p>1) Per raggruppamento di servizio, si intende l'insieme dei posteggi istituiti in prossimità e a servizio di una determinata struttura, con destinazione e specializzazione merceologica funzionale agli usi cui la struttura medesima è adibita, individuati nel Piano o in appositi bandi.</p> <p>2) È esclusa l'occupazione giornaliera dei suddetti posteggi occasionalmente vacanti.</p>	<p><b>Art. 25 Raggruppamenti di Servizio</b></p> <p>1) Per raggruppamento di servizio, si intende l'insieme dei posteggi istituiti in prossimità e a servizio di una determinata struttura, con destinazione e specializzazione merceologica funzionale agli usi cui la struttura medesima è adibita, individuati nel Piano o in appositi bandi.</p> <p>2) È esclusa l'occupazione giornaliera dei suddetti posteggi occasionalmente vacanti.</p>
<p><b>TITOLO IV - TURNI COMMERCIALI</b></p>	
<p><b>Art. 26 Definizione</b></p> <p>1) Per turno si intende l'insieme dei posteggi di generi non alimentari, con precisa e limitata specializzazione merceologica, ubicati in zone diverse del territorio comunale. Tali posteggi non sono assegnati individualmente ma a una pluralità di operatori che li utilizzano secondo prestabilita periodica rotazione definita "turno".</p>	<p><b>Art. 26 Definizione</b></p> <p>1) Per turno si intende l'insieme dei posteggi di generi non alimentari, con precisa e limitata specializzazione merceologica, ubicati in zone diverse del territorio comunale. Tali posteggi non sono assegnati individualmente ma a una pluralità di operatori che li utilizzano secondo prestabilita periodica rotazione definita "turno".</p>
<p><b>Art. 27 Funzionamento</b></p> <p>1) La turnazione sui posteggi costituenti l'organico del Turno, può essere autogestita dagli operatori interessati, ma deve essere calendarizzata e partecipata all'Amministrazione per gli eventuali rilievi entro il 10 gennaio di ogni anno.</p> <p>2) I posteggi costituenti i turni commerciali, possono essere collocati nell'organico di un raggruppamento turistico o ubicati sul territorio comunale quali posteggi fuori mercato. Pertanto, nell'esercizio dell'attività, gli operatori di ciascun turno dovranno attenersi alle regole, modalità e orari che disciplinano il funzionamento delle diverse realtà ove sono collocati i posteggi.</p> <p>3) In accordo con l'art. 15 i posteggi di cui al presente titolo non possono essere oggetto di spunta. Non è altresì ammessa l'istituzione di nuovi posteggi o la riassegnazione in concessione dei posteggi revocati, decaduti o comunque vacanti, fatte naturalmente salve le ipotesi di sub ingresso.</p> <p>4) Ciascun operatore, o società, non potrà essere titolare di più di due posteggi per ciascun turno commerciale.</p>	<p><b>Art. 27 Funzionamento</b></p> <p>1) La turnazione sui posteggi costituenti l'organico del Turno, può essere autogestita dagli operatori interessati, ma deve essere calendarizzata e partecipata all'Amministrazione per gli eventuali rilievi entro il 10 gennaio di ogni anno.</p> <p>2) I posteggi costituenti i turni commerciali, possono essere collocati nell'organico di un raggruppamento turistico o ubicati sul territorio comunale quali posteggi fuori mercato. Pertanto, nell'esercizio dell'attività, gli operatori di ciascun turno dovranno attenersi alle regole, modalità e orari che disciplinano il funzionamento delle diverse realtà ove sono collocati i posteggi.</p> <p>3) In accordo con l'art. 15 i posteggi di cui al presente titolo non possono essere oggetto di spunta. Non è altresì ammessa l'istituzione di nuovi posteggi o la riassegnazione in concessione dei posteggi revocati, decaduti o comunque vacanti, fatte naturalmente salve le ipotesi di sub ingresso.</p> <p>4) Ciascun operatore, o società, non potrà essere titolare di più di due posteggi per ciascun turno commerciale.</p>
<p><b>Art. 28 Individuazione dei turni</b></p> <p>1) I turni commerciali esistenti sul territorio comunale sono esclusivamente: il turnocassettai, e il</p>	<p><b>Art. 28 Individuazione dei turni</b></p> <p>1) I turni commerciali esistenti sul territorio comunale sono esclusivamente: il turnocassettai, e il</p>

<p>turno fondisti.</p> <p>2) Le caratteristiche di tali turni, la merceologia commerciabile, le dimensioni dei banchi sono definite nelle singole schede del Piano.</p> <p>3) I turni pennai, imbonitori e illustratori nella prima applicazione del Piano verranno assorbiti secondo i seguenti indirizzi: i pennai nei raggruppamenti turistici, gli illustratori e imbonitori nel mercato delle Cascine e/o nei mercati riuniti.</p> <p>4) Per le finalità di cui al comma 3, saranno formulate graduatorie dei turni sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese come operatore del commercio su area pubblica, maturata anche in maniera discontinua dal titolare della concessione e dal suo dante causa, la scelta del mercato in cui trasferirsi - in base alle disponibilità definite dall'Amministrazione - sarà effettuata sulla base di tale graduatoria;</p>	<p>turno fondisti.</p> <p>2) Le caratteristiche di tali turni, la merceologia commerciabile, le dimensioni dei banchi sono definite nelle singole schede del Piano.</p> <p>3) I turni pennai, imbonitori e illustratori nella prima applicazione del Piano verranno assorbiti secondo i seguenti indirizzi: i pennai nei raggruppamenti turistici, gli illustratori e imbonitori nel mercato delle Cascine e/o nei mercati riuniti.</p> <p>4) Per le finalità di cui al comma 3, saranno formulate graduatorie dei turni secondo il criterio della maggiore anzianità di autorizzazione/concessione di posteggio e, in caso di parità, della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale ditta attiva di commercio su aree pubbliche maturata anche in modo discontinuo; la scelta del mercato in cui trasferirsi - in base alle disponibilità definite dall'Amministrazione - sarà effettuata sulla base di tale graduatoria; una volta operata la scelta del mercato in cui il posteggio del turno viene collocato, l'anzianità di autorizzazione/concessione utilizzata per la graduatoria del turno sarà azzerata e il concessionario sarà inserito nella graduatoria generale del mercato/raggruppamento, come un nuovo concessionario;</p>
<p><b>TITOLO V - MERCATI COPERTI</b></p> <p><b>Art. 29 Mercati coperti</b></p> <p>1) I mercati coperti gestiti dall'Amministrazione sono il "Mercato Centrale di San Lorenzo", il "Mercato di Sant'Ambrogio" e il "Mercato delle Pule".</p> <p>2) Nel presente titolo si trattano anche i posteggi nei 4 box del "Mercato ritonale delle Cure" eccezioni fatte per l'articolo 35.</p>	<p><b>TITOLO V - MERCATI COPERTI</b></p> <p><b>Art. 29 Mercati coperti</b></p> <p>1) I mercati coperti gestiti dall'Amministrazione sono il "Mercato Centrale di San Lorenzo", il "Mercato di Sant'Ambrogio" e il "Mercato delle Pule".</p> <p>2) Nel presente titolo si trattano anche i posteggi nei 4 box del "Mercato ritonale delle Cure" eccezioni fatte per l'articolo 35.</p>
<p><b>Art. 30 Posteggi nei mercati coperti/almientari</b></p> <p>1) Non è consentito, anche per ragioni di sicurezza e garanzia del transito pedonale, ai titolari di concessione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati coperti occupare aree esterne al perimetro dei singoli posteggi concessionati, nemmeno quando si tratta di aree comuni adiacenti. Non rientrano in tale divieto gli eventuali oggetti assimilabili a rifiniture del banco, quali mensole di varia natura o profili tondeggianti del banco stesso, purché non comportino appoggi a terra, non siano accompagnati da strumenti, quali sedie e tavoli, che occupino aree non assegnate e non superino una profondità massima di 45 cm, individuata come proiezione al suolo della parte aggettante rispetto all'area concessionata. L'autorizzazione di installazione di installazioni oggi non previste su richiesta del concessionario è rilasciata dalla Direzione Attività Economiche e Turismo ai sensi del successivo comma 4 e alle condizioni di cui sopra, purché non costituiscano intralcio al transito pedonale e al passaggio degli strumenti per il carico-scarico dei prodotti.</p> <p>2) I titolari devono provvedere alla raccolta di rifiuti e imballaggi derivanti dall'esercizio dell'attività, e al conferimento dei medesimi negli appositi spazi e/o contenitori appositamente predisposti. Al termine dell'orario di vendita i posteggi devono essere lasciati completamente sgombri da scarti alimentari e rifiuti di qualsiasi tipo.</p> <p>3) Le strutture di vendita con cui viene effettuata l'occupazione di suolo pubblico sono integralmente di proprietà dei singoli titolari, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 33.</p> <p>4) Qualsiasi modifica alle strutture di vendita deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Attività Economiche, previo nulla osta della Direzione Servizi Tecnici e ove necessario della locale Sovrintendenza.</p> <p>5) Il titolare di concessione nei mercati di cui al Titolo V del presente Regolamento, qualora acquisisca un ulteriore posteggio contiguo al posteggio già concesso potrà richiedere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, l'autorizzazione a unire i posteggi mantenendo, tuttavia, titoli concessori separati.</p> <p>6) Eventuali spazi allestiti per il consumo sul posto potranno essere condivisi e fruiti dai clienti di entrambe le attività concessionarie, nel rispetto, però, delle disposizioni indicate nelle relative schede del Piano inerenti ciascun singolo mercato coperto.</p>	<p><b>Art. 30 Posteggi nei mercati coperti/almientari</b></p> <p>1) Non è consentito, anche per ragioni di sicurezza e garanzia del transito pedonale, ai titolari di concessione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati coperti occupare aree esterne al perimetro dei singoli posteggi concessionati, nemmeno quando si tratta di aree comuni adiacenti. Non rientrano in tale divieto gli eventuali oggetti assimilabili a rifiniture del banco, quali mensole di varia natura o profili tondeggianti del banco stesso, purché non comportino appoggi a terra, non siano accompagnati da strumenti, quali sedie e tavoli, che occupino aree non assegnate e non superino una profondità massima di 45 cm, individuata come proiezione al suolo della parte aggettante rispetto all'area concessionata. L'autorizzazione di installazione di installazioni oggi non previste su richiesta del concessionario è rilasciata dalla Direzione Attività Economiche e Turismo ai sensi del successivo comma 4 e alle condizioni di cui sopra, purché non costituiscano intralcio al transito pedonale e al passaggio degli strumenti per il carico-scarico dei prodotti.</p> <p>2) I titolari devono provvedere alla raccolta di rifiuti e imballaggi derivanti dall'esercizio dell'attività, e al conferimento dei medesimi negli appositi spazi e/o contenitori appositamente predisposti. Al termine dell'orario di vendita i posteggi devono essere lasciati completamente sgombri da scarti alimentari e rifiuti di qualsiasi tipo.</p> <p>3) Le strutture di vendita con cui viene effettuata l'occupazione di suolo pubblico sono integralmente di proprietà dei singoli titolari, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 33.</p> <p>4) Qualsiasi modifica alle strutture di vendita deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Attività Economiche, previo nulla osta della Direzione Servizi Tecnici e ove necessario della locale Sovrintendenza.</p> <p>5) Il titolare di concessione nei mercati di cui al Titolo V del presente Regolamento, qualora acquisisca un ulteriore posteggio contiguo al posteggio già concesso potrà richiedere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, l'autorizzazione a unire i posteggi mantenendo, tuttavia, titoli concessori separati.</p> <p>6) Eventuali spazi allestiti per il consumo sul posto potranno essere condivisi e fruiti dai clienti di entrambe le attività concessionarie, nel rispetto, però, delle disposizioni indicate nelle relative schede del Piano inerenti ciascun singolo mercato coperto.</p>
<p><b>Art. 31 Normativa igienico-sanitaria</b></p> <p>1) Nell'esercizio dell'attività è fatto obbligo agli operatori di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria previste dalla vigente normativa. Gli operatori, pertanto,</p>	<p><b>Art. 31 Normativa igienico-sanitaria</b></p> <p>1) Nell'esercizio dell'attività è fatto obbligo agli operatori di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria previste dalla vigente normativa. Gli operatori, pertanto,</p>



<p>devono in qualsiasi 14 momento risultare in possesso della autorizzazione e abilitazione sanitaria prevista in relazione ai generi posti in vendita e alla attività di preparazione e/o somministrazione eventualmente svolta.</p>	<p>devono in qualsiasi 14 momento risultare in possesso della autorizzazione e abilitazione sanitaria prevista in relazione ai generi posti in vendita e alla attività di preparazione e/o somministrazione eventualmente svolta.</p>
<p><b>Art. 32 Specializzazioni merceologiche</b></p> <p>1) Nei mercati coperti di San Lorenzo e nei box del Mercato delle Cure è autorizzata la vendita dei soli generi alimentari, salvo diversa indicazione espressamente inserita nei titoli di concessioni di suolo pubblico, a esclusione della vendita di oggetti promozionali dei mercati stessi negli spazi assegnati ai Consorzi/Associazioni, secondo le disposizioni espresse nella relativa scheda del Piano inerente il Mercato o nella convenzione stipulata con il Comune ai sensi dell'art.35;</p> <p>2) Al fine di mantenere una buona combinazione di offerta e/o la tipicità dei mercati stessi, le attività commerciali all'interno dei mercati di cui al presente titolo non possono modificare la specializzazione merceologica dei prodotti offerti rispetto a quanto espressamente riportato sugli atti di autorizzazione al commercio su area pubblica e sulle relative concessioni di suolo pubblico, rilasciati nel rispetto delle disposizioni indicate nelle schede del Piano inerenti ciascun mercato, salvo deliberazione consiliare di aggiornamento delle suddette prescrizioni;</p> <p>3) Abrogato con DC /2023/31</p> <p>4) Per i motivi di cui ai precedenti commi, non saranno autorizzati ampliamenti nel numero delle attività di somministrazione attualmente presenti nei mercati coperti di San Lorenzo e di San' Ambrogio, né saranno concedibili tali trasformazioni nei box del Mercato delle Cure.</p> <p>5) Nel "Mercato delle Pulci" sono commerciabili esclusivamente oggetti di antiquariato, arte e modernariato.</p> <p>6) Abrogato con DC /2023/31</p> <p>7) Abrogato con DC /2023/31</p> <p>8) I posteggi, se tornano nella disponibilità dell'Amministrazione, saranno riassegnati tramite procedura a evidenza pubblica; i nuovi concessionari dovranno mantenere la commercializzazione di prodotti dello stesso genere merceologico originario, che sarà espressamente indicato negli atti di autorizzazione al commercio su area pubblica e delle relative concessioni di suolo pubblico.</p> <p>9) Se la procedura a evidenza pubblica per l'individuazione di nuovi concessionari di posteggi si conclude senza provvedimenti di concessione, le aree rimaste libere possono essere assegnate, temporaneamente e a titolo oneroso, al Consorzio/Associazione di cui all'art.35 per un periodo massimo di tre anni per attività comuni di gestione e promozione del Mercato. Dopo tale periodo, il Comune provvederà ad avviare nuova procedura a evidenza pubblica per l'individuazione di nuovi concessionari.</p>	<p><b>Art. 32 Specializzazioni merceologiche</b></p> <p>1) Nei mercati coperti di San Lorenzo e nei box del Mercato delle Cure è autorizzata la vendita dei soli generi alimentari, salvo diversa indicazione espressamente inserita nei titoli di concessioni di suolo pubblico, a esclusione della vendita di oggetti promozionali dei mercati stessi negli spazi assegnati ai Consorzi/Associazioni, secondo le disposizioni espresse nella relativa scheda del Piano inerente il Mercato o nella convenzione stipulata con il Comune ai sensi dell'art.35;</p> <p>2) Al fine di mantenere una buona combinazione di offerta e/o la tipicità dei mercati stessi, le attività commerciali all'interno dei mercati di cui al presente titolo non possono modificare la specializzazione merceologica dei prodotti offerti rispetto a quanto espressamente riportato sugli atti di autorizzazione al commercio su area pubblica e sulle relative concessioni di suolo pubblico, rilasciati nel rispetto delle disposizioni indicate nelle schede del Piano inerenti ciascun mercato, salvo deliberazione consiliare di aggiornamento delle suddette prescrizioni;</p> <p>3) Abrogato con DC /2023/31</p> <p>4) Per i motivi di cui ai precedenti commi, non saranno autorizzati ampliamenti nel numero delle attività di somministrazione attualmente presenti nei mercati coperti di San Lorenzo e di San' Ambrogio, né saranno concedibili tali trasformazioni nei box del Mercato delle Cure.</p> <p>5) Nel "Mercato delle Pulci" sono commerciabili esclusivamente oggetti di antiquariato, arte e modernariato.</p> <p>6) Abrogato con DC /2023/31</p> <p>7) Abrogato con DC /2023/31</p> <p>8) I posteggi, se tornano nella disponibilità dell'Amministrazione, saranno riassegnati tramite procedura a evidenza pubblica; i nuovi concessionari dovranno mantenere la commercializzazione di prodotti dello stesso genere merceologico originario, che sarà espressamente indicato negli atti di autorizzazione al commercio su area pubblica e delle relative concessioni di suolo pubblico.</p> <p>9) Se la procedura a evidenza pubblica per l'individuazione di nuovi concessionari di posteggi si conclude senza provvedimenti di concessione, le aree rimaste libere possono essere assegnate, temporaneamente e a titolo oneroso, al Consorzio/Associazione di cui all'art.35 per un periodo massimo di tre anni per attività comuni di gestione e promozione del Mercato. Dopo tale periodo, il Comune provvederà ad avviare nuova procedura a evidenza pubblica per l'individuazione di nuovi concessionari.</p>
<p><b>Art. 33 Attrezzature di vendita di proprietà comunale</b></p> <p>1) Nel caso in cui le attrezzature di vendita siano di proprietà dell'Amministrazione Comunale, il titolo per l'esercizio del commercio su area pubblica e la relativa concessione del posteggio sarà integrato con atto di concessione in uso a titolo oneroso (anche limitatamente agli oneri di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei relativi beni mobili elencati nell'atto.</p>	<p><b>Art. 33 Attrezzature di vendita di proprietà comunale</b></p> <p>1) Nel caso in cui le attrezzature di vendita siano di proprietà dell'Amministrazione Comunale, il titolo per l'esercizio del commercio su area pubblica e la relativa concessione del posteggio sarà integrato con atto di concessione in uso a titolo oneroso (anche limitatamente agli oneri di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei relativi beni mobili elencati nell'atto.</p>
<p><b>Art. 34 Utilizzo dei posteggi e responsabilità</b></p> <p>1) È assolutamente vietato introdurre o parcheggiare, in qualsiasi area del mercato, veicoli di qualsiasi genere, salvo quelli asserviti al mercato stesso solo se debitamente autorizzati allo scopo dalla Direzione Attività Economiche.</p> <p>2) Nello svolgimento dell'attività di vendita, nell'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, nella installazione e messa in esercizio delle strutture e degli impianti all'interno dei posteggi ricevuti in concessione, nonché nell'utilizzo di materiali o sostanze pericolose, gli operatori dei mercati sono direttamente responsabili dei danni provocati per colpa o imperizia propria o dei dipendenti, a terzi, a beni dei terzi o dell'Amministrazione medesima.</p> <p>3) Le aree concesionate all'interno dei mercati di cui al presente Titolo V, nonché gli spazi assegnati al Consorzio di cui all'art. 35, devono essere allestiti e utilizzati per le finalità oggetto del titolo concessorio entro quattro mesi dall'assegnazione, pena la revoca della concessione stessa.</p>	<p><b>Art. 34 Utilizzo dei posteggi e responsabilità</b></p> <p>1) È assolutamente vietato introdurre o parcheggiare, in qualsiasi area del mercato, veicoli di qualsiasi genere, salvo quelli asserviti al mercato stesso solo se debitamente autorizzati allo scopo dalla Direzione Attività Economiche.</p> <p>2) Nello svolgimento dell'attività di vendita, nell'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, nella installazione e messa in esercizio delle strutture e degli impianti all'interno dei posteggi ricevuti in concessione, nonché nell'utilizzo di materiali o sostanze pericolose, gli operatori dei mercati sono direttamente responsabili dei danni provocati per colpa o imperizia propria o dei dipendenti, a terzi, a beni dei terzi o dell'Amministrazione medesima.</p> <p>3) Le aree concesionate all'interno dei mercati di cui al presente Titolo V, nonché gli spazi assegnati al Consorzio di cui all'art. 35, devono essere allestiti e utilizzati per le finalità oggetto del titolo concessorio entro quattro mesi dall'assegnazione, pena la revoca della concessione stessa.</p>
<p><b>Art. 35 Gestione dei servizi comuni nei mercati coperti</b></p>	<p><b>Art. 35 Gestione dei servizi comuni nei mercati coperti</b></p>

<p>1) Ai fini della gestione dei servizi comuni e delle manutenzioni nei mercati coperti i titolari dei titoli abilitativi al commercio sulle aree pubbliche ivi presenti si costituiscono in Consorzio e/o Associazione come condizione necessaria di accesso al titolo. Le regole del Consorzio e/o Associazione vincolano in ogni caso tutti gli operatori del mercato, pena l'adozione di provvedimenti restrittivi e interdittivi dell'attività, compresa la revoca del titolo concessorio.</p> <p>2) La comunicazione di subentro nel titolo implica anche l'obbligo di partecipare al Consorzio e/o Associazione.</p> <p>3) Il Consorzio e/o Associazione si convenzionano con l'Amministrazione Comunale per la definizione delle modalità di svolgimento dei servizi e delle manutenzioni affidate;</p> <p>4) Al Consorzio e/o Associazione possono essere assegnati a titolo oneroso spazi per la gestione del consorzio stesso e la valorizzazione e promozione del mercato.</p>	<p>1) Ai fini della gestione dei servizi comuni e delle manutenzioni nei mercati coperti i titolari dei titoli abilitativi al commercio sulle aree pubbliche ivi presenti si costituiscono in Consorzio e/o Associazione come condizione necessaria di accesso al titolo. Le regole del Consorzio e/o Associazione vincolano in ogni caso tutti gli operatori del mercato, pena l'adozione di provvedimenti restrittivi e interdittivi dell'attività, compresa la revoca del titolo concessorio.</p> <p>2) La comunicazione di subentro nel titolo implica anche l'obbligo di partecipare al Consorzio e/o Associazione.</p> <p>3) Il Consorzio e/o Associazione si convenzionano con l'Amministrazione Comunale per la definizione delle modalità di svolgimento dei servizi e delle manutenzioni affidate;</p> <p>4) Al Consorzio e/o Associazione possono essere assegnati a titolo oneroso spazi per la gestione del consorzio stesso e la valorizzazione e promozione del mercato.</p>
<p><b>TITOLO VI - COMMERCIO ITINERANTE</b></p> <p><b>Art. 36 Abilitazione all'esercizio dell'attività e modalità di svolgimento</b></p> <p>1) Per quanto attiene all'esercizio dell'attività si fa rimando all'art. 38 del Codice.</p> <p>2) L'esercizio del commercio in forma itinerante su mezzo mobile è consentito con esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Non è consentita alcuna occupazione di suolo pubblico, con eventuali banchi, sedie, sgabelli, tende ecc...</p> <p>3) L'esercizio del commercio itinerante è interdetto ove la sosta dei veicoli sia non compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e a una distanza inferiore ai 300 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, dai mercati, fiere, posteggi isolati. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è inoltre interdetto nel territorio comunale compreso entro il seguente perimetro territoriale:</p> <p>a) Ponte alla Vittoria - P.za Vittorio Veneto - Viale F.lli Rosselli, - P.le di Porta a Prato - V.le Belfiore - Rampa Spadolini - Via Cossaria - Via XX Settembre - Via del Ponte Rosso - P.za della Libertà - Viale Don Minzoni - Cavalcavia delle Cure - P.za delle Cure - Viale dei Mille - Viale M. Fanti - V.le Cialdini - Via Lungo l'Africa - V.le De Amicis - P.za Alberti - Via Piagentina - L.no del Tempio - L.no C. Colombo - P.le da Verrazzano - P.za Ravenna - L.no Ferrucci - P.za Ferrucci - Viale Michelangelo - Viale Galilei - Via di San Leonardo - P.le di Poggio Imperiale - V.le del Poggio Imperiale - Via Dante - Via Senese - Via di Colombaia - Via di Santa Maria a Marignolle - Via Piana - Via di Belloguardo - P.za e Via San Francesco di Paola - V.le Arso - V.le Aleardi - V.le Sanzio - P.za Pier Vettori - Via del Ponte Sospeso - P.za Guadagni - Ponte alla Vittoria;</p> <p>b) è inoltre interdetto in tutto il Parco delle Cascine, da P.za Vittorio Veneto al torrente Mugnone fino al Piazzale dell'Indiano;</p> <p>c) le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato.</p> <p>4) Non è consentito al mezzo di sosta nello stesso punto per più di 1 ora. Decorso tale periodo potrà essere effettuata una nuova sosta solo ad almeno 300 metri di distanza dall'area precedentemente occupata. L'attestazione della durata della sosta avverrà tramite sistema telematico, con autenticazione, all'inizio (check-in), e al termine dell'attività di vendita (check out), con preventiva acquisizione delle relative credenziali di autenticazione, presso il SUAP a decorrere dalla attivazione di tale sistema telematico.</p> <p>5) È vietata la sosta di mezzi mobili su area pubblica per l'esercizio del commercio in forma itinerante dalle 19.00 alle 8.00.</p> <p>6) Non è ammesso commercio itinerante nei giorni festivi nel Comune di Firenze.</p>	<p><b>TITOLO VI - COMMERCIO ITINERANTE</b></p> <p><b>Art. 36 Abilitazione all'esercizio dell'attività e modalità di svolgimento</b></p> <p>1) Per quanto attiene all'esercizio dell'attività si fa rimando all'art. 38 del Codice.</p> <p>2) L'esercizio del commercio in forma itinerante su mezzo mobile è consentito con esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Non è consentita alcuna occupazione di suolo pubblico, con eventuali banchi, sedie, sgabelli, tende ecc...</p> <p>3) L'esercizio del commercio itinerante è interdetto ove la sosta dei veicoli sia non compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e a una distanza inferiore ai 300 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, dai mercati, fiere, posteggi isolati. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è inoltre interdetto nel territorio comunale compreso entro il seguente perimetro territoriale:</p> <p>a) Ponte alla Vittoria - P.za Vittorio Veneto - Viale F.lli Rosselli, - P.le di Porta a Prato - V.le Belfiore - Rampa Spadolini - Via Cossaria - Via XX Settembre - Via del Ponte Rosso - P.za della Libertà - Viale Don Minzoni - Cavalcavia delle Cure - P.za delle Cure - Viale dei Mille - Viale M. Fanti - V.le Cialdini - Via Lungo l'Africa - V.le De Amicis - P.za Alberti - Via Piagentina - L.no del Tempio - L.no C. Colombo - P.le da Verrazzano - P.za Ravenna - L.no Ferrucci - P.za Ferrucci - Viale Michelangelo - Viale Galilei - Via di San Leonardo - P.le di Poggio Imperiale - V.le del Poggio Imperiale - Via Dante - Via Senese - Via di Colombaia - Via di Santa Maria a Marignolle - Via Piana - Via di Belloguardo - P.za e Via San Francesco di Paola - V.le Arso - V.le Aleardi - V.le Sanzio - P.za Pier Vettori - Via del Ponte Sospeso - P.za Guadagni - Ponte alla Vittoria;</p> <p>b) è inoltre interdetto in tutto il Parco delle Cascine, da P.za Vittorio Veneto al torrente Mugnone fino al Piazzale dell'Indiano;</p> <p>c) le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato.</p> <p>4) Non è consentito al mezzo di sosta nello stesso punto per più di 1 ora. Decorso tale periodo potrà essere effettuata una nuova sosta solo ad almeno 300 metri di distanza dall'area precedentemente occupata. L'attestazione della durata della sosta avverrà tramite sistema telematico, con autenticazione, all'inizio (check-in), e al termine dell'attività di vendita (check out), con preventiva acquisizione delle relative credenziali di autenticazione, presso il SUAP a decorrere dalla attivazione di tale sistema telematico.</p> <p>5) È vietata la sosta di mezzi mobili su area pubblica per l'esercizio del commercio in forma itinerante dalle 19.00 alle 8.00.</p> <p>6) Non è ammesso commercio itinerante nei giorni festivi nel Comune di Firenze.</p>
<p><b>TITOLO VII - FIERE, FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO SU AREA PUBBLICA</b></p> <p><b>Art. 37 Definizione e funzionamento delle fiere</b></p> <p>1) Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.</p> <p>1) BIS Per fiera promozionale si intende una fiera finalizzata a promuovere o valorizzare specifiche</p>	<p><b>TITOLO VII - FIERE, FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO SU AREA PUBBLICA</b></p> <p><b>Art. 37 Definizione e funzionamento delle fiere</b></p> <p>1) Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.</p> <p>1) BIS Per fiera promozionale si intende una fiera finalizzata a promuovere o valorizzare specifiche</p>



<p>aree urbane, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;</p> <p>1) TER. Le manifestazioni a carattere straordinario sono iniziative commerciali proposte da soggetti terzi e finalizzate alla promozione del territorio e/o di particolari merceologie, nonché alla valorizzazione di iniziative dinamizzanti, culturali, sociali e sportive;</p> <p>2) Le fiere e le fiere promozionali possono essere gestite direttamente dall'Amministrazione comunale, attraverso i propri uffici, oppure, conformi alla vigente normativa regionale, può essere previsto l'affidamento di alcuni servizi, o della complessiva gestione delle fiere, a soggetti esterni all'Amministrazione.</p>	<p>aree urbane, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;</p> <p>1) TER. Le manifestazioni a carattere straordinario sono iniziative commerciali proposte da soggetti terzi e finalizzate alla promozione del territorio e/o di particolari merceologie, nonché alla valorizzazione di iniziative dinamizzanti, culturali, sociali e sportive;</p> <p>2) Le fiere e le fiere promozionali possono essere gestite direttamente dall'Amministrazione comunale, attraverso i propri uffici, oppure, conformi alla vigente normativa regionale, può essere previsto l'affidamento di alcuni servizi, o della complessiva gestione delle fiere, a soggetti esterni all'Amministrazione.</p>
<p><b>Art. 38 Criteri, presenza e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, in caso di gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale</b></p> <p>1) Per la partecipazione alle fiere sono rilasciati titoli temporanei di esercizio ai singoli operatori sulla base di graduatorie, distinte per categorie di operatori ed destinazione dei posteggi, formulate a seguito di pubblicazione di appositi bandi secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 37 del Codice regionale;</p> <p>2) In ogni fiera, a ogni soggetto giuridico non possono essere rilasciate più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.</p> <p>3) Per le modalità di spunta si rimanda a quanto disposto all'art. 37 comma 7 del Codice.</p> <p>4) Per la definizione di presenze nella Fiera si rimanda a quanto previsto all'art. 32 lettera j) del Codice.</p> <p>5) Per l'acquisizione della presenza, si rimanda a quanto previsto al comma 10 dell'art. 37 del Codice.</p> <p>6) Per le fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, si rimanda alla disciplina prevista dal Codice.</p> <p>7) Il Comune di Firenze emette bandi della durata di 12 anni per il rilascio di titoli temporanei di esercizio del commercio su area pubblica aventi validità per le fiere gestite direttamente dall'amministrazione comunale a partire dall'anno successivo all'approvazione della relativa sezione del Piano;</p> <p>8) Anche per le fiere si applica quanto previsto all'art. 14, commi 5, 6 e 7 con riferimento a situazione di allerta segnalate dal servizio di protezione civile;</p>	<p><b>Art. 38 Criteri, presenza e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, in caso di gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale</b></p> <p>1) Per la partecipazione alle fiere sono rilasciati titoli temporanei di esercizio ai singoli operatori sulla base di graduatorie, distinte per categorie di operatori ed destinazione dei posteggi, formulate a seguito di pubblicazione di appositi bandi secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 37 del Codice regionale;</p> <p>2) In ogni fiera, a ogni soggetto giuridico non possono essere rilasciate più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.</p> <p>3) Per le modalità di spunta si rimanda a quanto disposto all'art. 37 comma 7 del Codice.</p> <p>4) Per la definizione di presenze nella Fiera si rimanda a quanto previsto all'art. 32 lettera j) del Codice.</p> <p>5) Per l'acquisizione della presenza, si rimanda a quanto previsto al comma 10 dell'art. 37 del Codice.</p> <p>6) Per le fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, si rimanda alla disciplina prevista dal Codice.</p> <p>7) Il Comune di Firenze emette bandi per il rilascio di titoli temporanei di esercizio del commercio su area pubblica, aventi validità decennale, relativi ai posteggi nelle fiere gestite direttamente dall'amministrazione comunale a partire dall'anno successivo all'approvazione della relativa sezione del Piano;</p> <p>8) Anche per le fiere si applica quanto previsto all'art. 14, commi 5, 6 e 7 con riferimento a situazione di allerta segnalate dal servizio di protezione civile;</p>
<p><b>Art. 39 Criteri, presenza e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali, in caso di gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale</b></p> <p>1) Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciati titoli temporanei di esercizio del commercio su area pubblica aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, sia a operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia a imprenditori individuali, o società regolarmente costituite, purché iscritti nel registro delle imprese, e in regola con gli obblighi contributivi;</p> <p>2) Per l'individuazione degli operatori a cui rilasciare i titoli temporanei è pubblicato uno specifico bando sulla Rete Civica Comunale dandone comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali dei commercianti sulle aree pubbliche.</p> <p>3) Stante la peculiarità di ciascuna fiera promozionale, l'assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi (spunta) può essere o meno prevista dal relativo bando.</p> <p>4) Anche per le fiere promozionali vige il criterio di cui all'art. 38, comma 2 relativo al numero di concessioni per ciascun soggetto;</p> <p>5) Anche per le fiere promozionali si applica quanto previsto all'art. 14, commi 5, 6 e 7 con riferimento a situazioni di allerta segnalate dal servizio di protezione civile;</p>	<p><b>Art. 39 Criteri, presenza e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali, in caso di gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale</b></p> <p>1) Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciati titoli temporanei di esercizio del commercio su area pubblica aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, sia a operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia a imprenditori individuali, o società regolarmente costituite, purché iscritti nel registro delle imprese, e in regola con gli obblighi contributivi;</p> <p>2) Per l'individuazione degli operatori a cui rilasciare i titoli temporanei è pubblicato uno specifico bando sulla Rete Civica Comunale dandone comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali dei commercianti sulle aree pubbliche.</p> <p>3) Stante la peculiarità di ciascuna fiera promozionale, l'assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi (spunta) può essere o meno prevista dal relativo bando.</p> <p>4) Anche per le fiere promozionali vige il criterio di cui all'art. 38, comma 2 relativo al numero di concessioni per ciascun soggetto;</p> <p>5) Anche per le fiere promozionali si applica quanto previsto all'art. 14, commi 5, 6 e 7 con riferimento a situazioni di allerta segnalate dal servizio di protezione civile;</p>
<p><b>Art. 40 Affidamento gestione delle fiere e fiere promozionali</b></p> <p>1) In caso la Giunta stabilisca, con proprio atto, le linee di indirizzo per l'affidamento (anche pluriennale) di alcuni servizi, o della complessiva gestione, di una o più fiere o fiere promozionali</p>	<p><b>Art. 40 Affidamento gestione delle fiere e fiere promozionali</b></p> <p>1) In caso la Giunta stabilisca, con proprio atto, le linee di indirizzo per l'affidamento (anche pluriennale) di alcuni servizi, o della complessiva gestione, di una o più fiere o fiere promozionali</p>

<p>(descritte nelle relative schede del Piano) a soggetti esterni, tali soggetti dovranno essere individuati secondo procedure di evidenza pubblica tra soggetti senza scopo di lucro e associazioni di categoria a livello locale, tenendo conto anche dei seguenti indirizzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>maggiore prossimità e presenza sul territorio</li> <li>maggiore esperienza nella organizzazione e gestione di fiere e fiere promozionali nell'ambito comunale;</li> <li>qualità del piano di promozione e comunicazione proposto per la valorizzazione della fiera o della fiera promozionale;</li> <li>linee e modalità di gestione del piano sicurezza;</li> <li>originalità complessiva della proposta organizzativa, con particolare riguardo alle attività collaterali proposte</li> <li>qualità e impatto estetico degli allestimenti con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il contesto storico e architettonico delle piazze in area UNESCO;</li> <li>valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel settore dell'artigianato e del commercio legato al territorio toscano;</li> <li>impegno a destinare un posteggio, gratuitamente, ad associazioni di volontariato.</li> <li>Il soggetto gestore individuato dovrà attenersi a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori che parteciperanno alle diverse fiere promozionali a lui affidate, individuando i partecipanti secondo i criteri generali previsti all'art. 36 del Codice, i criteri previsti all'art. 38 e 39 del presente regolamento, nonché gli specifici indirizzi indicati dall'Amministrazione comunale nel bando di cui al comma 1;</li> <li>Il soggetto gestore dovrà altresì acquisire e conservare autocertificazioni da parte degli assegnatari attestanti: <ol style="list-style-type: none"> <li>il possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare il commercio su area pubblica,</li> <li>il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio su area pubblica e gli eventuali adempimenti sanitari, nonché il possesso dei titoli abilitativi degli imprenditori individuali, o delle società, ammessi a partecipare alle fiere promozionali e alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato.</li> </ol> </li> <li>la regolarità contributiva (DURC/INAIL)</li> <li>di non avere pendenze relativamente ai tributi e ai canoni del Comune di Firenze</li> <li>L'elenco degli operatori individuati dall'organizzatore, deve essere trasmesso al SUAP unitamente all'istanza finalizzata al rilascio della concessione generale di suolo pubblico e contestuale autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale, per l'effettuazione delle verifiche in ordine alle autocertificazioni acquisite.</li> <li>La documentazione relativa agli operatori alimentari è invece trasmessa al SUAP dall'organizzatore almeno sette giorni lavorativi prima dell'inizio della fiera o fiere promozionale, per consentire i necessari adempimenti relativamente alla notifica igienico-sanitaria.</li> </ol>	<p>(descritte nelle relative schede del Piano) a soggetti esterni, tali soggetti dovranno essere individuati secondo procedure di evidenza pubblica tra soggetti senza scopo di lucro e associazioni di categoria a livello locale, tenendo conto anche dei seguenti indirizzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>maggiore prossimità e presenza sul territorio</li> <li>maggiore esperienza nella organizzazione e gestione di fiere e fiere promozionali nell'ambito comunale;</li> <li>qualità del piano di promozione e comunicazione proposto per la valorizzazione della fiera o della fiera promozionale;</li> <li>linee e modalità di gestione del piano sicurezza;</li> <li>originalità complessiva della proposta organizzativa, con particolare riguardo alle attività collaterali proposte</li> <li>qualità e impatto estetico degli allestimenti con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il contesto storico e architettonico delle piazze in area UNESCO;</li> <li>valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel settore dell'artigianato e del commercio legato al territorio toscano;</li> <li>impegno a destinare un posteggio, gratuitamente, ad associazioni di volontariato.</li> <li>Il soggetto gestore individuato dovrà attenersi a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori che parteciperanno alle diverse fiere promozionali a lui affidate, individuando i partecipanti secondo i criteri generali previsti all'art. 36 del Codice, i criteri previsti all'art. 38 e 39 del presente regolamento, nonché gli specifici indirizzi indicati dall'Amministrazione comunale nel bando di cui al comma 1;</li> <li>Il soggetto gestore dovrà altresì acquisire e conservare autocertificazioni da parte degli assegnatari attestanti: <ol style="list-style-type: none"> <li>il possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare il commercio su area pubblica,</li> <li>il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio su area pubblica e gli eventuali adempimenti sanitari, nonché il possesso dei titoli abilitativi degli imprenditori individuali, o delle società, ammessi a partecipare alle fiere promozionali e alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato.</li> </ol> </li> <li>la regolarità contributiva (DURC/INAIL)</li> <li>di non avere pendenze relativamente ai tributi e ai canoni del Comune di Firenze</li> <li>L'elenco degli operatori individuati dall'organizzatore, deve essere trasmesso al SUAP unitamente all'istanza finalizzata al rilascio della concessione generale di suolo pubblico e contestuale autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale, per l'effettuazione delle verifiche in ordine alle autocertificazioni acquisite.</li> <li>La documentazione relativa agli operatori alimentari è invece trasmessa al SUAP dall'organizzatore almeno sette giorni lavorativi prima dell'inizio della fiera o fiere promozionale, per consentire i necessari adempimenti relativamente alla notifica igienico-sanitaria.</li> </ol>
<p><b>Art. 41 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e commercio su area pubblica in occasione di manifestazioni non commerciali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario, promosse da soggetti, terzi al fine di: <ol style="list-style-type: none"> <li>favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate aree della città;</li> <li>valorizzare iniziative di aggregazione e animazione, culturali e sportive.</li> </ol> </li> <li>La fattibilità tecnica di ogni manifestazione commerciale straordinaria proposta all'approvazione della Giunta comunale, deve essere preventivamente valutata da una Conferenza di servizi che veda la partecipazione di referenti di tutte le Direzioni competenti a esprimere un parere;</li> <li>Al fine di poter elaborare una calendarizzazione, anche pluriennale, delle manifestazioni commerciali straordinarie, ciascun soggetto proponente potrà presentare le proprie proposte secondo le modalità indicate in uno specifico avviso che preveda almeno due scadenze annuali. Ogni proposta di manifestazione commerciale straordinaria dovrà evidenziare in particolare i seguenti elementi: <ol style="list-style-type: none"> <li>la presentazione dell'associazione/oggetto organizzatore;</li> <li>l'esperienza nell'organizzazione e gestione di eventi simili a quelli proposti, realizzati in ambito comunale;</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Art. 41 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e commercio su area pubblica in occasione di manifestazioni non commerciali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario, promosse da soggetti, terzi al fine di: <ol style="list-style-type: none"> <li>favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate aree della città;</li> <li>valorizzare iniziative di aggregazione e animazione, culturali e sportive.</li> </ol> </li> <li>La fattibilità tecnica di ogni manifestazione commerciale straordinaria proposta all'approvazione della Giunta comunale, deve essere preventivamente valutata da una Conferenza di servizi che veda la partecipazione di referenti di tutte le Direzioni competenti a esprimere un parere;</li> <li>Al fine di poter elaborare una calendarizzazione, anche pluriennale, delle manifestazioni commerciali straordinarie, ciascun soggetto proponente potrà presentare le proprie proposte secondo le modalità indicate in uno specifico avviso che preveda almeno due scadenze annuali. Ogni proposta di manifestazione commerciale straordinaria dovrà evidenziare in particolare i seguenti elementi: <ol style="list-style-type: none"> <li>La presentazione dell'associazione/oggetto organizzatore;</li> <li>l'esperienza nell'organizzazione e gestione di eventi simili a quelli proposti, realizzati in ambito comunale;</li> </ol> </li> </ol>



<p>d) il piano di promozione/ comunicazione;</p> <p>e) la relazione tecnica delle attività e modalità operative, comprensive di datee luoghi richiesti;</p> <p>f) le planimetrie dell'intera area interessata, e comunque che dimostrino i requisiti igienico-sanitari necessari;</p> <p>g) linee e modalità del piano sicurezza;</p> <p>h) sostenibilità organizzativa ed economica della parte del soggetto proponente;</p> <p>i) i rendering per verificare la qualità e impatto estetico degli allestimenti con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il contesto storico e architettonico delle piazze in area UNESCO;</p> <p>j) valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel settore dell'artigianato e del commercio legato al territorio toscano;</p> <p>k) impegno a destinare spazi, gratuitamente, ad associazioni di volontariato;</p> <p>l) La Conferenza di servizi, di cui al comma 2, valuterà le richieste ricevute secondo gli elementi elencati, eventuali altri criteri previsti nell'avviso di cui al comma 3, il numero di fiere e manifestazioni già programmate e la conseguente sostenibilità e compatibilità dell'iniziativa, tenendo conto anche dei pareri dei presidenti dei quartieri interessati.</p> <p>4) La Giunta, tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza di servizi, potrà, con proprio atto, definitivamente accogliere le manifestazioni commerciali straordinarie proposte, ove ne individui l'interesse pubblico, determinando il loro definitivo inserimento nella calendarizzazione complessiva di cui al comma 3;</p> <p>5) A seguito dell'inserimento della proposta nella calendarizzazione, ai sensi del precedente comma 5, l'organizzatore dovrà presentare specifica istanza al SUAP, unitamente all'elenco degli operatori partecipanti individuati dagli organizzatori medesimi, al fine di ottenere la concessione di suolo pubblico e le necessarie autorizzazioni.</p> <p>6) L'organizzatore dovrà inoltre acquisire da parte degli operatori commerciali partecipanti, autocertificazione attestante: il possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare il commercio, il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio, i titoli professionali, la regolarità contributiva. Tale documentazione deve essere conservata a cura dell'organizzatore ed esibita in caso di controlli. La documentazione relativa agli operatori alimentari è invece trasmessa al SUAP dall'organizzatore almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione per consentire i necessari adempimenti relativamente alla notifica igienico-sanitaria.</p> <p>7) E' altresì consentito, in accordo alle modalità e procedure di cui al presente articolo, l'effettuazione di attività temporanee di commercio su area pubblica ai soggetti individuati dagli organizzatori stessi nell'ambito di manifestazioni su suolo pubblico a carattere culturale, sportivo o ricreativo finalizzate alla miglior riuscita delle manifestazioni stesse;</p> <p>8) In caso di allerta meteo codice arancione (rilevabile sul sito della protezione civile del Comune di Firenze), ciascun organizzatore dovrà responsabilmente valutare l'opportunità di allestire e avviare la manifestazione commerciale, individuando sotto la propria responsabilità le modalità operative più consona al fine di garantire la sicurezza e incolumità di clienti, operatori e passanti; prima di procedere all'allestimento o all'apertura della manifestazione, dovrà essere consultata la Rete Civica del Comune di Firenze in cui saranno pubblicate eventuali ordinanze e norme di comportamento; in caso di installazione in prossimità di alberi, gli organizzatori non dovranno far montare le previste strutture o dovranno prevedere alla sospensione delle attività.</p> <p>9) In caso di allerta meteo codice rosso, tutte le attività di commercio su area pubblica sono da considerarsi sospese e le eventuali strutture dovranno essere smontate o messe in sicurezza;</p>	<p>c) il piano di promozione/ comunicazione;</p> <p>d) la relazione tecnica delle attività e modalità operative, comprensive di datee luoghi richiesti;</p> <p>e) le planimetrie dell'intera area interessata, e comunque che dimostrino i requisiti igienico-sanitari necessari;</p> <p>f) linee e modalità del piano sicurezza;</p> <p>g) sostenibilità organizzativa ed economica della parte del soggetto proponente;</p> <p>h) i rendering per verificare la qualità e impatto estetico degli allestimenti con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il contesto storico e architettonico delle piazze in area UNESCO;</p> <p>i) valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel settore dell'artigianato e del commercio legato al territorio toscano;</p> <p>j) impegno a destinare spazi, gratuitamente, ad associazioni di volontariato;</p> <p>k) La Conferenza di servizi, di cui al comma 2, valuterà le richieste ricevute secondo gli elementi elencati, eventuali altri criteri previsti nell'avviso di cui al comma 3, il numero di fiere e manifestazioni già programmate e la conseguente sostenibilità e compatibilità dell'iniziativa, tenendo conto anche dei pareri dei presidenti dei quartieri interessati.</p> <p>5) La Giunta, tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza di servizi, potrà, con proprio atto, definitivamente accogliere le manifestazioni commerciali straordinarie proposte, ove ne individui l'interesse pubblico, determinando il loro definitivo inserimento nella calendarizzazione complessiva di cui al comma 3;</p> <p>6) A seguito dell'inserimento della proposta nella calendarizzazione, ai sensi del precedente comma 5, l'organizzatore dovrà presentare specifica istanza al SUAP, unitamente all'elenco degli operatori partecipanti individuati dagli organizzatori medesimi, al fine di ottenere la concessione di suolo pubblico e le necessarie autorizzazioni.</p> <p>7) L'organizzatore dovrà inoltre acquisire da parte degli operatori commerciali partecipanti, autocertificazione attestante: il possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare il commercio, il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio, i titoli professionali, la regolarità contributiva. Tale documentazione deve essere conservata a cura dell'organizzatore ed esibita in caso di controlli. La documentazione relativa agli operatori alimentari è invece trasmessa al SUAP dall'organizzatore almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione per consentire i necessari adempimenti relativamente alla notifica igienico-sanitaria.</p> <p>8) E' altresì consentito, in accordo alle modalità e procedure di cui al presente articolo, l'effettuazione di attività temporanee di commercio su area pubblica ai soggetti individuati dagli organizzatori stessi nell'ambito di manifestazioni su suolo pubblico a carattere culturale, sportivo o ricreativo finalizzate alla miglior riuscita delle manifestazioni stesse;</p> <p>9) In caso di allerta meteo codice arancione (rilevabile sul sito della protezione civile del Comune di Firenze), ciascun organizzatore dovrà responsabilmente valutare l'opportunità di allestire e avviare la manifestazione commerciale, individuando sotto la propria responsabilità le modalità operative più consona al fine di garantire la sicurezza e incolumità di clienti, operatori e passanti; prima di procedere all'allestimento o all'apertura della manifestazione, dovrà essere consultata la Rete Civica del Comune di Firenze in cui saranno pubblicate eventuali ordinanze e norme di comportamento; in caso di installazione in prossimità di alberi, gli organizzatori non dovranno far montare le previste strutture o dovranno prevedere alla sospensione delle attività.</p> <p>10) In caso di allerta meteo codice rosso, tutte le attività di commercio su area pubblica sono da considerarsi sospese e le eventuali strutture dovranno essere smontate o messe in sicurezza;</p>	<p>d) il piano di promozione/ comunicazione;</p> <p>e) la relazione tecnica delle attività e modalità operative, comprensive di datee luoghi richiesti;</p> <p>f) le planimetrie dell'intera area interessata, e comunque che dimostrino i requisiti igienico-sanitari necessari;</p> <p>g) linee e modalità del piano sicurezza;</p> <p>h) sostenibilità organizzativa ed economica della parte del soggetto proponente;</p> <p>i) i rendering per verificare la qualità e impatto estetico degli allestimenti con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il contesto storico e architettonico delle piazze in area UNESCO;</p> <p>j) valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel settore dell'artigianato e del commercio legato al territorio toscano;</p> <p>k) impegno a destinare spazi, gratuitamente, ad associazioni di volontariato;</p> <p>l) La Conferenza di servizi, di cui al comma 2, valuterà le richieste ricevute secondo gli elementi elencati, eventuali altri criteri previsti nell'avviso di cui al comma 3, il numero di fiere e manifestazioni già programmate e la conseguente sostenibilità e compatibilità dell'iniziativa, tenendo conto anche dei pareri dei presidenti dei quartieri interessati.</p> <p>4) La Giunta, tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza di servizi, potrà, con proprio atto, definitivamente accogliere le manifestazioni commerciali straordinarie proposte, ove ne individui l'interesse pubblico, determinando il loro definitivo inserimento nella calendarizzazione complessiva di cui al comma 3;</p> <p>5) A seguito dell'inserimento della proposta nella calendarizzazione, ai sensi del precedente comma 5, l'organizzatore dovrà presentare specifica istanza al SUAP, unitamente all'elenco degli operatori partecipanti individuati dagli organizzatori medesimi, al fine di ottenere la concessione di suolo pubblico e le necessarie autorizzazioni.</p> <p>6) L'organizzatore dovrà inoltre acquisire da parte degli operatori commerciali partecipanti, autocertificazione attestante: il possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare il commercio, il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio, i titoli professionali, la regolarità contributiva. Tale documentazione deve essere conservata a cura dell'organizzatore ed esibita in caso di controlli. La documentazione relativa agli operatori alimentari è invece trasmessa al SUAP dall'organizzatore almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione per consentire i necessari adempimenti relativamente alla notifica igienico-sanitaria.</p> <p>7) E' altresì consentito, in accordo alle modalità e procedure di cui al presente articolo, l'effettuazione di attività temporanee di commercio su area pubblica ai soggetti individuati dagli organizzatori stessi nell'ambito di manifestazioni su suolo pubblico a carattere culturale, sportivo o ricreativo finalizzate alla miglior riuscita delle manifestazioni stesse;</p> <p>8) In caso di allerta meteo codice arancione (rilevabile sul sito della protezione civile del Comune di Firenze), ciascun organizzatore dovrà responsabilmente valutare l'opportunità di allestire e avviare la manifestazione commerciale, individuando sotto la propria responsabilità le modalità operative più consona al fine di garantire la sicurezza e incolumità di clienti, operatori e passanti; prima di procedere all'allestimento o all'apertura della manifestazione, dovrà essere consultata la Rete Civica del Comune di Firenze in cui saranno pubblicate eventuali ordinanze e norme di comportamento; in caso di installazione in prossimità di alberi, gli organizzatori non dovranno far montare le previste strutture o dovranno prevedere alla sospensione delle attività.</p> <p>9) In caso di allerta meteo codice rosso, tutte le attività di commercio su area pubblica sono da considerarsi sospese e le eventuali strutture dovranno essere smontate o messe in sicurezza;</p>	<p><b>TITOLO VIII- VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA SU AREA PUBBLICA</b></p> <p><b>Art. 42 Punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica</b></p> <p>1) Su area pubblica in concessione è consentita la vendita della stampa quotidiana e periodica solo secondo le modalità del punto vendita esclusivo, definito secondo quanto disposto all'art. 28 c. 1, lett. a) del Codice Regionale;</p> <p>1) (BIS) Anche ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170, i punti di vendita esclusivi</p>
<p>d) il piano di promozione/ comunicazione;</p> <p>e) la relazione tecnica delle attività e modalità operative, comprensive di datee luoghi richiesti;</p> <p>f) le planimetrie dell'intera area interessata, e comunque che dimostrino i requisiti igienico-sanitari necessari;</p> <p>g) linee e modalità del piano sicurezza;</p> <p>h) sostenibilità organizzativa ed economica della parte del soggetto proponente;</p> <p>i) i rendering per verificare la qualità e impatto estetico degli allestimenti con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il contesto storico e architettonico delle piazze in area UNESCO;</p> <p>j) valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel settore dell'artigianato e del commercio legato al territorio toscano;</p> <p>k) impegno a destinare spazi, gratuitamente, ad associazioni di volontariato;</p> <p>l) La Conferenza di servizi, di cui al comma 2, valuterà le richieste ricevute secondo gli elementi elencati, eventuali altri criteri previsti nell'avviso di cui al comma 3, il numero di fiere e manifestazioni già programmate e la conseguente sostenibilità e compatibilità dell'iniziativa, tenendo conto anche dei pareri dei presidenti dei quartieri interessati.</p> <p>4) La Giunta, tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza di servizi, potrà, con proprio atto, definitivamente accogliere le manifestazioni commerciali straordinarie proposte, ove ne individui l'interesse pubblico, determinando il loro definitivo inserimento nella calendarizzazione complessiva di cui al comma 3;</p> <p>5) A seguito dell'inserimento della proposta nella calendarizzazione, ai sensi del precedente comma 5, l'organizzatore dovrà presentare specifica istanza al SUAP, unitamente all'elenco degli operatori partecipanti individuati dagli organizzatori medesimi, al fine di ottenere la concessione di suolo pubblico e le necessarie autorizzazioni.</p> <p>6) L'organizzatore dovrà inoltre acquisire da parte degli operatori commerciali partecipanti, autocertificazione attestante: il possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare il commercio, il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio, i titoli professionali, la regolarità contributiva. Tale documentazione deve essere conservata a cura dell'organizzatore ed esibita in caso di controlli. La documentazione relativa agli operatori alimentari è invece trasmessa al SUAP dall'organizzatore almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione per consentire i necessari adempimenti relativamente alla notifica igienico-sanitaria.</p> <p>7) E' altresì consentito, in accordo alle modalità e procedure di cui al presente articolo, l'effettuazione di attività temporanee di commercio su area pubblica ai soggetti individuati dagli organizzatori stessi nell'ambito di manifestazioni su suolo pubblico a carattere culturale, sportivo o ricreativo finalizzate alla miglior riuscita delle manifestazioni stesse;</p> <p>8) In caso di allerta meteo codice arancione (rilevabile sul sito della protezione civile del Comune di Firenze), ciascun organizzatore dovrà responsabilmente valutare l'opportunità di allestire e avviare la manifestazione commerciale, individuando sotto la propria responsabilità le modalità operative più consona al fine di garantire la sicurezza e incolumità di clienti, operatori e passanti; prima di procedere all'allestimento o all'apertura della manifestazione, dovrà essere consultata la Rete Civica del Comune di Firenze in cui saranno pubblicate eventuali ordinanze e norme di comportamento; in caso di installazione in prossimità di alberi, gli organizzatori non dovranno far montare le previste strutture o dovranno prevedere alla sospensione delle attività.</p> <p>9) In caso di allerta meteo codice rosso, tutte le attività di commercio su area pubblica sono da considerarsi sospese e le eventuali strutture dovranno essere smontate o messe in sicurezza;</p>	<p>d) il piano di promozione/ comunicazione;</p> <p>e) la relazione tecnica delle attività e modalità operative, comprensive di datee luoghi richiesti;</p> <p>f) le planimetrie dell'intera area interessata, e comunque che dimostrino i requisiti igienico-sanitari necessari;</p> <p>g) linee e modalità del piano sicurezza;</p> <p>h) sostenibilità organizzativa ed economica della parte del soggetto proponente;</p> <p>i) i rendering per verificare la qualità e impatto estetico degli allestimenti con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il contesto storico e architettonico delle piazze in area UNESCO;</p> <p>j) valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel settore dell'artigianato e del commercio legato al territorio toscano;</p> <p>k) impegno a destinare spazi, gratuitamente, ad associazioni di volontariato;</p> <p>l) La Conferenza di servizi, di cui al comma 2, valuterà le richieste ricevute secondo gli elementi elencati, eventuali altri criteri previsti nell'avviso di cui al comma 3, il numero di fiere e manifestazioni già programmate e la conseguente sostenibilità e compatibilità dell'iniziativa, tenendo conto anche dei pareri dei presidenti dei quartieri interessati.</p> <p>4) La Giunta, tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza di servizi, potrà, con proprio atto, definitivamente accogliere le manifestazioni commerciali straordinarie proposte, ove ne individui l'interesse pubblico, determinando il loro definitivo inserimento nella calendarizzazione complessiva di cui al comma 3;</p> <p>5) A seguito dell'inserimento della proposta nella calendarizzazione, ai sensi del precedente comma 5, l'organizzatore dovrà presentare specifica istanza al SUAP, unitamente all'elenco degli operatori partecipanti individuati dagli organizzatori medesimi, al fine di ottenere la concessione di suolo pubblico e le necessarie autorizzazioni.</p> <p>6) L'organizzatore dovrà inoltre acquisire da parte degli operatori commerciali partecipanti, autocertificazione attestante: il possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare il commercio, il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio, i titoli professionali, la regolarità contributiva. Tale documentazione deve essere conservata a cura dell'organizzatore ed esibita in caso di controlli. La documentazione relativa agli operatori alimentari è invece trasmessa al SUAP dall'organizzatore almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione per consentire i necessari adempimenti relativamente alla notifica igienico-sanitaria.</p> <p>7) E' altresì consentito, in accordo alle modalità e procedure di cui al presente articolo, l'effettuazione di attività temporanee di commercio su area pubblica ai soggetti individuati dagli organizzatori stessi nell'ambito di manifestazioni su suolo pubblico a carattere culturale, sportivo o ricreativo finalizzate alla miglior riuscita delle manifestazioni stesse;</p> <p>8) In caso di allerta meteo codice arancione (rilevabile sul sito della protezione civile del Comune di Firenze), ciascun organizzatore dovrà responsabilmente valutare l'opportunità di allestire e avviare la manifestazione commerciale, individuando sotto la propria responsabilità le modalità operative più consona al fine di garantire la sicurezza e incolumità di clienti, operatori e passanti; prima di procedere all'allestimento o all'apertura della manifestazione, dovrà essere consultata la Rete Civica del Comune di Firenze in cui saranno pubblicate eventuali ordinanze e norme di comportamento; in caso di installazione in prossimità di alberi, gli organizzatori non dovranno far montare le previste strutture o dovranno prevedere alla sospensione delle attività.</p> <p>9) In caso di allerta meteo codice rosso, tutte le attività di commercio su area pubblica sono da considerarsi sospese e le eventuali strutture dovranno essere smontate o messe in sicurezza;</p>	<p><b>TITOLO VIII- VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA SU AREA PUBBLICA</b></p> <p><b>Art. 42 Punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica</b></p> <p>1) Su area pubblica in concessione è consentita la vendita della stampa quotidiana e periodica solo per punti vendita esclusivi.</p> <p>2) Nei punti vendita esclusivi è consentita la vendita in forma residuale di altre merci, titoli di viaggio e di quanto espressamente autorizzato in relazione ad accordi e convenzioni promosse</p>	<p><b>TITOLO VIII- VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA SU AREA PUBBLICA</b></p> <p><b>Art. 42 Punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica</b></p> <p>1) Su area pubblica in concessione è consentita la vendita della stampa quotidiana e periodica solo secondo le modalità del punto vendita esclusivo, definito secondo quanto disposto all'art. 28 c. 1, lett. a) del Codice Regionale;</p> <p>1) (BIS) Anche ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170, i punti di vendita esclusivi</p>

dall'Amministrazione Comunale.

- 3) Il titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività è previsto e disciplinato dalle normative sovrazordinate di riferimento.
- 4) Il rinnovo della concessione su suolo pubblico è escluso se il titolare dell'azienda non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività.
- 5) In caso di cessazione dell'attività o trasferimento in sede fissa, deve essere preventivamente comunicata la rinuncia alla concessione di suolo pubblico, con rimessa in pristino stato dell'area pubblica occupata.
- 6) La violazione delle disposizioni di cui al presente titolo comporta in ogni caso la revoca della concessione di suolo pubblico.

devono attenersi in particolare alle seguenti modalità di vendita:

- a) prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- b) non esporre al pubblico giornale riviste e materiale pornografico;
- c) garantire il pluralismo informativo e la parità di trattamento nella vendita di pubblicazioni registrate nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelti;
- d) non occupare ulteriori spazi oltre quelli espressamente concessi, né collocare a terra merce, raccoglitori o espositori, a eccezione di massimo n. 5 porta locandine per l'esposizione delle prime pagine di altrettanti quotidiani o periodici.
- e) Mantenere il chiosco/manufatto in buono stato di conservazione;
- 2) Nei punti vendita esclusivi, oltre alla vendita di stampa quotidiana e periodica e di prodotti di editoria, audio e video, è consentita la vendita in forma residuale di altri prodotti complementari, non alimentari, quali:
  - a) articoli di cartoleria e cancelleria;
  - b) carte geografiche e stradali, mappe;
  - c) giocattoli;
  - d) titoli di viaggio del trasporto pubblico locale (regionale);
  - e) biglietti di cinema e teatri o eventi culturali e sportivi;
  - f) prodotti di cui al comma 3 dell'art.12 della L.R.T.62/2018 per la vendita dei quali non sia previsto il possesso dei requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;
  - g) articoli ricordo e da regalo;
  - h) quanto espressamente individuato dall'Amministrazione comunale in relazione a servizi, progetti e manifestazioni;
- 2) (BIS) La superficie espositiva e di vendita destinata a tali prodotti complementari non può superare il 30% (come indicato anche nella Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 205493 del 12.12.2013); tale percentuale dovrà essere rispettata anche per la superficie del fronte vendita;
- 2) (TER) I titolari di punti vendita esclusivi potranno richiedere, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, la concessione di suolo pubblico aggiuntivo per attività temporanee di natura strettamente culturale (non relative al settore enogastronomico), secondo le modalità previste dal Regolamento comunale del casone patrimoniale di occupazione suolo pubblico;
- 2) (QUATER) L'Amministrazione può individuare, anche su indicazione della locale Soprintendenza, specifiche prescrizioni finalizzate alla tutela del decoro e all'armonizzazione dell'attività e dei manufatti con il contesto paesaggistico;
- 2) (QUINQUES) Le edicole su area pubblica situate fuori dall'Area UNESCO potranno adibire un lato del manufatto ogni tre (escluso il fronte vendita) a esposizione pubblicitaria, nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento sulle esposizioni pubblicitarie;
- 2) (SIES) I titolari delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica attive al momento dell'approvazione del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente Titolo entro 6 mesi dall'approvazione dello stesso;
- 3) Il titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività è previsto e disciplinato dalle normative sovrazordinate di riferimento;
- 4) Il rinnovo della concessione su suolo pubblico è escluso se il titolare dell'azienda non risulta iscritto nel registro delle imprese attiva, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;
- 5) In caso di concessione dell'attività o trasferimento in sede fissa, deve essere preventivamente comunicata la rinuncia alla concessione di suolo pubblico, con rimessa in pristino stato dell'area pubblica occupata;
- 6) Fermo restando le cause di decadenza del titolo abilitativo all'esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica (di cui all'art.125 del Codice), in caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente titolo è sempre prevista la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 43 comma 3; la violazione delle disposizioni di cui al comma 2bis sono considerate in ogni caso di particolare gravità prevedendo l'applicazione di quanto disposto all'art. 43 comma 4.
- 7) Al fine di tutelare il patrimonio culturale e mantenere il decoro del Centro Storico, in virtù di quanto previsto dall'art. 52 c. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dall'art. 1 c. 4 del

D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222, le violazioni al presente titolo e all'art. 7 da parte di titolari di edicole poste all'interno dell'Area UNESCO, sono sempre considerate di particolare gravità prevedendo l'applicazione di quanto disposto all'art. 43 comma 4.

#### TITOLO IX - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI E SANZIONATORI

##### Art. 43 Provvedimenti interdittivi

- 1) Per la revoca, sospensione, cessazione e decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale.
- 2) (Abrogato)
- 3) Nel caso di violazioni reiterate, come configurate dalla normativa regionale (stessa violazione per due volte in un periodo di trentaseisantaquattro giorni), a quanto disciplinato e previsto dal presente Regolamento e dal Piano, è disposta dall'Amministrazione comunale la sospensione dell'attività per un periodo di 10 giorni. In caso di ulteriore violazione dopo un periodo di sospensione nell'arco dei trentaseisantaquattro giorni dall'ultima violazione, sarà disposto ulteriore periodo di sospensione elevato a 20 giorni;
- 4) Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l'immediata sospensione dell'attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione del titolo abilitativo al commercio su area pubblica prevista dalla vigente normativa regionale, l'Amministrazione comunale pronuncerà la decadenza della concessione di suolo pubblico anche nel caso

- in cui la posizione relativa al pagamento di tributi locali e canoni dovuti al Comune non sia regolare;

- in cui siano state rilevate dalle autorità preposte situazioni di sfruttamento del c.d. "lavoro nero" o con l'utilizzo di forme contrattuali improprie.

Per quanto attiene il canone di servizio dei mercati coperti, sarà motivo di decadenza una morosità superiore ai 3 mesi dalla data di ingiunzione al pagamento trasmessa dall'Amministrazione comunale. La posizione è considerata regolare anche qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute in base ai Regolamenti comunali vigenti.

6) L'adozione dei provvedimenti di revoca/decadenza della concessione di posteggio investe tutta la progressiva attività collegata al titolo decaduto, nel senso che le presenze eventualmente maturate sono azzerate e non possono essere vanitate e/o valutate né per la spunta né per l'assegnazione di altri posteggi.

#### TITOLO IX - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI E SANZIONATORI

##### Art. 43 Provvedimenti interdittivi

- 1) Per la revoca, sospensione, cessazione e decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale.
- 2) La sospensione volontaria dell'attività di vendita deve essere comunicata preventivamente all'Amministrazione, qualunque sia la durata. La ripresa dell'attività, se richiesto dall'Amministrazione, dovrà essere dimostrata con l'esibizione della documentazione fiscale relativa.
- 3) La sospensione dell'attività di vendita, nel caso di violazioni a quanto disciplinato e previsto dal presente Regolamento e dal Piano, è disposta dal Comune in caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale, per un periodo di 10 giorni.
- 4) Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie merceologiche di cui agli articoli 7, 21 e 32 del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano la sospensione dell'attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale, si procede alla revoca della concessione.

5) Oltre alle ipotesi di decadenza e revoca previste dalla vigente normativa regionale, l'Amministrazione comunale pronuncerà la decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico nel caso in cui la posizione relativa al pagamento di tributi locali e canoni dovuti al Comune non sia regolare. Per quanto attiene il canone di servizio dei mercati coperti sarà motivo di decadenza superati i 3 mesi di morosità. La posizione è considerata regolare anche qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute in base ai Regolamenti comunali vigenti.

6) L'adozione dei provvedimenti di revoca/decadenza della concessione di posteggio investe tutta la progressiva attività collegata al titolo decaduto, nel senso che le presenze eventualmente maturate sono azzerate e non possono essere vanitate e/o valutate né per la spunta né per l'assegnazione di altri posteggi.

##### Art. 44 Sanzioni

1) Alle violazioni delle disposizioni che disciplinano le attività del commercio su aree pubbliche all'interno del territorio del Comune di Firenze si applicano in ogni caso le sanzioni stabilite dalla normativa regionale di riferimento.

2) Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche stabilite dalle normative di riferimento.

3) Gli esercenti sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo l'effettuazione di verifiche, sia presso il banco di vendita, nel posteggio del mercato sia presso le attrezzature adiacenti.

4) Ove sia accertata l'infedeltà dell'etichettatura che attesta la provenienza dei prodotti si applicano in ogni caso le sanzioni pecuniarie previste dalle normative di riferimento.

5) Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle prescrizioni presenti nei titoli concessori/autorizzatori comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti editoriali di legge, tenuto conto di quanto previsto da altri regolamenti e provvedimenti sindacali posti a tutela di determinate zone della città e/o di altri interessi generali.

1) Alle violazioni delle disposizioni che disciplinano le attività del commercio su aree pubbliche all'interno del territorio del Comune di Firenze si applicano in ogni caso le sanzioni stabilite dalla normativa regionale di riferimento.

2) Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche stabilite dalle normative di riferimento.

3) Gli esercenti sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo l'effettuazione di verifiche, sia presso il banco di vendita, nel posteggio del mercato, sia presso le attrezzature adiacenti.

4) Ove sia accertata l'infedeltà dell'etichettatura che attesta la provenienza dei prodotti si applicano in ogni caso le sanzioni pecuniarie previste dalle normative di riferimento.

5) Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle prescrizioni presenti nei titoli concessori/autorizzatori comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti editoriali di legge, tenuto conto di quanto previsto da altri regolamenti e provvedimenti sindacali posti a tutela di determinate zone della città e/o di altri interessi generali.



**TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 45 Vendita delle proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo su area pubblica**  
 1) Fatte salve la disciplina degli hobbyisti di cui al Codice del Commercio Regione Toscana, la vendita o esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico è autorizzabile su suolo pubblico solo in base alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'Esercizio delle Arti di Strada.

**Art. 46 Tariffe per la concessione del suolo pubblico**  
 1) Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Art. 47 Garanzie per l'occupazione del suolo pubblico con manufatti non soggetti a rimozione quotidiana (chioschi e attrezzature di vendita assimilate)**  
 1) Il rilascio di nuove concessioni per il commercio su area pubblica finalizzate all'installazione di manufatti/chioschi o altre attrezzature di vendita che non siano rimosse/quotidianamente al termine dell'orario di attività, è subordinato alla costituzione di idonea garanzia sotto forma di deposito cauzionale o fidejussione bancaria, assicurativa etc. dell'obbligo di rimozione del manufatto e rimessa in ripristino dell'area al termine al venir meno del titolo concessorio.

**Art. 48 - Disposizioni transitorie**  
 1) Le concessioni in essere e in scadenza alla data del 31 dicembre 2020, sono rinnovate per un periodo di dodici anni, e pertanto fino al 31 dicembre 2032, ai sensi della L.R. 62/2018, dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, alle condizioni indicate nelle "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche" (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 25 novembre 2020), secondo le modalità stabilite dalla Regione in applicazione di detta disposizione (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 9 dicembre 2020), nonché ai sensi dell'art. 11 della legge 30 dicembre 2023, n.214.

2) Sono oggetto del procedimento di rinnovo di cui al comma 1 le concessioni per l'esercizio del commercio su area pubbliche relativi a posteggi in mercati, raggruppamenti, posteggi isolati e chioschi, inclusi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, e di commercio su area pubblica da parte dei produttori agricoli, che non siano già state rassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012.

3) I procedimenti di rinnovo della concessione, ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1, sono avviati d'ufficio, in ogni fase dell'iter di rinnovo, le comunicazioni generali rivolte a tutti i titolari di concessione di commercio su area pubblica sono effettuate attraverso la pubblicazione di atti all'albo pretorio e sul suo sito istituzionale, nonché diffondendone notizia attraverso i media (ai sensi delle L.241/90, art. 8, comma 3).

4) I procedimenti di rinnovo delle concessioni vengono conclusi dal Comune successivamente all'approvazione del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 43 del Codice del Commercio (L.R. 62/2018) o della relativa sezione di esso; nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo i titoli in scadenza conservano la propria validità, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività.

5) Nell'ambito dei procedimenti avviati ai sensi del comma 3, ai titolari delle concessioni può essere richiesto di trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro un termine assegnato, dichiarazioni (ai sensi del Dpr 445/2000, art. 46 e 47) circa il possesso dei requisiti previsti nelle succitate Linee guida ministeriali, e in particolare dei requisiti soggettivi (di cui al Digs 59/2010, art. 71), del requisito succitate Linee guida ministeriali, e in particolare dei requisiti oggettivi (di cui al Digs 59/2010, art. 71), del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, del requisito della regolarità contributiva, nonché dichiarazioni riguardanti l'assenza di posizioni debitorie dell'impresa nei confronti del Comune ed eventuali altri elementi necessari a consentire le verifiche propedeutiche all'effettivo rilascio del provvedimento finale di rinnovo della concessione. In caso di titolarità di più concessioni, potrà essere richiesta specifica indicazione delle concessioni per le quali il titolare intenda ottenere il rinnovo, stanti i limiti previsti nelle medesime Linee guida ministeriali.

6) Sulla base degli elementi di cui al comma 5, prima della conclusione del procedimento con il rilascio del rinnovo della concessione, il Comune procederà d'ufficio al controllo dei requisiti richiesti

**Art. 45 Vendita delle proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo su area pubblica**  
 1) Fatte salve la disciplina degli hobbyisti di cui al Codice del Commercio Regione Toscana, la vendita o esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico è autorizzabile su suolo pubblico solo in base alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'Esercizio delle Arti di Strada.

**Art. 46 Tariffe per la concessione del suolo pubblico**  
 1) Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Art. 47 Garanzie per l'occupazione del suolo pubblico con manufatti non soggetti a rimozione quotidiana (chioschi e attrezzature di vendita assimilate)**  
 1) Il rilascio di nuove concessioni per il commercio su area pubblica finalizzate all'installazione di manufatti/chioschi o altre attrezzature di vendita che non siano rimosse/quotidianamente al termine dell'orario di attività, è subordinato alla costituzione di idonea garanzia sotto forma di deposito cauzionale o fidejussione bancaria, assicurativa etc. dell'obbligo di rimozione del manufatto e rimessa in ripristino dell'area al termine al venir meno del titolo concessorio.

**Art. 48 - Disposizioni transitorie**  
 1) Le concessioni in essere e in scadenza alla data del 31 dicembre 2020, sono rinnovate per un periodo di dodici anni, e pertanto fino al 31 dicembre 2032, ai sensi della L.R. 62/2018, dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, alle condizioni indicate nelle "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche" (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 25 novembre 2020) e secondo le modalità stabilite dalla Regione in applicazione di detta disposizione (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 9 dicembre 2020).

2) Sono oggetto del procedimento di rinnovo di cui al comma 1 le concessioni per l'esercizio del commercio su area pubbliche relativi a posteggi in mercati, raggruppamenti, posteggi isolati e chioschi, inclusi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, e di commercio su area pubblica da parte dei produttori agricoli, che non siano già state rassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012.

3) I procedimenti di rinnovo della concessione, ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1, sono avviati d'ufficio, in ogni fase dell'iter di rinnovo, le comunicazioni generali rivolte a tutti i titolari di concessione di commercio su area pubblica sono effettuate attraverso la pubblicazione di atti all'albo pretorio e sul suo sito istituzionale, nonché diffondendone notizia attraverso i media (ai sensi delle L.241/90, art. 8, comma 3).

4) I procedimenti di rinnovo delle concessioni vengono conclusi dal Comune successivamente all'approvazione del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 43 del Codice del Commercio (L.R. 62/2018) o della relativa sezione di esso; nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo i titoli in scadenza conservano la propria validità, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività.

5) Nell'ambito dei procedimenti avviati ai sensi del comma 3, ai titolari delle concessioni può essere richiesto di trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro un termine assegnato, dichiarazioni (ai sensi del Dpr 445/2000, art. 46 e 47) circa il possesso dei requisiti previsti nelle succitate Linee guida ministeriali, e in particolare dei requisiti soggettivi (di cui al Digs 59/2010, art. 71), del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, del requisito della regolarità contributiva, nonché dichiarazioni riguardanti l'assenza di posizioni debitorie dell'impresa nei confronti del Comune ed eventuali altri elementi necessari a consentire le verifiche propedeutiche all'effettivo rilascio del provvedimento finale di rinnovo della concessione. In caso di titolarità di più concessioni, potrà essere richiesta specifica indicazione delle concessioni per le quali il titolare intenda ottenere il rinnovo, stanti i limiti previsti nelle medesime Linee guida ministeriali.

6) Sulla base degli elementi di cui al comma 5, prima della conclusione del procedimento con il rilascio del rinnovo della concessione, il Comune procederà d'ufficio al controllo dei requisiti

<p>richiesti e alla verifica circa l'eventuale posizione debitoria dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione comunale stessa. In caso di esito negativo dei controlli effettuati, l'impresa potrà regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza (trasmesso dal Comune ai sensi della L.241/1990, art.7); trascorso tale termine, il Comune procederà alla conclusione del procedimento con atto espresso di rinnovo o di definitiva decadenza del titolo concessorio;</p> <p>7) Il rinnovo della concessione non preclude, nei confronti delle concessioni oggetto di rinnovo, l'esercizio da parte del Comune dei poteri di pianificazione e regolamentazione dell'attività commerciale su area pubblica, ivi compresi quelli di stabilire nuove collocazioni e/o diversi contenuti contenuti merceologici per le attività, nonché di disporre la revoca delle concessioni, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 43 della l.r. Toscana 23 novembre 2018, n. 62, dall'art. 52, comma 1-ter, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalle altre disposizioni vigenti;</p> <p>8) La Giunta comunale, tenendo conto delle esigenze di tutelare l'ambiente, il patrimonio culturale, il decoro e la sicurezza urbana, e acquisito, ove necessario, l'assenso della Soprintendenza competente ai sensi degli artt. 21, 106, comma 2-bis e 146, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sottopone al Consiglio Comunale, in uno o più atti separati, l'approvazione del nuovo Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, contenente specifiche sezioni dedicate alle diverse tipologie di occupazione di suolo pubblico finalizzata all'esercizio dell'attività commerciale;</p> <p>9) In coerenza alle previsioni del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato, e di eventuali successivi aggiornamenti, sono comunicati ai titolari delle concessioni in essere, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, gli eventuali provvedimenti di: a) conferma dei contenuti delle concessioni in essere, con le eventuali prescrizioni in applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della legge regionale; b) rilocazione o riconversione merceologica delle concessioni per esigenze di interesse pubblico;</p> <p>10) Dopo la conclusione del procedimento di rinnovo ai sensi dei precedenti commi, resta salvo il potere dell'Amministrazione comunale di verificare, nei confronti dei titolari delle concessioni rinnovate, il mantenimento in essere dei requisiti previsti dalla presente normativa, dalle norme legislative nazionali e regionali, nonché dagli atti sub-legislativi regionali e nazionali vigenti in materia, e di avviare gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca dei relativi titoli concessori.</p>	<p>e alla verifica circa l'eventuale posizione debitoria dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione comunale stessa. In caso di esito negativo dei controlli effettuati, l'impresa potrà regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza (trasmesso dal Comune ai sensi della L.241/1990, art.7); trascorso tale termine, il Comune procederà alla conclusione del procedimento con atto espresso di rinnovo o di definitiva decadenza del titolo concessorio;</p> <p>7) Il rinnovo della concessione non preclude, nei confronti delle concessioni oggetto di rinnovo, l'esercizio da parte del Comune dei poteri di pianificazione e regolamentazione dell'attività commerciale su area pubblica, ivi compresi quelli di stabilire nuove collocazioni e/o diversi contenuti merceologici per le attività, nonché di disporre la revoca delle concessioni, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 43 della l.r. Toscana 23 novembre 2018, n. 62, dall'art. 52, comma 1-ter, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalle altre disposizioni vigenti;</p> <p>8) La Giunta comunale, tenendo conto delle esigenze di tutelare l'ambiente, il patrimonio culturale, il decoro e la sicurezza urbana, e acquisito, ove necessario, l'assenso della Soprintendenza competente ai sensi degli artt. 21, 106, comma 2-bis e 146, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sottopone al Consiglio Comunale, in uno o più atti separati, l'approvazione del nuovo Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, contenente specifiche sezioni dedicate alle diverse tipologie di occupazione di suolo pubblico finalizzata all'esercizio dell'attività commerciale;</p> <p>9) In coerenza alle previsioni del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato, e di eventuali successivi aggiornamenti, sono comunicati ai titolari delle concessioni in essere, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, gli eventuali provvedimenti di: a) conferma dei contenuti delle concessioni in essere, con le eventuali prescrizioni in applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della legge regionale; b) rilocazione o riconversione merceologica delle concessioni per esigenze di interesse pubblico;</p> <p>10) Dopo la conclusione del procedimento di rinnovo ai sensi dei precedenti commi, resta salvo il potere dell'Amministrazione comunale di verificare, nei confronti dei titolari delle concessioni rinnovate, il mantenimento in essere dei requisiti previsti dalla presente normativa, dalle norme legislative nazionali e regionali, nonché dagli atti sub-legislativi regionali e nazionali vigenti in materia, e di avviare gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca dei relativi titoli concessori.</p>
<p><b>Art. 49 - Rinvii ed esclusioni</b></p> <p>1) Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento e nell'allegato Piano s'invia alla normativa di riferimento sovraordinata.</p> <p>2) Sono escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento le attività di commercio su posteggi in aree verdi.</p> <p>3) Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività fieristico-espositive di cui al Capo X del Codice.</p> <p>4) L'entrata in vigore di nuove normative europee direttamente applicabili, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.</p> <p><b>Art. 50 Abrogazioni</b></p> <p>1) Con l'entrata in vigore del presenteregolamento è abrogato:</p> <p>a) il "Regolamento Comunale per la Disciplina dello Svolgimento dell'Attività Commerciale sulle Aree Pubbliche" allegato 1) della Delibera CC n. 60/2008, restando in via transitoria vigente l'attuale Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'allegato 2 della Delibera CC n. 60/2008 fino all'adozione delle diverse sezioni del Piano;</p> <p>b) l'articolo 10 del "Regolamento unico delle attività commerciali" (approvato con Deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 12.2.2018).</p>	<p><b>Art. 49 - Rinvii ed esclusioni</b></p> <p>1) Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento e nell'allegato Piano s'invia alla normativa di riferimento sovraordinata.</p> <p>2) Sono escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento le attività di commercio su posteggi in aree verdi.</p> <p>3) Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività fieristico-espositive di cui al Capo X del Codice.</p> <p>4) L'entrata in vigore di nuove normative europee direttamente applicabili, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.</p> <p><b>Art. 50 Abrogazioni</b></p> <p>1) Con l'entrata in vigore del presenteregolamento è abrogato:</p> <p>a) il "Regolamento Comunale per la Disciplina dello Svolgimento dell'Attività Commerciale sulle Aree Pubbliche" allegato 1) della Delibera CC n. 60/2008, restando in via transitoria vigente l'attuale Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'allegato 2 della Delibera CC n. 60/2008 fino all'adozione delle diverse sezioni del Piano;</p> <p>b) l'articolo 10 del "Regolamento unico delle attività commerciali" (approvato con Deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 12.2.2018).</p>
<p><b>Art. 51 - Entrata in vigore</b></p> <p>1) A norma dell'articolo 10 delle preleggi il presente Regolamento entra in vigore al momento</p>	<p><b>Art. 51 - Entrata in vigore</b></p> <p>1) A norma dell'articolo 10 delle preleggi il presente Regolamento entra in vigore al momento</p>



della pubblicazione all'albo pretorio.

della pubblicazione all'albo pretorio.

Ora: 18:20

Verbale: 290

Ordine del giorno n. 2024/00365

OGGETTO: Prelazione per gli edicolanti nei bandi per i nuovi chioschi - collegato alla Prop. Delib. 2024-00028 - Approvazione Piano comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubblica - terza sezione CHIOSCHI ED EDICOLE

PROPONENTE: Draghi Alessandro Emanuele

18:20 - Esce dall'aula De Blasi Roberto

**18:20 - Interviene Milani Luca**

**18:21 - Interviene Draghi Alessandro Emanuele** – illustra l'ordine del giorno

18:21 - Esce dall'aula Masi Lorenzo

18:21 - Esce dall'aula Bussolin Federico

18:21 - Esce dall'aula Di Puccio Stefano

**18:22 - Interviene Milani Luca**

**18:23 Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno n. 2024/00365**

Presenti: 24

Favorevoli: 4

Contrari: 14

Astenuti: 0

Non Votanti: 6

RESPINTA

**Presenti:**

Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Cali' Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Della Felice Susanna, Draghi Alessandro Emanuele, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sabatini Massimo, Sparavigna Laura

**Favorevoli:**

Asciuti Andrea, Cellai Jacopo, Draghi Alessandro Emanuele, Sabatini Massimo

**Contrari:**


Armentano Nicola, Bianchi Donata, Cali' Francesca, Conti Enrico, Della Felice Susanna, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Nutini Franco, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

**Astenuti:**

NESSUN ASTENUTO

**Non Votanti :**

Calistri Leonardo, Cocollini Emanuele, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij,  
Piccioli Massimiliano



**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/04/2024**

**Ordine del Giorno N. 2024/00365**

**ARGOMENTO N 290**

**Oggetto:** Prelazione per gli edicolanti nei bandi per i nuovi chioschi - collegato alla Prop. Delib. 2024-00028 - Approvazione Piano comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubblica - terza sezione CHIOSCHI ED EDICOLE

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno 2024 il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 09:56 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani  
Assiste Il Segretario Generale Pasquale Monca

Fungono da scrutatori i signori Francesca Cali, Franco Nutini, Alessandro Emanuele Draghi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Fabio GIORGETTI
Nicola ARMENTANO	Alessandra INNOCENTI
Andrea ASCIUTI	Michela MONACO
Donata BIANCHI	Antonella MORO BUNDU
Francesca CALI	Franco NUTINI
Leonardo CALISTRI	Dmitrij PALAGI
Jacopo CELLAI	Renzo PAMPALONI
Emanuele COCCOLINI	Letizia PERINI
Enrico CONTI	Massimiliano PICCIOLI
Susanna DELLA FELICE	Mirco RUFILLI
Alessandro Emanuele DRAGHI	Massimo SABATINI
Massimo FRATINI	Laura SPARAVIGNA

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Stefano DI PUCCIO
Patrizia BONANNI	Barbara FELLECA
Federico BUSSOLIN	Lorenzo MASI
Angelo D'AMBRISI	Mario RAZZANELLI
Mimma DARDANO	Luca SANTARELLI
Roberto DE BLASI	Luca TANI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA



Proponente: Alessandro Draghi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera n. 28 del 2024 avente oggetto: Approvazione Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - terza sezione CHIOSCHI ED EDICOLE - parziali modifiche del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e aggiornamento schede mercati rionali e fiere;

RICHIAMATO l'art. 18 bis del Regolamento allegato;

SENTITI alcuni titolari di edicole che sarebbero disposti a prendere in gestione uno dei nuovi chioschi previsti dagli allegati del Piano Comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche: (alimentari e non);

RILEVATO che sono tante le autorizzazioni concesse all'interno del Centro Storico Unesco

### INVITA IL SINDACO

1) a garantire elementi di priorità nei bandi per l'assegnazione dei nuovi chioschi a coloro che già possiedono una licenza di commercio su area pubblica e avessero intenzione di restituirla al Comune;

2) ad aumentare il punteggio nei bandi specialmente per coloro che hanno intenzione di restituire le licenze all'interno dell'area Unesco.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	4:	Andrea Asciti, Jacopo Cellai, Alessandro Emanuele Draghi, Massimo Sabatini
contrari	14:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Francesca Cali, Enrico Conti, Susanna Della Felice, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Franco Nutini, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna,
astenuti	0:	
non votanti	6:	Leonardo Calistri, Emanuele Cocollini, Michela Monaco, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Massimiliano Piccioli,

essendo presenti 24 consiglieri

ESITO: Respinta

Ora: 18:24

Verbale: 288

Ordine del giorno n. 2024/00364

OGGETTO: Nomina di un consigliere speciale con delega al carcere di Sollicciano - collegato alla Prop. di Delibera n. 2024-00037 Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale

PROPONENTE: Armentano Nicola, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Cali Francesca, Bianchi Donata, Perini Letizia, Rufilli Mirco, Nutini Franco, Conti Enrico, Pampaloni Renzo, Innocenti Alessandra, Sparavigna Laura

18:23 - Esce dall'aula Cocollini Emanuele

**18:23 - Interviene Milani Luca**

**18:24 - Interviene Armentano Nicola** – illustra l'ordine del giorno

**18:26 - Interviene Milani Luca**

**18:26 - Interviene Palagi Dmitrij**

18:27 - Esce dall'aula Cellai Jacopo

18:28 - Esce dall'aula Sabatini Massimo

18:28 - Esce dall'aula Monaco Michela

18:30 - Esce dall'aula Calistri Leonardo

18:30 - Esce dall'aula Piccioli Massimiliano

18:31 - Esce dall'aula Giorgio Andrea

18:31 - Esce dall'aula Razzanelli Mario

**18:31 - Interviene Milani Luca**

**18:31 - Interviene Milani Luca**

18:32 - Esce dall'aula Dardano Mimma

18:32 - Entra in aula Dardano Mimma

**18:32 Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno n. 2024/00364**

Presenti: 19

Favorevoli: 14

Contrari: 3

Astenuti: 0

Non Votanti: 2

APPROVATA

**Presenti:**

Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Cali Francesca, Conti Enrico, Dardano Mimma, Della Felice Susanna, Draghi Alessandro Emanuele, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio,

Innocenti Alessandra, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

**Favorevoli:**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Cali' Francesca, Conti Enrico, Della Felice Susanna, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Nutini Franco, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

**Contrari:**

Dardano Mimma, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

**Astenuti:**

NESSUN ASTENUTO

**Non Votanti :**

Asciuti Andrea, Draghi Alessandro Emanuele

18:33 - Esce dall'aula Cali' Francesca

18:33 - Esce dall'aula Sparavigna Laura

18:34 - Esce dall'aula Rufilli Mirco

18:34 - Esce dall'aula Nutini Franco

**18:35 - Interviene Milani Luca** – esaurito l'ordine dei lavori, il prossimo Consiglio comunale sarà solo per gli atti urgenti. Toglie la seduta



ALLEGATO N° 3  
ARGOMENTO N° 290

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/04/2024**

**Ordine del Giorno N. 2024/00364**

**ARGOMENTO N 288**

**Oggetto:** Nomina di un consigliere speciale con delega al carcere di Sollicciano - collegato alla Prop. di Delibera n. 2024-00037 Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno 2024 il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 09:56 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani  
Assiste Il Segretario Generale Pasquale Monea

Fungono da scrutatori i signori Francesca Cali, Franco Nutini, Alessandro Emanuele Draghi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Fabio GIORGETTI
Nicola ARMENTANO	Alessandra INNOCENTI
Andrea ASCIUTI	Antonella MORO BUNDU
Donata BIANCHI	Franco NUTINI
Francesca CALI	Dmitrij PALAGI
Enrico CONTI	Renzo PAMPALONI
Mimma DARDANO	Letizia PERINI
Susanna DELLA FELICE	Mirco RUFILLI
Alessandro Emanuele DRAGHI	Laura SPARAVIGNA
Massimo FRATINI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Barbara FELLECA
Patrizia BONANNI	Lorenzo MASI
Federico BUSSOLIN	Michela MONACO
Leonardo CALISTRI	Massimiliano PICCIOLI
Jacopo CELLAI	Mario RAZZANELLI
Emanuele COCCOLINI	Massimo SABATINI
Angelo D'AMBRISI	Luca SANTARELLI
Roberto DE BLASI	Luca TANI
Stefano DI PUCCIO	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA



## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE lo Statuto del Comune di Firenze prevede all'art. 12 bis: - l'istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale che "promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile, la fruizione dei servizi comunali e svolge azioni di tutela delle persone comunque private della libertà personale."; - che disciplina, durata, compiti, rapporti con gli organi comunali, struttura e personale del Garante;

VISTO IL Regolamento volto a disciplinare la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 666/103 del 9/10/2003;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2024/00037 avente oggetto: Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale- abrogazione e contestuale approvazione del Regolamento comunale;

CONSIDERATO CHE il carcere Sollicciano riguarda la comunità locale - che è direttamente coinvolta dalla vita del carcere. Le strutture penitenziarie devono assolvere al compito di rieducare i detenuti. Per intensificare gli sforzi nei programmi di collaborazione con Sollicciano e allo stesso modo per aiutare l'amministrazione penitenziaria a migliorare la struttura e quindi le condizioni di lavoro di tutti coloro che vi lavorano, a partire dagli agenti della polizia penitenziaria.

### CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA

Di nominare entro 6 mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale un consigliere speciale con delega al carcere di Sollicciano che affianchi il Garante nella sua attività e renda conto alle competenti commissioni consiliari.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	14:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Francesca Cali, Enrico Conti, Susanna Della Felice, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Franco Nutini, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna
contrari	3:	Mimma Dardano, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,
astenuti	0:	
non votanti	2:	Andrea Asciti, Alessandro Emanuele Draghi,

essendo presenti 19 consiglieri

**ESITO: Approvata**

Dalla Deliberazione 2024/00032 alla Deliberazione 2024/00037


Consiglio Comunale del 22 aprile 2024

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Pasquale Morrea)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Luca Milani)



IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Carla De Ponti)



IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
DEL CONSIGLIO  
(Emanuele Coccolini)

